DVELLO DE LO ECCELLENTISSIMO M. ANDREA ALCIATO.

Fatto di Lattino Italiano *à commune utilità.*

TRE CONSIGLI APPRESSO
Della materia medesima, unò del detto Alciato, gl'altri de lo Eccellentissimo M. Mariano Socino.

CON DVE TAVOLE, LVNA De i capi del Duello de l'Alciato, l'altra di tutte le materie del Duello, e de' consigli.



IN VENETIA
Appresso Comin da Trino di Monferrato.
M. D. LXII.

DVELLO DEL CLARISSIMO GIVRISCONSVLTO. M. Andrea Alciato.

DONDE SIA DETTO IL Duello. Cap. I.



L SINGOLAR *certame fu chiamato da gl'antichi Greci Monomachia, i nostri giurisconsulti dicono Duello, com'à dir battaglia de dui. Gia apresso gl'antichi Latini Duello tramutate le lettere semplicemente significa quello, che adesso dice il Latino Bellum, e lo Italiano Guerra. Per laqual cosa ne la legge de le xij. tauole era nomato delitto del Perduellione, quãdo era fatta alcuna cosa hostile cõtra la rep. ò contra la trãquillità, la sicurezza sua. Nui talhora approueremo là cõsuetudine di Moderni, nõ stimãdo essere incõueniente in tãto potere l'autorità de l'uso, ch'ella possi mutare, e togliere la significatione a le parole.*

CHI PRIMO HABBIA RITROVATO il Duello. Cap. II.

FV RITROVATO *in Grecia da i Mantinei l'uso del Duello, come uogliono alcuni intendenti, mossi da questo argomento, che nomarono il saio militare, e l'antiche armature Mantinee, col qual nome si possono anche'l dì d'hoggi chia-*

mare l'ephestride, uolgarmẽte la sopraueſta, le celate, i pẽnacchi, i ſcuti, & altri tali ornamẽti de ſoldati. Et io sò certiſſimo eſſere ſtato inuẽtione del Diauolo, che ad altro non intende, che à tener mai ſempre il mondo in guerra, e però eſſere ſtato antichiſsimo l'uſo di queſto coltelleggiare. Et Homero non in un ſol luoco ne fa mientione: hora induce Menelao, e Paride p Helena combattere à ſingolar battaglia in faccia di tutto l'eſſercito, hora Enea cõ Diomede, hora Hettore con Aiace. Vergilio anch'eſſo maſſimo de Poeti Latini conchiuſe la ſua Eneide con la morte di Turno, quale hauea p Lauinia ſua moglie combattuto à corpo, à corpo co'l Troiano Enea. Hebbero & i Romani ſuoi gladiatori: quali per prezzo andauano à ſpargere cõbattendo il ſangue ne l'arena. I maeſtri di coſtor nomati Laniſti, hoggi nui diciamo Spadacini, ſchermitori, li comprauano da la ſcelta de ſerui e de liberi. En'erano di quattro ſorti, retiarij, ſecutori, mirmilloni, hophlomachi. Faceano queſti ſpettacoli ne i giuochi funebri: la perſuaſion cõmune era, che con l'anima de'l morto huomo ſi placaſſe l'anima di colui ne la cui pompa ſi celebrauano què giuochi. Ma furono indotti ancora per altra cagione, che in queſto ſpettacolo aſſuefatti i tironi ſoldati noui non temeſſero de'l nemico ſanguinoſo: ocorreua molte uolte anchora, che in queſti giuochi ſi faceano ſcriuer huomini liberi altri per far moſtra de la uertù de l'animo loro, altri per poner in arbitrio de l'armi quelle contentioni, che ciuilmente non ſi poteuano

terminare. Tutti per le leggi ciuile de Romani erano infami, poi per la costitutione di Theodosio Imperatore furono de'l tutto cacciati de la republica.

SE'L DUELLO SIA CONCEDUTO, & in che casi. Cap. III.

MANIFESTO è, che per le leggi de Romani Pontefici ogni Duello è prohibito perche pare, che si tẽti il giudicio diuino: e moltissimi, le cui cause e per ragioni, e per equità erano giustissime perderono combattendo ad arbitrio di Marte stolidissimo de tutti i Dei. Per laqual cosa sono anchora riprouati i Duelli per le leggi ciuili. Creggio però, se qualche ualente huomo in arme sia prouocato à combattere, ch'egli possa impunitamente per difendere l'honor suo in un'altra giurisditione sotto fede publica andare, e combattere: perche ei si difende per humana ragione. Ne'l territorio de'l suo principe non sarebbe lecito, potendo difendere l'honor suo in altra guisa e uietando la legge, che non si possa ne la giurisditione de'l popolo Romano con l'armi contendere senza licenza de'l Principe. Si permette il Duello tra nemici de l'un campo, e de l'altro per ragion di guerra pur che'l soldato non combatti però senza licenza de'l suo generale. Cosi si legge appresso gl'istorici di Valerio Coruino, di M. Torquato, e de molt'altri che hanno combattuto. E leci-

to ancora à gl'isteſſi Principi, quando ſono in dubbio de ſuoi regni terminare le loro contentioni cō l'arme à ſingular battaglia. Perche una guerra general nõ ſi pò fare ſenza grandiſſima perdita d'huomini. Qual l'altra coſa piu di queſta ſi pò ſtimare, che giuſta ſia, che leuata uia tāto grā pdita, quelli ſolamēte co'l ferro cõtendino, che intereſſati ſono, e la coſa, p cui ſi cõbatte, ſiegua il ſuo uincitore? Di che ſono appreſſo gli antichi eſſempi anchora, de quali è l'uno di Carlo d'Angiò, e di Pietro d'Aragona. Queſti dui hauēdo lungo tempo guerreggiato de l'iſola di Sicilia, a'l fine con l'auttorità di Papa Martino, e de'l colleggio de Cardinali conuennero di combattere inſieme à corpo, à corpo à Burdeleu in Guaſcogna, e per giuramento fermarono che'l uinto ſi leuerebbe de l'iſola, & in tutto la cederebbe a'l uincitore, ne piu ſopra ciò mouerebbe lite. Fu queſt'altro memorabile de dui fratelli ambidoi regi de l'Ongheria, qual'è detta Pannonia inferiore. Erano queſti dui con gl'eſſerciti in punto per far la giornata: & era a pericolo di far'ammazare numero infinito di gente: l'uno de fratelli ſolo andò ne'l forte de l'altro Rè ſuo fratello, e con alta uoce dimandò d'eſſere condotto à ſuo fratello: arriuatoui diſſe fratello che biſogna che l'uno di noi cerchi di rimanere uittorioſo co'l ſangue de tanti ualoroſi huomini, hor che non combattiamo nui dui: et iſgridādo uccise il frattello. Tutti quelli, che ſeco erano da l'audacia ſua isbigottiti, e pche era fratello de'l Re ſi ritennero da'l ferirlo, e co-

si tutta quella gente uenne sotto l'imperio de'l uincitore. Rarissimi sono però così fatti essempi, e sogliono auenire à pena in centinaia d'anni. Quelli che sono de'l consiglio de principi, altri comprendo la paura, e la uiltà loro, & altri malamente arrichitti sogliono consigliare, che precipitosamēte non uogliano andare à manefesti pericoli, e sopporre al fallace giudicio de l'armi la causa loro, quali mētendo affermano essere giustissima: e non è punto difficile in questo caso la persuasione, In Sarmatia, & in Germania. Oue pò molto la plebe, molte uolte sono astretti i soi Principi à combattere à singolar battaglia, et essi otiosi, e sicuri da così fatti mali si uiuono. La ragiõe del diuieto cessa, ĩ q̃sto caso, quãdo nõ altrimẽte è tẽtato ne'l Duello il giudicio diuino, quanto da'l giusto conflitto de gl'esserti: possendo e massime ne la guerra molto la fortuna: e molte uolte co'l consiglio uittorioso rimanga, chi era tenuto per ualor d'arme inferiore. Pero in questa parte lodo il consiglio di Papa Martino, & istimo, che deurebbe esser da gl'altri imitato. Prouasi ancora per le ciuili leggi de Romani la lotta, et altre sorti de combattimẽti, quali sono p di mostrare la uertude e'l ualor, e non p ingiuriare in altrui. A pena quasi che esser potea ĩ cosi fatti giuochi che ne seguisse la morte d'alcun. Iui non cõbatteuano cõ armi, ò cõ bastoni: ma con pugni, calci, gõbiti, ignudi, trauolgendosi sozzopra ne'l fango, nel'arena, e dibattendosi l'un l'altro. Antichissimo ritrouato de Greci, nel qual mõ Anteo fu superato da Hercole. Di

che se ne legge quello elegãtissimo epigramma di Diothimo, che cosi dice in Italiano.

A la sforzata lotta s'azzuffaro
Il figlio di Nettunno, e la soperba
Stirpe di Gioue, il cui pregio non era.
Laueggi, ò d'altro di lucente rame,
Ma l'altro istinto l'un rimanga in uita:
Anteò morio, e la uittoria a'l Greco.
Ben si conuenne, perche fu la Grecia
De la lotta inuentrice, e non la Libia.

MOLTE Fiate io trouo essere stato consigliato da huomini prudenti, che quante uolte è stato per consuetudine de Citadini ammesso ne la citade un qualche giuoco, quale à Siena de le pugna, à Bologna de le sassate, à Lodi de le perticate, se alcuno ui fusse morto, non habbia luoco la pena, pur che non malitiosamente, ne con froda, ma secondo la costuma del giuoco fasendo cio auenuto sia. Io penserei però essere ufficio di buon Principe, in quanto per lui si potesse, leuar uia questa corrotela, piu tosto che consuetudine, Percio che ne la legge Cornelia sotto questa uoce telo tanto si comprendono i sassi, & i bastoni, quanto le spade, e pugnali. Costituì Federico Barbarossa Imperatore: che s'alcuno hauesse commesso un'homicidio, & acusato hauesse allegato ciò haner fatto per difesa sua, e l'hauesse mostrato in Duello, fusse assolto. Parimente di quello, che

erá reo per ferite date. Ma questa legge per le nostre consuetudini è stata tolta uia in tutto, e per tutto. Hor lasciamo che questa ordinatione sia contra i canoni de Pontefici, chi si recheria á pensare, che questa legge hauesse da essere osseruata, sendo aliena, com'è da la ragion naturale e da la publica utilità? Quando punto non si dubita de'l delitto, e costa manifestamente de l'huomo ò morto, ò ferito, tocca a'l reo di prouare la sua eccettione, se non l'haurà fatto per causa di difesa, che la presontione de la legge e contra lui. Fingasi, che non si troui alcuno, che uoglia combattere seco, dunque la ragione de la uendetta, che pertiene à la republica, serà estinta. Quanto assorda cosa è, che chi hà manifestato a'l giudice l'inguria fatta à lui, ò d'alcuno de suoi, l'ha proseguita, prouata, sia poi astretto terminar la col giuditio de l'armi, e giungere male à male?

IL DVELLO APPROVATO per consuetudine. Cap. IIII.

BEnche per li sacri Canoni de Pontefici Romani e per le leggi Ciuili il Duello sia prohibito, nondimeno è stato introdotto da la consuetudine d'alcuni popoli. De quali antichissimi furono i Longobardi, quantunque dinanzi a'l giudice intraueniua qualche difetto à l'intiera proua, e mancaua alcuna cosa à far piena fede a'l giudice de la sua intentione, concedeuano il Duello in molti ca-

*si, pur che colui, che dimandaua la dicisione de la li-
te sua per Duello, per giuramento affermasse non
riccorrere à questo dolosamente, malitiosamente, ne
per calonnia, ma perche non potesse in altra manie-
ra hauer la uerita, come esse la cosa, che per diui-
1 no giudicio. Quasi questi sono i casi. Se alcuno se-
2 rà infamato de la lesa maesta. Se alcuno haurà com-
3 messo homicidio tra'l tempo de la triegua. Se sarà
4. 5. incolpato de la morte del padre per rispetto de la
6 hereditá. Se serà detto alcuno incendiario, ò sper-
giuro, o uero che habbia negato il deposito da .xx.
7. 8. 9. scuti d'oro in su, ò fatto falso istrumento, ò habbia
10 sforzato, o ricettato la robba, furata da'l tuo ser-
uo. Se non haurai uoluto dissoluere il debito de'l
11. 12. padre, di cui tu sei herede. Se tu anderai dicendo ch'io
sia becco, ò adultero, ò che io habbia à fare cō la don
13 na tua. Contra le donne anchora per questa mede-
sima ragione hà luoco questa prouocatione & i suoi
piu propinqui pigliano la pugna per loro; ouero
14 quelli, ch'esse fanno aduocati suoi, e difendere de'l
loro honore. Se'l marito dirà, che la sua donna sia
15 adultera, è da combattere, laqual cosa s'estende à cia
16 scuno istrano Parimēte se'l si dicesse ella hauer, pro-
17 curato la morte de'l marito. Contra'l seruo, quale
prouocherà in la libertà, il giudicio de l'affermatio-
ne ad arbitrio de'l patrone è difinito per Duello,
S'io dirò, che tu sii posseditore di mala fede se tu se-
rai stato in possessione per cinque anni, sia lecito
difendere la causa tua ò col giuramento, ò per*

Duello. Ma se si dubitasse de'l dominio de la possessione, e de l'acquisto, e ciascuno pretendesse essere il primo in ragione, à l'hora è luoco à'l Duello. Il medesimo serà quando i testimoni da ogni banda prodotti fossero contrarij, e confusi. Ne in tutto furono barbare, & irragioneuoli queste costitutione. Ma terminandosi per le leggi Longobarde i Duelli con li scuti, e con li bastoni, e di rado occorresse la morte d'alcuno, non è da stimare, che fusse molto differente questa maniera di combattere da la lotta, ò da'l pancratio. Hebbono gl'amichissimi Greci anchora i pugilli, quali con certi istrumenti, che chiamano cesti, carchi di piombo con batteuano insieme molto piu pericolosamente niuno però disse mai barbari Castore, Polluce, Hercole, Ercie, Entello, quali furono in quest'arte eccellentissimi. Ne però la consuetudine de Francesi è molto discrepante da le leggi de Longobardi. Trouasi anche appresso loro la constitione di Philippo cognominato il bello. Se alcuno sia reo di delitto capitale occulto, e talmente costi, che possa essere posto à la tortura, ma non condannato, ad arbitrio de lo accusante sperimenti la proua del Duello: laqual legge è sommamente ragioneuole. Perche in ragion ciuile stanti solamente gl'indicij, conciosia che'l reo deggia essere tormentato, se l'accusatore, quale sotto entrà à la pena de'l talione, uoglia piu tosto che si scuopra la uerità per uia de'l Duello, deu'essere ascoltato. In Francia non si costu-

Guid. Pap. q. 617.

ma di concedere Duello dal Rè, ò dal consiglio del Rè altrimente che per la costitutione di Philippo: e s'alcun temerariamente ardisse di prouocare altrui seueramente lo castigano. Il perche io lodo la seuerità di questo amplissimo ordine: e danno alcuni Signori d'Italia, quali publicamente senz'altra distintione concedono in le sue giurisditioni campo à chiunque il dimanda. In Italia quando tra gl'homini si litiga in parole di qualche differenza, quel che dice à l'altro, che ei mēte, puo essere prouocato à Duello. Et è stimata di tal maniera atroce l'ingiuria, che se questi militi gloriosi la purgassono per altra uia, che co'l ferro, crederiano rimanere del tutto priui de l'honor suo. Di quinci è nato il principio tanto frequente de la prouocatione.

CHI SIA PROVOCATORE CAP. V.

Hora è da diuidere chi sia prouocatore, e punto nõ è dubbio, che da la uertu d la uoce istessa colui s'intēde essere il prouocāte, da cui è nata primieramēte l'ingiuria. Ma come tal hora auiene in ragione dubitarsi, qual sia l'attore, e quale il reo così ne'l Duello molte fiate si riuoca in dubbio. Hor ecco in ragione se il reo, p la cui cōtumacia si sia andato à la possessione de li suoi beni, dimanda, che si riuochi il decreto de'l giudice, è detto attore. Il medesimo è di chi principalmente intende, che sia

cancellata, la pegnoration commessa, o d'altra essecutione. Quelli anchora ilquale dimanda, che taglia to sia lo istrumento, non possendo, è chiamato attore. Da cosi fatti essempi mosso io ti stimo non colui essere prouocatore, da cui sia nata la prima ingiuria, ma chi prima hà intentato il Duello. E però drittamente, e propriamente l'uno serà nomato prouocatore de l'ingiuria, l'altro prouocatore del Duello. Questa openione, sò io bene, che non serà approuata da molti spadacini. Ma io giudico piu tosto deuersi seguire quelle cose, che dette sono da li giurisconsulti, e che io ho inteso da hominieccellentissimi di qust'arte, che le openioni di costoro in nulla ragion fondate. Onde colui, che è condannato per homicidio., se per la legge di Federico dirà ciò hauer fatto à sua difesa, & sofferirà il Duello, costui sia prouocatore. Ma chi ti chiamerà traditore, ouero infamerà di qualche delitto, che ne uadi la pena de la uita. Tutto che tu rispondi, ch'egli mente: non però per questo serà detto prouocatore, se dopo la tua risposta non te inuita al combattere. Ma se dopo che tu hai detto, che' i mente, soggiungi, che in uno steccato gli lo prouerà, tu medesimo sarai il uero prouocatore. Puote istimare, chi ti calonniò di tradimẽto, che tu eri ꝑ difendere la causa de l'honor tuo per altra uia che per quella del Duello. Ma hauendolo tu ricercato à la speciale proua del Duello, meritamente tu sei l'attore. E se io ti ricercasse in questa maniera tale. Per quello, che tu hai detto, ò

fatto in dishonor mio, per difendere l'honor mio io uoglio combattere teco: à mio giudicio, io sono il prouocatore. Percioche la coperta de le parole non uaria la forma de l'attione. E come ne libelli, che si porgono in giudicio, s'attende solamente la conclusione, e niuno risguarda a'l suono de le parole, così deuesi in questo caso osseruare: che tu mi prouochi a'l Duello, & anchor che tu la chiami difesa, pure p rispetto delo abbattimento senz'alcun dubbio ella è offesa. Il medesimo direi, se le parole fossero così formate Perche tu hai ingiustamente sparlato cõtra l'honor mio, se uuoi dire, d'hauer fatto bene, sono apparecchiato, la spada giudice, mostrarti che la tua openione, è falsa, e che tu menti: e se l'auersario rispondesse hauer fatto bene nondimeno attore serà, chi uolontariamente hà prouocato à Duello, L'uno pero sia detto prouocator de l'ingiuria, l'altro de'l Duello. Ma in questo trattato poco importa chi sia l'ingiuriatore solo ricerchiamo, che sia attore ne'l Duello. Non crederei che quel principe errasse, quãdo s'è in dubbio, qual sia prouocatore de'l Duello, in prononciando che'l prouocatore de l'ingiuria, fusse anche attore in Duello? ma oue non cade alcun dubbio, iui non è bisogno di congeture. Pur è molto dubbioso q̃sto articolo. Ma che stimiamo di quelli, che uagãdo pel mondo uanno, e portano seco sue armi, & insegne à le quali impongono questa conditione, che chi le tocca sia obbligato à combattere seco. Stoltissima sorte d'huomini, che in malissimi usi adoprano le forze

Bar. l. inter stipulantẽ in pri. ff. de verb. obli.

sue: non deuriano esser' altrimente castigati del loro folle ardire, che quelli, che in Arabia fanno il scopelismo. Parrebbono dunque quelli, che toccano le sue armi prouocatori, perche toccandole contra'l diuieto del patrone, lo uengono ad irritare. Ne molto da questi differenti sono quelli, che contra la uolontà del Castellano, ò del Capitano ardiscono di uoler' entrare in vna rocca, ò in una guarda: nõ e dubbio, che ciascuno può imponere vna legge à le cose sue, che niuno le tocchi. Nondimeno il contrario è, che questo brauo uagabõdo si deue giudicare essere il prouocatore: perche il suo minacciare è conditionale, se la toccherai, io cõbattero. Venendo la conditione, anchor ch'ella dipenda da la uolontà del reo, l'attore, che hà proposto il libello generale o conditionale, non è pero meno attore. Pero istimo tutta la differẽza essere ne la cõsideratiõe de le parole. Se la legge dal brauo ĩposta à le cose fusse tale. Qualunque toccherà lo scudo, l'arma mia serà obligato cõbatter meco, onde in questo caso, il brauo sarebbe il ꝓuocatore, perche afferma colui essergli obligato. Ma se la legge dicesse, Qualũque toccherà risigerà Duello meco. In q̃sto caso colui che toccasse, per risigar Duello seco, sarebbe il prouocatore. Di fattto intrauẽne un caso di q̃sta medesima sorte uno cosi scrisse. Ho inteso, che tu hai detto, che li Capitani de lo essercito Venitiano nõ son' huomini da guerra, il che da te à giudicio mio è stato detto malamẽte, e questo importãdomi nõ poco io uorrei esser' auisato da te, se è uero, o no. Il Frãce-

l. pe. ff. de extraordi. crimi.

l. pretor §. quod autẽ. de iniur.

se rispose così. Io non ho detto male de Capitani Venetiani e non è di mio costume, ma in quel che tu affermi, ch'io habbia detto malamente, tu menti, e sono per prouartelo in campo, se tu mi manderai per tue lettere à fare intẽdere del luoco. Fu riuocato in dubbio, qual di loro fusse il prouocatore de'l Duello, Certo è che'l Frãcese non era, perche chi dimãda che gli sia dessignato il campo, secõdo'l costume di Lõbardia quello è il reo, il che dichiarerò di sotto. La risposta dunque, à cui è collegata la cõditione, nõ fu da esser'intesa piu oltra, anchora che la uertu de le parole inferisse necessariamente. Hora è da sapere, che meritamente, e senza infamia può essere sprezato colui, che intenta conditionalmente, come che inettamente sia il suo procedere: così anchora si disse di colui, che haueua pure in questo modo cartellato. Se tu hai detto, ch'io sia mal'homo, dico che tu hai fatto iniquamente, e per ciò t'assegno termine à chiarirla con l'armi. Chi uuole condiscendere à l'abbattimento, non si dee muouere, che per causa certa. Il medesimo auiene in le liti giudiciali, che chi disgiuntamente, ò sotto conditione intenta, non'è udito. Sogliono certi boriosetti scriuere in così fatta guisa, non che in animo habbiamo di cõbattere, ma per dimostrarsi braui, & animosi, e per apparechiarsi à la uendetta, se colui non hauesse ricusato. Però à questi deurebbesi rispondere, non negando il detto, perche non si uadino uantando, che'l nemico habbia hauuto filo di loro, ma semplicemente. Che non procedono

cedono secondo le leggi, ne secondo lo stile militare, ma quando procederanno rettamente, che à l'hora gli si risponderà. Ne molto importa che la cōditione espressamente sia aggiunta a la querela, o che probabilmente di cio si possi dubitare per l'ambiguità de le parole, perche in caso dubbio l'interpretatione si fa contra colui, che scriue.

IN CHE CASI PEGGIORE SIA la conditione de'l prouocatore. Cap. VI.

MA che risulta cotāto scrupulosamente inuestigare chi sia de dui il prouocatore, e pure istimo importare assai: perche se bene l'uguaglianza è da essere seruata tra i combattenti, pure in certi casi peggiore e la cōditione de'l prouocāte. Primieramente in caso dubitabile si prononcia cōtra di lui: parte perche non dirassi hauer prouato, se non ha cōseguito la uittoria, che à l'auersario basta il difendersi: parte perche ueramente è quello, che delinque, e tenta Dio: e l'auersario è coperto da un certo colore di detentione. Ma per una certa costitutione di Federico Imperatore il prouocato ha la elettione de'l luoco, de'l tēpo, de l'armi, e del giudice: perche com'egli dice, e piu fauoreuole la causa de'l reo, qual'e tirato à l'abattimento fori d'ogni sua speranza: altrimente ageuole sarebbe à l'attore tendere insidie, e con inganni tirarui ci l'auersario suo. l. prętor de iniur.

In contrario per la legge Longobarda si dispone, che sendo il Duello una specie di proua ciuile, deggia il giudice assegnare il luoco, e'l tempo: L'armi generalmēte diputate erano lo scuto, et un bastone, fuori che quando si trattaua de la maestade offesa. Io istimerei che l'una e l'altra cōstitutione si deuesse osseruare ne i casi loro, che se si combatte per prouare in difetto de la proua ciuile giudiciale, à l'hora ricorrisi à la legge Longobarda. Ma se fusse alcuno tirato cōtra sua uoglia a'l Duello, habbia luoco la legge di Federico Barbarossa. Altrimēte osseruisi la generale consuetudine, che'l prouocatore cō buona fede elegga il di, e'l cāpo, e consegueētemente il giudice de'l cāpo, e chi e prouocato ad arbitrio suo habbia la elettion de l'armi, cō lequali s'à da cōbattere in steccato. Qual cosa, come fin qui appresso noi è stata sempre osseruata, così anchora e assai probabile per le romane leggi. L'attore, quādo uuole intētare, qualche attione, ellegge il luoco, e'l giudice. Il reo ad arbitrio suo oppone, & adduce tutte l'eccettioni, ch'egli uuole. Ragioneuolmente dunque il prouocāte è astretto cōbattere cō l'armi elette da'l suo auersario accioche tra loro nō sia disparitade alcuna. E pche'l prouocato sotto pretesto di sospetto giudice, e de'l picoloso, e mal sicuro cāpo nō uada trafugēdo, e dilūgādo l'abattimēto, l'attore gli māderà nominatamēte tre cāpi sicuri, e frāchi, il reo potra a suo piacere fare de l'uno de li tre libera elettione, ou'egli intēda di uoler cōbattere co'l suo nemico, se-

ra tenuto l'attore mãdargli l'originale de la patẽte pche'l reo ne possa pigliar la copia, a cioche in aliena giurisditione in darno nõ uenghi. Ma che diremo noi se'l prouocato è tenuto qualche giorno inãzi'l dì de lo abbattimẽto far' intendere a'l prouocãte, cõ che sorte d'arme egli uoglia cõbattere? Assai è p la cõsuetudine introdotta se'l prouocatore lo risaperà ne lo steccato l'hora de la giornata, nõ po pẽso che egli si possa d negare, quãdo egli dica di uoler cõbattere cõ l'armi sue, e ne portera di molte sorti, pur che siano d'una medesima parita, anchora che sieno piu cõfaceuoli a la psona sua. Furono pur nõdimeno chi stimorono, che nõ fusse da essere in cio cõpiaciuto colui, che con questa fidanza cõ manifesta ingiuria prouoca altrui, che se fusse stato p simel causa prouocato antiuedeua l'elettione de l'armi essere la sua: ma deuesi astringer nanti la giornata de lo abbattimento di tanto tempo auisare il prouocatore, quanto basti ad apprẽdere l'uso di quella sorte d'arme. Qual sentenza non è discõpagnata da la ragione. Si come il decreto e, che chi commette alcun delitto, con speranza di fuggire à la chiesa non e agiutato da'l priuileggio, quale ha la chiesa, perche il delitto commesso per l'antiueduta commodita, rende il malfattore indegno di quel beneficio. Il medesimo e da dire in questo caso, che chi ha fatto manifesta ingiuria, sia priuato de'l fauore di questa libera elettione. Et è di grande interesse ne'l publico, che cio si metta in commune osseruanza, mas-

c.i. et si de immu, eccl.

sime vedendo noi alcuni licentiosi, e facili ad ingiuriar'altrui, sotto questo pretesto, che se fieno prouocati, sappiano sua essere la elettione de l'armi. Pure io non stimo cosi ageuolmēte essere da partirsi da la consuetudine: che chi uuole uendicarsi de la ingiuria fattagli con prouocatione, deue essere soggetto à tutte le leggi de la prouocatiōe. Perche piu tosto non intenta il rimedio de la ragione cōtra di lui, ò uero il talione.

GIVSTA SIA LA CAVSA NEL Duello. C. VI.

Sogliono gl'huomini prudenti nanti che ricerchino alcuno a'l cōbattere issaminare con ogni diligenza, s'essi s'appigliano a causa e giusta, e certa. Peroche e uniuersale openione, che chi si conduce in campo, & habbia'l torto, quasi per lo piu sempre rimanga perdente, perche come dice Propertio.

Giusta causa le forze accresce, e scema
In un soldato, e s'ella ingiusta e poi
L'armi di man gli toglie la uergogna.

Ma s'ella e dubbiosa, miglior consiglio fia quello de'l prouocatore à rimanersene: percio che la dubbia po cedergli in danno combattendo contra le leggi diuine, e canonice. La giustitia de la causa non si dee considerare secondo la ragion ciuile, e canonica ma secondo la diuina: che sendo'l fatto de gl'abbattimenti sottoposto a'l giudicio di Dio, sarebbe e

uano e frustratorio, che'l gran mastro eterno, e rettore de le attioni humane giudicasse secondo le leggi de Romani. Nui ueggiamo in fatto auenire, che quelli, che hanno hauuto in fauore de la sua causa le Romane leggi: sono restati perditori nei steccati. Chiaro e ragion canonica che'l figlio de'l primogenito contra'l Zio paterno di maggior' etade ne la successione de'l regno de l'auolo non hà maggiore, ne miglior ragione. Nondimeno due uolte in Germania à'l tempo d'Oton quarto Imperatore de Romani in questa controuersia de'l Duello il Zio paterno perdeo. Ricordomi, s'io non m'inganno apresso Plinio hauer letto, ne la guerra ciuile Pompeiana tra le catastre de morti esser uscito Gabieno soldato Romano, sendo giacciuto tutto'l di morto, & hauer detto à i messi mandatigli da Sesto Põpeo che sendo morto andò à gl'inferi, e da li dei fu un'altra fiata riuocato in uita: perche gli riuelasse: che non si sbigottisse per alcun mal'auẽturoso successo in guerra che la uittoria seria da la parte sua, per che parcua piu giusta la sua causa à i Dei. Da lequal parole persuasi i Capitani de la fattione combatterono per la Republica fin' à la morte. Nondimeno Augusto, che combatteua per la tirannia, ottẽne per diuino giudicio. Onde, & Anneo poeta.

La uincitrice causa piacque à i Dei
Ne dispiacque a Caton la causa uinta

Sopra tutto deggono osseruare que Principi, quali hanno in animo di guerreggiare, se sono chiamati a

Cle. pastoral. de re iud. Ias. l. is pater de acqui. her.

l'imperio ò per successione, ò per ragion ciuile, ò canonica, che per diuina giustitia giusto, e uero principe è, chi signoreggia quelli, che uogliono uolontariamente ubidire. Glialtri sono tiranni, come scrisse Aristotele. Onde'l gran poeta.

Impone, è da sue leggi il uincitore
A popoli, che uogliono ubidirlo
E s'incamina per tal strada a'l cielo.

Sogliono i Dei mortali tal'hora lasciare impuniti i rei Principi, perche puniscano i delitti de soi sudditi, e per dar loro poi piu graue castigo. E d'hauere in grandissimo risguardo di non farsi temerariamente, e senza causa prouocatore cõfidatosi ne l'humane ragioni, sendo abandonato da le diuine leggi. Però non deue alcuno sottoentrare a così fatti pericoli, se la causa non e urgentissima, e da seueri, e graui homini approuata. Chè se di ragion canonica per picciola cosa, quantunque altri sia contumace, non si pò procedere a la scommunica, & a lo interdetto, quãto maggiormẽte si deue ciascun mortale (posto che sicuro, e certo sia de la uittoria) astenere dal homicidio? Non sogliono ageuolmente concedere i Principi a così fatti litigatori faculta di cõbattere ne territorij loro: ò se pure il permettono, cõ qualche astutia gli fanno rimanere beffati. Come per essempio fece un Re d'Ingilterra. Questi, uolendo combattere dui baroni de le insegne de le casate, ambidui portauano ne l'arma il capo d'un Tauro, nãti che uenissero a le mani, chiamò l'uno e l'al-

tro separatamẽte a se, e disse. Per quanto io veggo una sola causa ui conduce à lo abbattimento, che l'uno non po sofferire, che l'altro porti l'impresa de la sua famiglia. Se dunque per sentenza del tuo auersario farò si, che haura l'isegna sua da la tua differẽte, non sei tu contento di rimanerti de'l Duello. Hauendo ciascun di loro separatamente consentito, fece per publico banditore gridare, come per opera de'l Re li combattenti s'erano accordati, e che l'arme loro erano diuersificate, che l'uno haueua per arma il capo d'un Tauro, l'altro d'una Vacca. Veramente degna d'ogni piena loda la sentenza de'l Rè mescolata di piaceuolezza, e di scherzo, che uietò coloro entrare in steccato per cosa di niun momento. Che importerebbe a me se ne l'arma de tuoi maggiori hauessi un segno a'l mio conforme, pur che cio fusse senza fraude, A gl'artefici, e mercanti in cosi fatto caso l'utilita potrebbe essere in qualche consideratione. Perche da'l segno, e da la mano de lo artefice i precij sono molto bene sostentati, e le mercantie diuengono piu uendibili. Però l'ufficio de'l giudice sera d'inhibire tra questi le emulationi. Di rado tra nobili uiensi incontrouersia di cosi fatte cose. Bar. trac. de armis.

DEVE ESSER RIPVLSO, CHI non ha interesse. Cap. VIII.

SEguentemente si soggiunge a le cose dette di sopra, che quantunq; paresse alcuno appigliarsi

à causa giusta, nondimeno se non è suo interesse deue esser ripulso da la prouocatione, Veggiamo in ragion ciuile l'attore de la causa pecuniaria, e l'accusatore de'l delitto capitale essere ripulso da'l foro giudiciale, qual'hora opponga il reo non essere suo interesse. Però ne'l Duello è stato osseruato da nostri magiori, che lecito sia il combattere per la difesa di se stesso, de suoi parenti, e de suoi familiari, per colui, che è de'l tutto istrano, non sarebbe lecito. Pure per gl'amici, per li compagni di uiaggio, per li clienti, e per li dediti certo è, che possiamo cõbattere: percioche non difendendogli noi per le Romane leggi nascerebbe di noi grandissima sospitione di uiltà, e di poltronia, e si scemerebbe apresso gl'homini graui la riputation nostra. Per uno istrano anchora sia lecito il combattere à l'hora, ch'egli debilitato, od'impedito per la legge Longobarda lo puo sostituire suo campione: come se per essempio un fanciullo, un furioso, un che hauesse gl'ordini de la chiesa, ouero una donna incolpata d'adulterio, o che da l'auersario fusse stata nomata striga, maliastra incantatrice, Si legge ne l'historie, che sendo stata da dui accusata in Francia una matrona, uenne un soldato di Barcellona insieme con un compagno, e per honor de la donna prouocarono l'uno, e l'altro accusatore. Mentre stauano in steccato combattendo fuggì il compagno de'l Bercellonese: pur nondimeno egli solo con la uertù de'l inuito animo suo contrastette ad ambidui, e rimase uincitore. Acquistata la

l. non ignorat. C. qui acc.

l. sed tõc. ff. de lib. cau. l. item. §. comitẽ de inìur.

l. benignius de lib. cau.

uittoria incognito, & in quell'habito dissimulato à la patria sua tornossi Qualũque uolta alcuno cõparisce per uolere combattere per altri, se'l prouocato nõ è in tale stato, che possa combattere per cãpione, lo prouocatore liberamẽte il potrà ricusare, e riferire il prouerbio cõmunemẽte accettato da giuriscõsulti, Inquãto à te saspetta, hò libera la casa mia. l. locl. ff. de seru. uind.

QVANDO L'ACCVSA E uera Cap. IX.

Non picciole contese per lo piu sogliono tra soldati sopra ciò nascere: se io ti chiamerò per farti ĩgiuria ladro, malfattore, poltrone, ò bastardo, e ciò sia uero, sendo da te prouocato à Duello, se io sono tenuto combattere questa causa giusta. E cõ l. cum qui. ff. de iniur. ciosia che è publico interesse manifestare i delitti de gl'huomini rei pare à molti ch'io nõ habbia fatto cõtra le leggi. Ma io soglio così difinire questa quistione: primo io attendo la rispõsta di colui, ch'e stato per così fatta guisa ingiuriato: Se hà detto, che'l prouocatore habbia mentito, hà saputo mal rispondere, perche ha fatto con la sua risposta miglior la causa de l'attore. Ma se semplicemente dirà, ch'egli hà fatto male, & ingiustamente à dirgli ingiuria, e che ciò gli prouerà con la spada, ottiene miglior causa in Duello: perche ne per ragion diuina è lecito improuerare ad alcuno il suo delitto, Quantunque uero fusse: se ciò non auesse dopo la forma osseruata de l'ammonitione Euangelica. Che se'l fra c. noul. de iud.

tello pecchera in te, secretamẽte correggilo tra te, e lui non s'emenda, di nuouo in presenza d'uno, ò di dui ammoniscilo. S'egli sera pertinace, palesalo a la chiesa. Da queste parole si dimostra apertamente quale, e quanta sia la charita, che l'huomo deue hauere a l'altro huomo, e'l Christiano a'l Christiano. La charita non vuole, che publicamente in faccia d'ogn'uno sieno publicati gl'altrui delitti: nè questa e commune consuetudine, ne commune interesse, che si manifestino tutte le cose uere. Pur nondimeno gl'interpreti di ragion ciuile altrimente distinguono, che se io rimproccio ad alcuno

ſ. l.eũ qui. delitto, che non sia publico interesse a risaperlo palesamente, io sia tenuto a l'attione de le ingiurie, come s'io chiamero alcuno zoppo, o guerzo, o cieco. Ma se io ti chiamerò bastardo, ò scelerato, & in uero io'l dica, nõ sia tenuto. Perche ne'l publico importa, che sieno conosciuti i bastardi, a ciò che sieno rimossi da gl'honori, si com'anche gl'huomini di malo affare, che sono perseguitati da le leggi con la pena de'l coltello, e uuole, che ci schifiamo da loro. E perche i delitti non stessero occulti, ma uenissero ne'l publico ueggiamo essere stato ordinato di premiare gl'accusatori. Soleuano gl'antichi oratori in senato ne le accuse di qualche segnalata persona cominciare da i principij de la sua professione. Cosi fatto stile tenne Cicerone, quando egli disse contra Vere, e C. Plinio contra Mario Prisco. Ne stimauano esser cosa indegna d'homo da bene costituire il

giorno a i scelerati, & a i rattori mali ministri de publici beni, e per cosi fatta guisa da la utilita publica acquistarsi una bellissima fama.

COME SI DEGGIA PARLARE o scriuere, in cartelli, ò disfide. Cap. X.

Molto importa, quali parole deggiano essere usate da'l prouocatore, e cō quai modi s'habbia à difendere il reo: il che si puo mostrare cō uarij essempij. Fingasi. Il prouocatore ha detto, che tu hai robbatto il cauallo di Sempronio, ouero che tu sei ruffiano di tua propria moglie, ouero che tu hai speso la moneta falsa: se tu nō sai che'l cauallo sia di Sempronio, ma tu lo possiedi a buona fede: se tu credi, che tua moglie sia una donna da bene: e se tu non sai che la moneta sia falsa, senz'alcun dubio ingiustamente tu sei prouocato; pero che non puo essere alcuno reo di questi delitti, se non sapendolo. Se io ho udito un, che si sia uantato essere di notte tempo ascosamente entrato in una rocca, se io lo prouoco, male io lo prouoco: che farei io, s'egli cio negasse? Dunque deue essere prouocato, non perche egli ui sia entrato, ma perche si uanta d'esserui entrato: che la sua cōfessione nō è talmēte efficace, che non deggia preualere la uerita da'l diuino giudicio. Io ho detto, che tu sei bastardo, sendo tu stato p indulto de'l principe legitimato, io faccio iniquamente: perche nō si chiama bastardo colui, che è sta

to restituito da'l principe. Io deueua dire, che tu sei nato bastardo: che queste parole si referiscono a'l tempo de la natiuita. Hò detto, che colui è un traditore & era stato assolto da'l principe, e restituito. Sono alcuni che stimano, che sia mal concetta questa forma di parlare: che colui non è piu traditore, a cui sia stata leuata la macchia. Io dubito qui però, perche per la indulgenza, come dice la legge, si nota l'infamia di colui, che è liberato, e come dice Ouidio.

c. innotuit. de elect.

l. fi. C. de abol.

Si puo leuar la pena sì, ma poi
Resta la colpa de'l misfatto eterna.

Pure in caso dubbio serà miglior consulto a'l prouocatore dire, che egliè stato traditor. Perche in uero questo non si puo negare, che per il passato nõ sia stato traditore, se bene ei non è di presente. Hauẽdo io ragionato teco di qualche cõtratto, e sendo cõuenuti insieme de'l pretio, e de le conditioni de'l contratto, solo restaua, che a'l seguente giorno il contratto si finisse, e si publicasse, tra tanto mi sono pentito. Tu mi prouochi con queste parole. Perche tu non sei uenuto a'l tal di, come conuenimo, e tu non hai finito il contratto, tu hai fatto malamente, & ingiustamente. Ho detto che questa maniera di parlare non è con molta prudenza: Perche se io risponderò d'hauer fatto giustamente, e lecitamente, io dirò il uero: che di ragion ciuile, quale usiamo, nanti che sia ultimato, e publicato l'instrumẽto ogn'uno si po pentire. Meglio fora stato, s'el prouocatore hauesse scritto, ch'io haueua fatto con-

Paul. l. cõt. C. de fi. in.

tra l'honestà, e che non era atto d'huomo da bene, Però che non è honesta ogni cosa, ch'è lecita. Deue essere in molta consideratione, che chi hà prouocato generalmente, non si ristringa poi, & adduca speciale ingiuria, perche pò essere, che alcuno in la prouocation generale habbia mala causa, e buona in la particolare: Hor'ecco io t'hò prouocato come traditore de'l tuo principe, tu nieghi semplicemente, io ti replico traditore, perche ascosamente tu hai mandato lettere à i suoi nemici. Tu rispõdi, hor su dunque combattiamo sopra questo, ben che tu habbi offeso la Maestà de'l principe, se uero è, che tu non habbi mandato lettere à i nemici, io dicaderò de la causa. E per finire questo, sempre deggono hauere i Duellanti per stabile, e fermo in l'animo, che se ne cartelli sono alcune cose uere, & alcune false, ne la risposta sempre s'attacchino à la parte, che falsa non sia. l. non omne de reg. iur.

SE LASCIATA LA PRIMA SI po cõbattere per nuoua causa. Cap. XI.

SE è lecito partirsi a'l prouocatore da quella, sopra quale e stato disfidato, e appigliarsi à nuoua causa. Poni per caso io t'hò chiamato adultero, tu niegbi, e mi rinfacci un'altro delitto, potrò io, lasciata la questione del'adulterio, sopra la nuoua calonnia datami da te, prouocarti: Moltissime uolte è stato diciso, ch'io non posso, s'io non confesso rima-

l. edita .C. de eden.

ner uinto in la prima querela. Io talmente istimo esser cio uero, che non consentendo il reo, non si possa di maniera alcuna combattere, ne anche sopra la calonnia rinfacciata. Che sendo il prouocatore dele ingiuriose parole per il giudicio di se stesso conuinto de la ingiusta ingiuria, fu lecito a'l prouocato rinfacciargli calonnia falsa. Che per le nostre leggi non si concede, che Clodio come disse quel poeta, accusi gl'adulteri, o Catilina Cethego.

l. niro. ff. so. matr.

Nondimeno alcuni istimano cio procedere, quando ugualmente l'una e l'altra ingiuria e ricompensata, e l'una non auanza l'altra, perche altrimente per il modo ecceduto in difendersi si potria uenire a'l combattimento. Per essempio, io ho detto, che tu sei adultero, tu hai risposto non sono adultero, ma tu sei bene ueramente l'adultero, e di piu ladro, micidiale, assassino: Io replico combattiamo insieme, ch'io ti faro uedere, che non sono ladro, ne micidiale, ne assassino. Ma questa openione parmi troppo scrupulosa, se non quãdo dura la quistione de la prima ingiuria. Io posso dire, dũque io ti uoglio cõ l'armi prouare, che tu sei adultero, et io innocente di questi difetti, Forse per auentura in questo caso diuerrebbe: piu dura la conditione de l'attore: quale intentando congiuntamente, che l'auersario sia adultero, & egli innocente di que difetti. Se una parte, e falsa, s'appiglierebbe ad una causa iniqua. Io istimo questo passo molto dubbioso, Che hauendo il prouocatore in una parte

ar. l. ut vim de iust. & iur.

ragione: & in l'altra il prouocatore, uerisimilmente di costoro non meno dubiterebbe la deita di Marte, che già si dice hauer fatto Gioue. Haueua cõcesso Gioue per preuileggio ad un certo lepore, che tanto di uelocità ne'l correre gli darebbe, che niuno cane il potria arriuare, e mordere poscia non si ricordãdo di questa promessa dopo alquanti anni cõcesse a'l cã di Cephalo, ch'egli prẽderebbe tutti li lepori, che uederebbe Hor' incõtrandosi un di questo cane in quel lepore priuileggiato scriue Theone, Higinio, e Germanico, che nõ bene sapendo Gioue che si fare, per non essere notato di manifesta bugia l'uno e l'altro collocò fra le stelle. Da'l cui essempio giudicherei che l'uno e l'altro fusse mandato in mal hora fuori de'l mondo. Serà dunque piu utile consiglio à l'attore rispondere disgiuntamente, però che basta che l'una parte sia uera, & à quella apponghisi.

MODO DE LA DISFIDA, E SE si deggia ammettere il prouocatore. Cap. XII.

SOleano i prouocatori mandar li cartelli a'l suo auersario, con far ricordo de la ingiuria fatta, e con isprimere la causa, per cui s'haueua à combattere, con la sottoscrittione de testimonij, à cio che li cartelli mãdati a l'uno da l'altro si possino appresentare a'l giudice de'l cãpo, à cui, sendogli commessa tutta la sõma de la lite, si possa fare incõtinẽte piena fede, in caso, che p qual che sia si negasse al

cuna cosa.Pero nõ si degono cosi facilmẽte tutti ammettere à cosi fatte sottoscrittioni,ma solamẽte li soldati piti ne l'arte militare,e che possino essere presenti à lo abbattimẽto.Par che dui testimoni potrebbono bastare,ma se p amicitia,o per altra causa ne fusse ricusato qualch'uno,piu utile sarebbe,e migliore cõsiglio far sotto scriuere à tre:à cio che occorrẽdo sia a'l cõpimẽto di quello,che ne fuss leuato per sospitione,Si sogliono mãdare spesse fiate questi cartelli cõ qualche segno di battaglia,come guanto,pugnale o d'altra simil cosa,per messi d'approuata fede,o p trõbetti d'esserciti à le cui relatiõi suolsi prestare intiera fede,e piena credenza nõ solo in quello che s'aspetta à la relatione de'l cartello,ma ancora à tutto quel,che s'appartiene intorno à questa cõ-

c:cum para ti de appel. messione:come s'egli dica ò non l' hauer trouato,à non hauer uoluto accettare il combattere, che queste sono annodate insieme co'l mãdato,che ha.Il me-

l. iij.§.i. de test. desimò se dice non hauer possuto far l'ufficio suo, per essere stato impedito da qualche causa. Pure io penserei trattandosi di gran pregiudicio non si deuer cosi ageuolmente credere ad uno in causa capitale.

Ma deura il prouocato riceuute le lettere in pre-

l. fi Aliusfa. ad Maced. senza de testimonii protestare,perche non paia consentire al scriuente suo auersario:e per le leggi nostre istimerei cio essere di poca importanza: percio che di natura de l'atto cosi fatte lettere si sogliono mandare,perche espressamente si risponda in tempo conue-

po conueniente, e non perche da la tacita uolunta sieno approuate incōtinēte che elle sono capitate ne le mani de lo auersario, a cui elle sono indrizzate.

Ma se in Duello po alcuno essere prouocato per procuratore, o prouocato rispondere. Conciosia che in causa di publico giudicio in parte alcuna non s'ammette il prouocatore, parte per la grauezza de la cosa istessa parte, perche fa bisogno di molto maggior diligenza, quale grandissima suole altri usare ne le cose proprie, e lieue ne le aliene, giudicherei nō ammetter suo procuratore, fuor che quando si tratta di qualche articolo separato da lo abbattimēto. Per laqualcosa potro costituire in procuratore qual tratti con l'auersario, in che luoco s'ha da combattere. Ma se si deue cōbattere, o nò, perche in questo è somma questione, disputerassi tra essi principali. Pur quante uolte à noi e permesso di cōbattere per cāpione, altretante potrassi costituire il procuratore.

S'el procuratore s'ammetta. §. ad crimen de pub. iud.

S'ALCVN NIEGA DI SERuare la forma. Cap. XIII.

TAl'hora sono intrauenuto ne le contentioni di qualch'uno, quali non hauendo ardire per riuerenza de'l Principe di combatter ne la sua giurisditione, hanno minacciato, che in qualunque luoco fuori di quel territorio lo trouerанno uoglionorisigar seco Duello. Che deue fare in questo caso il prouocato? Crederei, ch'egli potesse per sue

lettere ammonire il suo auersario, che quelle cosi fatte minaccie piu tosto da huomo furioso procedono, che ad usanza d'honorato caualliere: e perose uuole condursi in Duello seco, ch'ei osserui la forma de'l procedere in cosi fatti casi usata da i maggiori. Non e cosa giusta, ne honesta, che per si generale, & incerta prouocatione il prouocato habbia a stare mai sempre armato.

Perciochein quel modo istesso che il reo poco i rimedii cõcessigli da le Romane leggi costringere l'attore, che in giudicio ha intentato cosa alcuna generalmente, o che cessi da l'attione, o dichiari specialmente quello che uole intẽdere, così istimo in questo caso essere lecito a'l prouocato astringere l'attore à questo, che deggia ꝓcedere con una certa forma. Ma se'l prouocatore uorra persistere ne la sua openione, e non uorrà mutare la sua inetta petitione: pche non si combatte con le leggi, ma con l'armi, e come dice quel uerso d'Ennio, procede uiolentemente, bisognera stringerlo con maggior forza, e presa l'occasione qualunque parrà a'l prouocato assalirlo Chi nõ uorra giudicare, che giustamente sia stato superato colui, che temerariamente ha sprezzato la legge de'l Duello: e che per la somma stoltitia ha creduto tenere l'auersario suo in continouo terrore de l'armi, & esso si pensasse di potere tra tanto uiuere sicuro, & otioso: Potrassi altrimente prouedere a'l prouocato con l'ufficio de'l giudice. Se ist orra la causa a'l comun patrone, e Signore di tutta dua esse-

re stato prouocato di tal maniera, ch'egli rimane in certo in che tempo, & in che luoco s'habbia à combattere, e tutto esser fatto senza sua autorita, onde ei teme d'offendere le leggi, se auiene, che dal nemico suo sendo assaltato difendendosi l'ammazzasse: e pero dimanda, che gli si prouegga de gli rimedii opportuni de la giustitia: l'ufficio de'l principe sia, quando il prouocatore sia in caso, che si conceda il Duello, astringerlo a proseguire il comminciato negotio, seruata la forma de le leggi, se e caso, per cui non si permetta il duello gl'imponga, che s'astenga, e se uedra, che la causa de la tema sia probabile, concedi licenza a'l prouocato che possi menar seco armati per sua difensione à spese de'l prouocatore. De laqual cosa ragionero piu sotto. gl.l.fi.C.de erog. mil. ann.l. xii.

TRA TANTO NON LECE offendere l'un l'altro. Cap. XIIII.

POi che l'uno ha intimato a'l suo auersario la nemista, e gl'a mandato il cartello, manifesto e, che non è lecito piu offendersi l'un l'altro, fin che a'l determinato tempo non si conducono in steccato. L'intimatione de'l Duello secondo la consuetudine militare ha uertu di sigurta conceduta per publica fede. E questa usanza e fondata ī due ragioni. Per il iusgentium, che nui per hora interprettiamo humana legge, niuna guerra e lecita, se prima nō prece- l.ex hoc iure de iust. & iu.

de la intimatione,e la disfida. Colui, ch'è conuenuto di combattere in alcuno specificato luoco, fuor di quello non po combattere senza nuoua intimatiõe, e disfida. Ma chi intima il Duello, di natura de l'atto istesso obliga in cio la fede sua, d'hauere à difinire ne'l luoco dou'e contenuto. E per le leggi ciuili pendente la lite non si po innouare alcuna cosa, ma deuesi attendere il legitimo fine. Si suole dir ne'l vulgo: quella sola strada ti sia aperta, quale tu te hai eletto. Se dunque alcuno assalterà trà questo mezzo tempo il suo auersario, meritamente serà detto uiolatore de la fede, e traditore: e sera condannato ne la pena ad arbitrio de'l giudice, per l'ufficio.

c. pro humani. de hom. l. vi.

SE'L PROVOCATO STIA NASCOSTO, Ò NON UOGLIA RISPONDERE. Cap. XV.

MA come si potra consultare l'attore: in caso che l'auersario suo istia nascosto, per non essere prouocato, ouero prouocato ricusi di risponder? Se di que casi si tratta, per i quali e uietato il Duello niuno dubbio e, che nõ si dee cõsigliar chi ardisce d'ordine ingiustamente una tela cosi fatta. All'hora dubiterassi ragioneuolmente, quãdo in caso nostro la legge concede il Duello. Contra chi si nascõde sono ritrouati cotali rimedii: che i cartelli sieno per il nontio portati à la casa de la sua habitatione, poi sieno attaccati ne piu palesi, è publichi

luochi de'l distretto, ou'egli pratica, ouero sia chiamato per il banditore, e per editto, & in ultimo sia fatta la dinontia a'l suo tribuno, o a'l suo giudice, che ammonisca colui, che sta ascosto, e non comparisce. Il che fatto perseuerando pure ne'l suo nascondimento, serà qual contumace riputato, & appresso i soldati d'honore in poca openione. Quale infamia, se fra'l tempo d'un'anno comparirà, & accetterà il combattere, sia annullata, e cassa. Et à così dire mi muouo da lo essempio de'l primo decreto, ne'l quale il pretore contra'l reo contumace per una interlocutoria suol mettere l'attore in possessione de beni: nondimeno se'l reo comparisce tra l'anno, o d'altro legitimo tempo ad arbitrio de'l giudice à proseguire le sue ragioni, è restituito. Però ne le differenze in materia di Duello non deuesi aspettar l'anno, perche dopo l'accettation de la disfida di consuetudine militare la instanza non dura oltra sei mesi. Ma se'l prouocato ha accettato il cartello, e poi ha ricusato rispondere, io sarei di parere, che si potesse costringere in uarij modi. E primieramente dopo'l conueniente tempo non rispondẽdo dichiarerà il giudice, che'l sia giudicato macchiato d'infamia di fatto, quale non potrà cancellare se poi non pigliera la parte del prouocatore. Potrà anchora sotto pena del confessato delitto commandargli, che si difenda, ouero che riconosca la colpa sua. Potra minacciarlo di priuarlo de gl'ornamenti de la militia, come da poco, uile, e poltrone. Pur

l. hoc autẽ ff. ex quib. caus. ma. poss.

l. si finita §. Iul. de dã. inf.

l. si prius. de op. no. nun.

se'l prouocato sempre difenderà la lite, ma a'l determinato giorno senza legitima causa non comparira in steccato, sera hauuto per confesso, e per conuinto e perde tutta la causa, & ogni speranza d'essere ristituito: percio che troppo grande è questa contumacia. De laqual cosa piu sotto ragionero. Sono alcuni, che fanno dipingere questi contumaci in una tauoletta, e seco ouunq; uanno portano le loro imagini, con qualche dishonorãza. Alcuni portano l'arme de la casata sua rouerscie ouero legate le portano sotto la coda del cauallo. Altri strascinano le insegne con l'hasta rouerscia per terra. Ma cosi fatte cose non si deggono concedere se non in caso, quãdo il prouocatore è comparito in steccato, et in cõtumacia de l'auersario l'ha ottenuto per sentẽza del giudice per cõfesso, e uinto: percio che non è giusto che alcuno sia cotanto infamato per lieue contumacia.

QVANDO IL PROVOCATO possi ricusare. Cap. XVI.

Hora è da uedere con quali eccettioni si possa difendere il prouocato, & in che casi non sia tenuto uscire à Duello. Generalmente puossi ciascuno iscusare, e negare di uoler combattere: con dire, ch'egli uuol con l'auersario suo procedere ciuilmente, e non con armi. Conciosia che'l Duello è prohibito per la legge Euangelica, e canonica, e ciuile, non pò alcuno essere astretto metersi à mani-

festo pericolo cõtra le leggi, ne tra nostri giuriscon sulti e stato alcuno fin qui, che nõ sia stato di questo medesimo parere. Quelli, che fanno professione di uiuere sotto la legge Longobarda, ne la quale sono eccettuati alcuni casi, sono solamente obligati. Ma quelli che uiuono sotto le Romane leggi sicuramen te si ponno iscusare. E l'antico prouerbio dice, che a'l sauio conuiene prima isperimentare ogni cosa con le parole, nanti che uenghi à l'armi. Hor dunque sendo publicamente ordinati tanti maestri, tante leggi, tanti pragmatici, perche ad ogn'uno sia renduto il suo: che necessita costrinsse con questo barbaro costume dimandare con l'armi quello, che si pò conseguire con la ragione e co'l consiglio: In questo solo molto s'affaticarono gl'antichi nostri per rispetto de la publica utilita far si, che le citadi si riempissero d'huomini liberi: ma con questa usanza per le discordie ciuili si uuotariano, sendo necessario che l'uno de dui gaiardi perisca. Gia ui uẽdosi a guisa di bestie, e i piu debboli rimaneuano a'l disatto co i piu possenti per mero dono diuino fu rono fabricate le citadi, l'adunanze de gl'huomini, e leggi ordinate perche l'uno alcun male non facesse à l'altro, & ugualmẽte uiuesse ogn'uno: per la qual cõcordia le cose picciolissime crebbono à l'infi nito. Il pche istimerei cosi fatti prouocatori, quali huomini seditiosi, & aumentatori de le discordie in la sua citade deuersi cacciare de la republica. Qual cosa è piu dishonorata, e meno cõueneuole ad huo- in ex hoc iur. l.4.C.§ sed.

d. c. mono. machiam.

mo da bene, che pigliar quella pugna, in cui chi cade qual'abomineuole, et iscommunicato è priuo de l'eucharistia, & ha cõ li cani commune sepoltura: Ne permettono le leggi, che questi tali cõbattitori sieno sepolti in loco religioso, e sacro, ne sieno ricreati de'l cibo spirituale de'l corpo de Christo. Ma chi co'l fauore de la fortuna ha uinto il suo nemico, & ucciso cõ le sue mani un cittadino, se quello abbattimento nõ è stato fatto con consentimento de'l commun principe è reo de l'homicidio per publico giudicio. Ne possono i patti de priuati derogar a le publiche leggi, e niuno è Signore de le sue mẽbra. E come nullo à se stesso pò dar la morte salue le leggi, meno pò ad altri cio concedere. Ma questi cosi fatti serui de li dimonij hauendo già per la legge Christiana perduto l'anima, lasciamogli tosto perdere la uita anchora: e tra tanto disputiamo con qual' altre eccettioni si possa difendere il prouocato salua anche la barbara consuetudine.

DAL TEMPO, DAL LVOCO, DAL Giudice per la sospitione si po oppore. Cap. XVII.

E Come ne ciuili giudicij sono alcune eccettioni dilatorie, che gl'antichi nostri chiamauano traslationi, et altre perentorie, che erano dette prescrittioni: cosi in questo trattato si ritrouano alcune difensioni dilatorie, quali nascono da'l luoco da'l tempo, da'l giudice: & altre perentorie che pren-

dono suo uigor da la persona de'l prouocatore, e da la persona de'l prouocato. Di tutto dunque d'una in una breuemente pertratteremo. Di rado nascere suole contesa de'l tempo: pero chiaro e che lece ricusare il Duello ne giorni festiui, à l'hora per la legge Christiana deuesi attendere à le cose diuine. Da'l luoco, e da'l giudice spesso intrauiene qualche disputa: quando il prouocatore allega ò il giudice sospetto, o il loco nõ sicuro, e ne'l reo nota o colpa, o inganno, che non habbia a buona fede eletto. D'altra parte il reo dice hauer bene, e giustamente eletto, e che'l prouocatore a publica fede gli po andare: A pena sogliono i soldati ammettere eccettione di questa maniera, che pare che rintuzzi l'ardire de'l cõbattere: e ricõtano piu essempij d'huomini di gran cuore, che sono andati ne'campi de nimici. Io istimerei questa cosa pigliar suo uigore da'larbitrio de'l giudice: ne de'l tutto e da fidarsi de la fragilita de la cautione, anchora ch'ella fusse fata per publica fede. Promesse Anibale perdono a quel soldato Romano, che combattesse con lo Elephante, e nondimeno per suoi caualleri lo interprese, mentre carico di spoglie ritrouaua à casa. Promesse Othone Arciuescouo di Magonza, s'Alberto Conte de Franci nemico di Lodouico Imperatore ueniua seco, che ò lo riconciliarebbe à l'Imperatore, ò lo ritornerebbe saluo ne la Rocca, d'onde lo toglieua: uscito de la Rocca e sotto pretesto di uolere desinare lo ridusse ne la Rocca, quasi come hauesse adempiu

Da'l tẽpo. ca.i.de tẽ.

Da'l luoco

Da'l giudice.

to il giuramento, poscia menãdolo fuori tradi l'amico suo al nemico, e la fede sua: tanto è pericoloso cõ mettersi à l'altrui fede. Portando odio Alphonso d'Aragona ad un Barone de'l suo Regno, & istimãdo che nõ hauesse à uenir à lui, se lo mandaua à chiamare, sotto pretesto d'andare a caccia d'ucelli con gran numero de falconi, e de sparauieri si condusse uicino a la casa di costui: e perche hauesse a uenire a lui sotto religione di giuramẽto per publica fede promesse di perdonargli. Venuto il miserello facile a credere chiamando in uano i dei lo fece impiccare, con questa cauillatione. Hauendomi tu molte uolte mãcato, di fede, non ti graui se io una uolta sola ti uengo a meno de la promessa. Da la uerisimilitudine de la sospitione si deue ammettere, ò ricusare la eccettione: in questo caso non si po determinare cosa alcuna in uniuersale. Nasce anchora da'l luoco la medesima differenza: quando il prouocatore non troua alcun principe, che uoglia concedere facolta di cõbattere ne la sua giurisditione sotto la fede sua e costui con questo pretesto tenta di conducere il suo auersario a i Turchi, o a Saracini. Giustamente po ricusare il prouocato, qual niega di uoler' andare a i nemici communi, ne stima poters i commetere sicuramente a la fede loro, sendo Signore de'l Duello quel giudice, che ha promesso la sicurezza de'l campo, giustamente niega ciascun Christiano di uolere per suo giudice huomo d'aliena setta. Questi non solamente apresso noi sono infami, ma abomineuole

Dal luoco.

I. ſ qua. C de Iudęis. c. ad probãdum de Iudęis.

iscommunicati per i canoni de sommi Pontefici tal che non possa essere tra noi commercio alcuno niuna familiarita, niuna congiuntione. La legge gl'iesclude fuori de la nostra congregatione. Salomone in le sue parabole dice, non ti fidare d'huomo d'altra legge. E come niuno è astretto andare à i profani, & empij, parimente nullo deue andare ne luochi deserti, ò luochi inculti, quali sono la selua Hercinia, ò la selua d'Ardenna, perche in queste selue non sono usati combattere soldati huomini da bene, ma ladroni, ma assassini, da strada, dunque meritamente il prouocato ricuserà que' luochi, à i quali non si potria andare senza nota d'infamia. Ma se senza timor de la pena non s'ubidisce a l'arbitro, che cita alcuno ad inhonesto luoco, quanto maggiormente deuesi dire in questo caso. che si direbbe se l'arbitro mi facesse citare in un luoco publico de meretrici, ò in una cucina: Hauendo Antigono Re de Macedoni trouato Antagora Poeta in cucina, e rimproueratogli la gola, e dicendo Homero da Agamẽnone mai nõ essere stato ritrouato in così fatto luoco: Rispose Antagora. Nõ era ò Rè occupato Agamennone intorno à così bassi pensieri, ch'egli quà discendesse à uedere quel, che habbiano in le pignate i cuochi, & i suoi seguaci cantori. Deue dunque ciascuno nato de maggiori nobili, ò per sua uertu nobilitato sopra tutto guardarsi di non andare in luoco men che honesto la qual cosa poi maggiormente deue essere osseruata ne'l

c.ad mens. xi.q.iii.

l.si cũ dies. de arbitris.

Duello, sendo già introdotta la consuetudine militare di combattere sotto publica fede ne le castella ne le citadi in presenza de gran Principi, per essere ueduti combattere per la famma, per l'honore, e perche si conosca il gran coraggio loro, piu tosto che per odio, e per uendetta quali sono passioni d'animi infermi.

QVALI ECCETTIONI RIBATTINO il prouocatore. Cap. XVIII.

DA la persona sua è ribattuto il prouocatore, quando l'auersario allega che glie scelerato, et infame. Chi è notato de cotale difetti, non deue essere ammesso contra uno, che sia intiero de l'honor suo, si perche non è suo pare, si perche tali sono ri-
c.i.de accu. *pulsi da l'armata militia, Arrogasi à questo, che per le leggi ciuili un micidiale, un assassino un ladro, e simili altri huomini rei non hanno facoltà d'accusare alcuno. Chi ammetterebbe alcuno, che si querelasse d'alcuna ingiuria fattagli, conciosia ch'egli soglia simigliantemente offendere altrui. Ne al-*
lib.ii.de re. mi. *cun'altra legge è piu giusta di questa, che gli artefici de la morte periscano da la mano de l'arte sua. S'alcuno haurà commesso delitti militari, serà giustamente à mio giudicio ricusato. E che se fusse stato fugitiuo, ò motinatore, ò traditore o casso uitupo samente, ò desertore, o spergiuro, o sprezzatore de'l sacramento militare? Parimente chi haurà*

abãdonato il patrone in guerra, chi haura cospirato in qualche delitto co i manipulari, chi haura fatto spia doppia, chi haura essercitato il ruffianesimo, o fatto cosa prohibita à soldati, e cotal'altre simili cose, costui come huomo non intiero de l'honor suo, nõ deue essere ammesso a prouocare altri. Ma se basti, che per tale sia cõmunemente riputato, o pur si ricerchi che per sentenza de'l giudice sia condannato: Certo pare, che niuno possa esser tenuto per scelerato, se non dopo'l giudicio fatto: e non e dubbio che cosi e in ragion ciuile. Ma sendo ributtato colui anchora, l'openione de'l quale apresso gl'huomini graui sia men buona, e di lui, si sparli ne'l vulgo istimo che sia in quel caso medesimo, come se fosse cõdannato, e cio sia conosciuto e dechiarato da l'arbitrio de'l giudice. Il soldato, qual pate cõtrouersia de lo stato suo, anchor che non si sia giudicato, tra tanto e hauuto per pagano. E quello ch'e casso uituperosamente ouero licentiato, tutto che sia assolto da'l suo giudice non e da essere riceuuto piu ne'l rollo de soldati. Nõdimeno istimarono alcuni se si tratta de la maesta offesa, che questa eccettione non habbia luoco: pche specialmẽte e permesso in questo giudicio qualũque possa essere ammesso a la prosegutione: sẽdo stata scoperta la cõgiura di L. Sergio Catilina fatta contra la Republica da Fuluia impudica femina: & habbia instrutto M. Tullio consule in questo giuditio. Ma noi siamo pero in questo di cõtrario parere: perche per la legge Lon

l. i §. integer. ff. nil. no. l. Athletas. i fi. ff. d infra. l. qui status de re mil.

l. iiij. §. qui ignominia. ff. eo.

l. In questi. ff. ad. l. iul. maiest.

l.fi.de male fi. gobarda se si contrasta di cotesto delitto, che non è uguale dee combattere per campione. Onde appare in questo caso anchora, un che non sia pare, si po ricusare, s'ei non combatte con un campione par suo che quanto sono i delitti piu graui, tanto maggiormente la legge abborrisce questi abbattimenti. Per che, dice Rothari auttore de la legge Longobarda, pare cosa graue, & empia, che una gran causa si di cida sotto'l scuto per battaglia. E benche per ragiõ ciuile gl'indegni non sieno ripulsi da l'accusa de'l perduellione, non e pero da stimare, che questi tali deggiano essere ammessi a'l Duello, ne'l quale non si tratta de l'accusa, ma de la proua de'l delitto.

l.j.qual qui sque se def.

E CHE SE FOSSE BASTARDO. Cap. XIX.

MA che s'un bastardo possa essere, qual'infame ricusato in Duello: e parria che giustamente potesse esser ripulso, sendo cosi fatta sorte d'huomini infame. & per la legge de Pontefici sono riputati di fede poca, o nulla, mutabilissima, e meno atti à la militia. Veggiamo anchora non essergli concedute l'arme de la casata se non con una sbarra attrauersata: e sotto'l uocabulo de figliuoli, non uengono cõpresi: perche la legge non gl'interpreta nati de padri certi, ma senza padri; e sono ripulsi da gl'honori come uili, e dishonorati. Pure in questa cosa molto e da concedere à la cõsuetudine, la quale

c. fi gl. s. 56.

nõ sendo loro proprio delitto, ma si riuersi in laltrui colpa, ha permesso, che possino esser ascritti à la militia. Onde ne anche in Duello ponno essere per diritto ricusati se pero ne'l resto sieno huomini da bene, e bene alleuati, e prõti d'ingegno, e di mano, e si muouino per proseguire l'ingiuria sua. Ne la nostra etade habbiamo hauuto dottori de la nostra professione giuriscõsulti de'l primaio nome, nati de meno hon sti cõgiungimẽti. Habbiamo letto ne le historie esser stato spurio de pronepoti di Carlo Magno Arnulpho, qual e primo nãzi Othone trasferi il titolo de lo Imperio da la Gallia in Germania. Sono stati Re, et in Cipro, et ouũq; lodatissimi Capitani spurii medesimamẽte, in tãto ch'è uerissimo l'oracolo di Platõe, che i serui nascono de regi, et i regi nascono de serui. E quello che de Spurii è detto, che sieno prohibiti da'l Duello, molto maggiormẽte haura loco, in quelli, che sono stati legitimati dal principe perche à questi nõ si po dar nota alcuna d'infamia.

SE'L PROVOCATORE VNA VOLta sia stato uinto in Duello. Cap. XX.

MA che sia da stimare de quelli, che una uolta hanno combattuto in Duello e sono stati uinti, se altra fiata potranno essere ammessi. E come un si. E come un condãnato per causa di calõnia un altra uolta è udito ĩ nuoua querella, cosi parrira a alcuni, che fusse da dire in questo caso, pur che eg

l. q iudicio de acc. uada per uendicare l'ingiuria sua,o de suoi. Sento
l. j. de insa. no tutti gl'altri il contrario: pche ciascun, che e reo di calonnia e notato d'infamia, per l'editto de'l pretore. Piu sopra nui difinimo che qualunq; è diuenuto infame per colpa sua, sia infamia di ragione, sia di fatto, e ripulso da questa maniera di battaglia. Ma chi una uolta, è uinto in Duello, cõe da giudicio diuino dannato è rimaso macchiato d'una perpetua macchia. Si potria pero l'altro parere osseruare in certi casi, come in questi braui, che pe'l mondo uãno cõbattendo o per dimostrare la gaiardia loro, o per amore, che tutto che questi sieno stati superati, non pero ponno esser detti rei de la calonnia per diuino giudicio, poi che hanno cõbattuto sopra cosa di cui non poteua essere giudicio alcuno. Il medesimo isti merei in colui, che non ha fatto isperienza d'arme ma spontaneamẽte ha rinonciato la prima querela. Questo istimo, che non possa essere ricusato in un'altra causa, contra'l medesimo, pur che rifacci i dãni de la passata querela. Troppo gran differenza è tra uno uinto in arme, & uno che con la cõfessione dela propia bocca ha rinonciato la causa iniqua: con costui si dee procedere piu benignamente.

SE PROVOCATO VNO, TRA tanto si possa prouocare un'altro. Cap. XXI.

DI quinci siegue: che se io hauro prouocato alcuno à Duello, et in questo mezzo, nãti che arriui il di

ui il di de lo abbattimēto, io prouochi per altra cagione un altro, se à quest'ultimo sia lecito ricusare il combattere: perche fin che non e imposto fine à la prima querela, non si conuiene dar principio ad un' altra. Se da l'ultimo io fusse stato abbattuto e fatto suo prigione, per ragion di guerra, potrebbe quello, che primo fu prouocato ribauermi, e gittarmi le mani adosso, quasi per ragion d'euittione, e sforzarmi a cōbattere seco; che era anteriore in ragione, e uinto che m'hauesse costringermi a la osseruanza de le sue leggi, che gli piacesse impormi, ne'l qual caso la uittoria de l'altro diuerria e cassa, & inutile. Certo è che la eccettione de'l pregiudicio non solamente e attesa, quādo costa de'l pregiudicio ma quādo potesse costare per alcuno caso. Pur cio piu tosto si crede per essere introdotto da la cōsuetudine militare, che si possa altrimente prouare per alcune leggi, per cio che ne i pegni questa solamente procede, che chi è primo in tempo habbia maggiore ragione: ne le attioni personali quello e preferito, che primo gl'ha posto le mani adosso, & acquistato il dominio, ben che sia primo per contratto obligato ad un'altro.

l. fundum de excep.

l. quoties. C. de rei u.

CHE SE SOPRAGGIVNGA nuoua eccettione. Cap. XXII.

NOn e nuouo, che de le cose, che soprauengono tal'hora si fa & una, & altra ditermination. Poni p caso un caualliere illustre haueua pro

uocato un ſuo auerſario à Duello, qual'è poi diuenuto infame, ſe'l prouocato ſera tenuto a la richieſta de'l cõbattere ſeco. E non e dubbio alcuno, che non è tenuto: perche una cotale promeſſa ſeco reca queſta cõditione, s'egli rimãga ne'l medeſimo tenore di ſua uita. Vn ſoldato anchora che ſia poſto ne'l numero de gl'altri, per nuouo delitto e caſſo de la cõpagnia: e chi ha per giuramento affermato di pigliare alcuna dõna in moglie, tratãto s'ella commette ſtupro, egli e liberato da la promeſſa. Potriaſi adducere de coſi fatti eſsempi numero infinito quali laſcio a gl'otioſi.

c. quẽadmodum de iur. iur. in l. noſtri quis. de ſolu.

LA PERSONA DEL PROVOCATO ſempre ſi giudica approuata. Cap. XXIII.

QVeſto generalmente da ogn'uno e ammeſſo, che tutta la queſtione de la indegnità ha luoco ſolamẽte ne'l prouocãte, che ne'l prouocato ella è de'l tutto inutile, e uana. Chi inuita qualch'uno infame, e ſcelerato nõ po ricuſar poi di nõ cõbatter ſeco egl'hà da imputar ſe ſteſſo, che hà richieſto coſi fatta perſona. Le noſtre leggi diſpongono, che qualunque chiama in giudicio qualche sbãdito, o ſcõmunicato, ſi giudica che egli approui la perſona ſua come legitima à proſeguire la lite. Sbanditi ſono quelli, che per cauſa di qualche homicidio ſono ſtati mandati in eſſilio annuale: il medeſimo ſignifica la uoce greca, d'onde hà hauuto il ſuo nome la noſtra latina. Queſti banditi ſono diminuti de'l capo. E pero

l. de pupillo. §. ſeruo de op. no. nun.

un soldato intiero de l'honor suo lecitamente po ricusare questi tali in Duello. E benche la sentenza di colui, che gl'ha condannati, non s'estenda oltra il territorio e confini de la sua giurisditione, nondimeno ella infama, e fa la persona come intestabile. Certo io stimerei, ch'un cosi fatto fusse hauuto in ogni luoco per scelerata persona, e riprouata. Bar. l. custodos popu- los.

QVALI NON PONO ESSERE prouocati. Cap. XXIIII.

DA la persona de'l reo nasce la eccettione, ogni uolta ch'ei dica non esser tale, che possa essere prouocato in Duello, quali sono quelli, che hanno gl'ordini de la chiesa che nui chiamiamo chierici. Peroche l'armi loro sono le lagrime, & il sommo Pontefice specialmente ha uietato loro il cõbattere in Duello, e d'essere presenti a uedere combattere, si che per questa cagione non e lecito inquietargli. Per la qual cosa ne luochi sogetti a'l sommo Põtefice, o a sui Cardinali, e Vescoui nõ si dee mai cõcedere cãpo. Merauiglia grande e che Othone Imperatore habbia ordinato la legge Lõgobarda, se la chiesa a differenza alcuna, che la lite si termini, e trõchi co'l suo auersario p Duello, e che sia lecito a sacerdoti costituire un cãpione. Quale assordissima legge alcuni interpretãdola restringono qui: che solamẽte habbia luoco in quel caso, quãdo la chiesa herede d'un profano litiga di cosa profana. Io istimo cosi fatta costitu c.i. de cle. l duel. cert. l. fin. qual. quisq; def.

tione deuer'essere in tutto e ꝑ tutto tolta uia:sapēdo nō essere lecito a l'Impatore dar leggi ne le cose ꝑ tenēti a sacerdoti. Dūq;,come sia giusta la iscusatiōe d'un chierico ricusante il cōbattere cosi ꝑ la medesima ragione si deue ammettere la scusa d'un dottore di qualunq; professione di lettere,o habbiasi risguardo a'l dishonore de'l soldato prouocāte, ouero a la diuersita de la professione,o pure à la disuguaglianza de la ꝑsona.Non è pūto d'honore alcuno,che ad uno soldato sia lecito prouocare un,che faccia professione tutta diuersa da l'armi:ad un'armato un disarmato:ad uno cotto da'l sole un'usato stare a l'ombra:ad uno auezzo à gl'esserciti de'l corpo uno tutto otioso:ad un grosso,e bē pasciuto un meschinetto, e immagrito. Potra il dottore rispōdere a'l nemico, da cui e richiesto:cōe tu mi chiami a cōbattere cō le tue armi,cosi io ti chiamo cō l'armi mie ne'l mio steccato,cio e ināzi a i maestrati:nelqual luoco ti mostrero cō le mie armi,cio e co mei libri,e cō gl'autori de le dottrine,quāto l'arte, e professiō tua sia īferiore de la nostra,e faro come disse quel sommo oratore.

e che in un dottore.

Cedin l'arme a la toga, & a la lingua
Si concedino i sacri, e uerdi allori.

Quanto à l'armi, che s'usano in guerra nui nō habbiamo cō esse alcuna cosa cōmune,che facciamo professiōe d li studii di Pallade,e de le muse,e nō di quel furiosissimo Dio Marte. Il Dottore,che fara questa eccettiōe, sera giudicato hauer ꝓceduto bñ, & ordinatamente:e non haura meno rintuzzato l'armi di

Marte, che q̃lle di Venere Platone in q̃sto epigrãma
Cosi sprezzate me, disse à le Muse
Venere, io farò sì che la uendetta
Fia de gl'acuti dardi di mio figlio.
A cui le muse, ò Dea di Cipro o Marte
Stolido di coteste zance, in noi.
Che l'armi di tuo figlio nulla ponno.

SE SI PO COMBATTERE SENza licenza de'l Principe. Cap. XXV.

QVella pare probabile iscusatione, qando il prouocato dica di non uolere combattere, concio sia che l'Imperatore nõ uoglia cõcedere questa licẽza. La ragion naturale è, che si renda ubidiẽza à la patria, á i padri, & à i maestrati, e questa ragione nõ pò esser annullata p cõtraria cõsuetudine d'arma ti. Anzi la disciplina militare ricerca, che senza saputa, e licẽza sua nõ sia lecito ad alcun soldato quãtunque prouocato da'l nemico uscire de la ordinãza per combattere. Sono apresso gl'antichi nostri e di Papirio, e di Torquato, e de molt'altri così fatti essẽpi. La seuerità de quali tutto che paia ad huomini di piu mansueta natura alquanto piu acerba, pur nõ è dubbio alcuno, che nõ sia publico interesse che quella disciplina si serui. Per laqual cosa Modestino dice, che chi non serua i precetti ne la guerra, sia punito in pena capitale, quantunque la cosa sortisca felice fine: è questo è sommamente, e principalmẽte da in.l. ij. de re mil.

essere osseruato, quando il principe mosso da giusta causa cio non uoglia concedere: perche o quel soldato e segnalato per qualche rara uertude, o sopra gl' altri e di grand'animo, e de la cui opera se ne serue, pero non uoglia ch'egli uada cosi manifesto pericolo. Ma se mentre che ricusa il Duello hauesse procurato la prohibitione de'l patrone. Al'hora istimerei che questa sua eccettione non fusse ammessa: per cio che non si suole ascoltare la difesa di colui, che allega la prohibitione, quando esso istesso l'ha praticata, e procurata. Il medesimo rispetto e di chi non e piu soggietto a quello, che si prohibiua: ouero de'l soldato licentiato da'l suo Capitano. Percioche poi che non è piu sotto la potesta di quel patrone, non po essere piu astretto ad ubidirlo: & è tenuto a stimare piu l'honor suo, qual non poco rimane offeso da'l ricusare il combattere, che le ragioni istinte, e troppo isuanite de la clientela.

l.ii.in fin.ff quis. caut.

E CHE, IN VN FIGLIO DI FAmiglia, se'l padre gli prohibisca, e che, se i parenti de'l suo sangue. Cap. XXVI.

MA che dirassi d'un figlio di famiglia, qual'è uietato d'al padre di combattere con l'auersario suo: Et in questo caso non sogliono i Centurioni istimare la patria potestade un pelo: pero che a i citadini Romani è piu antica la disciplina de la guerra, che la charita de figlioli. Di quinci fu istituito,

l. post limi. §. filius de re mi. l. eũ qui. eo. tit.

che nella guerra possino i figli di famiglia acquista re un peculio separato da la robba de padri. Anzi piu il padre, che ha debilitato il figlio, e gl'ha taglia to il dito grosso perche non s'ascriui a la militia, deue essere seueramente castigato. Ma queste cosi fatte cose de la legitima militia introdotte da la disciplina de gl'antichi non deggono essere tratte in conseguenza a questa riprouata consuetudine de'l Duello: percio che per ragion di natura il figlio e tenuto a l'ubidienza de'l padre, il che e stato costituito anchora per la legge di Dio, la cui osseruanza e religiosissima in questi abbattimenti. Ne mancano sopra cio gl'essempi de gl'antichi, ne quali appare manifestamente quelli, che o contra la uolonta de padri, o senza saputa, e licenza loro si sono condotti a combattere, essere stati o morti, o stor piati, o in altra maniera malamente trattati. Laqual cosa dimostro Homero in Hettore, e Papinio in Parthenopeo. Ma Homero d'ogni dottrina padre induce Menelao cosi rispondere a Paride, che lo haueua prouocato.

Fa che tuo padre Priamo il consenta
De la conuentione autor fra noi:
Che la conuention sacrata a Gioue
Violata non sia d'alcun di noi:
Che labile e la fede de figlioli,
Ne curan di seruar patti, ne leggi

Ma che dirassi, se i congiunti di sangue e di maggior etade cio uietino. Io istimerei questo non essere Che se i cõgiũti di sangue.

basteuole, non essendo tale, e tanta l'autorita loro: fuori che quando stessero in dubbio di combattere dui de'l parentado: perche pertiensi a tutti i commu ni parenti, ad interporuisi, e spendergli tutta l'auto rittà, tutto'l potere per ridurgli à concordia: pero che uincendo qual si uoglia di lor dui, sempre l'ingiuria, e l'infamia torna a li medesimi: anzi di maggior riputation fia il primo, che ricusera il combattere, per nõ imbratar le mani del suo sangue. Che se per la legge Giulia Papia si uieta, che uno cõtra sua uoglia nõ sia astretto a testimonare contra i cõgiunti di sangue, hor quanto maggiormente non deue essere ammessa la detestatione de'l Duello. Sappiamo quanto sieno stati horrendi appresso gl'antichi tali abbattimenti. Di quinci quanti argomenti di tragedie sono usciti da cotali abbattimenti: ben che ne la nostra etade non manchino gl'Etheocli, & i Polinici: ne soli sieno stati Corbe, & Orsua amministrando in Ispagna P. Scipione. Sendo hoggidi tra fratelli, e nipoti li medesimi odij, e tãto piu detestabili de quelli, quanto che il di d'hoggi non si combatte per l'honore, e per la fama, come a l'hora, ma de l'auaritia de la pecunia, cosi disse Catullo anchora.. Al fin cosi uoi perdeste ogni cosa. Suocero, e Genero.

l. lege de testi.

E CHE S'VN GENERALE D'ESSERCITO. Cap. XXVII.

NOuellamente s'è pronunciato in questa particolar materia giusta essere la scusatione d'un

generale d'essercito contr'al prouocante. Ferdinando Dauolo Marchese di Pescara assediaua Como città di Lombardia, con l'essercito di Carlo quinto Imperator, e di Francesco Sforza Giouanni Gabaneo chiamato Vandanesio, che era à la guarda di quella citade per il Re di Francia, la diede à'l Marchese di Pescara con questa conditione salua la robba sua de li soldati, e de la citade. Accettò il Marchese, e diede la fede sua d'osseruare. Intrati dentro i Spagnuoli contra la uolunta de'l Marchese, che à tutto suo potere s'oppose, la saccheggiarono. Fieramente sdegnato Vandanesio incontinente scrisse in questa forma à'l Marchese. Perche tu hai saccheggiato la città di Como contra le conuention fra nui dui passate et hai permesso ch'ella sia posta à sacco da tuoi soldati, tu hai fatto da reo, auaro, e disleale. Il Marchese non degnò di rispondere à questa carta. Disputossi se con honor suo poteua ricusare il combattere. E per commune consentimẽto fu risposto, che niuno maestrato deggia porre in arbitrio di fortuna l'impresa commessagli, ne abandonare il carico datogli sopra la sua fede. Onde se questi durante il suo maestrato non ponno essere chiamati in giudicio, molto meno in Duello. Sopra tutto cio deesi seruare in un generale d'essercito, qual'hà da superare il nemico suo piu co'l consiglio, che con la forza. Dice Euripide ne Phenissi. Il canto Imperatore merita piu loda, che l'ardito. Publio Scipione sendo ripresa come ch'ei non fusse molto gran com-

l. lit. ad. l. iul. §. ma. l. pars. lit. de iudi.

battitore, rispose mia madre m'ha fatto generale, e non priuato fante. C. Mario ne la guerra de Cimbri rispose ad un Tedesco, che lo prouocaua se disideraua di morire che in odio la uita gli fusse, che poteua impicarsi. Cosi rispose il diuo Augusto à Marco Antonio, che lo prouocaua, che aperte gl'erano molte strade a la morte. Sonoui piu altri essempi assai, quali tralascio à posta. Ben questo non è da preterire, che'l prouocato quando sia uenuto il fine de'l maestrato suo, à l'hora è tenuto à difendere la sua causa.

E CHE, SE ALTRA GIVSTA causa impedisca. Cap. XXVIII.

DA queste cose nui possiamo essere adotti in questa sentenza, che quantunque appaia giusta causa d'impedimento, sia lecito al prouocato ricusare il combattere: non solamente quando il Principe, il Signore, il padre, li consanguinei prohibiscono, ma quando anche potesse nascerne qualche graue danno. Il giusto impedimento si piglia anche tal'hora estrinsecamente: come per qualche infermità, ò da la forza de nemici, ò d altra simile causa. Perche se alcuno fusse preso d'al suo maestrato, & in carcere si difendesse, è giusta la causa de lo impedimento. Sono e seicento altre cause in ragione, per le quali alcuno è iscusato di non comparere in giudicio ouer per lo editto de'l pretore per la giu-

sta causa. ma molto piu in Duello par che deggia esſere riceuuta la scusa sua, eccetto s'egli non haueſſe procurato tale impedimento com'habbiamo detto di sopra.

E CHE S'UN GIOUANE PROuochi un uecchio, & un'intiero di sua persona un losco, od un zoppo.

Cap. XXIX.

L'Imparità è giusta causa di poter ricusare, e questa si considera o come disuguagliãza de la pſona, ò come de la degnità. Ma primo ueggagnità. Ma primo ueggiamo de la disparità de la persona. Se un giouane prouocherà un uecchio, ragioneuolmente potrà il uecchio ricusare: sendo costume di licentiare da la militia questa grauosa etade, e godono i priuileggi de li ueterani tal che di ragione astretti eſſere non ponno a ripigliar l'armi. De la qual sentenza fu anche il principe de poeti latini, l.i.C.de pri ui.uet.

Se fuſſe, qual fu già, di cui si fida
Quest'ardito, e superbo, e s'alza tanto
Se fuſſe in me pur quella giouenezza
O se mi renda Gioue i paſſat'anni
Qual'era, quando sotto eſſa Preneste
Vccisi, esperſi quella prima schiera.

E'l resto che segue. Tutto che habbiamo letto molti uecchi eſſere rimasi uincitori, per la scienza, che hãno de l'arte de la guerra. Qual cosa il medesimo Poeta dimostra in Darete, & in Entello. Ma parmi

che si deggia dare quest'honore à l'età di quelli, che coutra' sua uoglia non possino essere compulsi à côm battere. Federico Imperatore in una certa sua costitutione dispose, che non potessero essere astretti à Duello i maggiori d'anni sessanta, e li minori dei xxxv. Il che sogliono osseruare i Siciliani, quali hã no questa legge. Piu uera mi pare la disciplina militare di Seruio Tullio. Costui uolse che Romani s'essercitassero ne l'armi da li xyii. fin'al quarantesimo anno, e da questo in poi fussono licentiati, e da'l giuramento assolti, quali e meriti. Ne la Gallia nõ dimeno scriue Cesare, che Camulogeno Aulerco, anchor che fosse ne l'estrema uecchiezza non uolse pero in parte alcuna allegare iscusatione, anzi fu conducitore de lo essercito contra Romani, per la liberta de la Gallia, Hircio anchora fa mentione di Vertisco principe de Remi, Capitani de caualli, che sendo talmente uecchio, che a pena poteua reggersi a cauallo, non solamente non allego iscusatione alcuna secondo la costuma de Galli in pigliare il Capitaneato, ma nõ sostenea che si cõbattesse pur sẽza lui. Homero però tutto che dia uacanza da lo essercitio de l'armi a i uecchi, non pero uuole, che si partino fuori de gl'esserciti: perche possono col parlare incitare, & inanimire gl'altri, e giouar col consiglio, Ilche espresse in questi uersi.

Sedeuano a le porte Scee insieme
Vcalego, & Antenore ambidoi.
Di gran consiglio, e riuerendi a suoi.

Popoli, homai per la uecchiezza essenti
Di maneggiar piu l'armi ne la guerra:
L'uno e l'altro potente ne'l parlare
Qual ne la state le cicale argute.
Senza stancarsi mai fan per i boschi
Sopra le querce assise dolci carmi.

Laqual cosa medesima lo istesso Poeta dimostra in Nestore. Ne meno e da esser cõsiderata quell'altra disparita, quando il prouocato e zoppo, o priuo d'un'occhio, o storpiato, o manco di qualch'altro membro, perche lo prouocãte anch'esso deue zoppegare con un piede, ouero accecarsi d'un'occhio, & a guisa de'l suo auersario debilitarsi. Furono alcuni, che non si teneuano poco periti ne l'arte de la guerra, quali diceuano non bastare, che'l prouocatore d'uno, che non ha piu che un'occhio, si ponesse o lana, o d'altra simil cosa dinanzi ad un'occhio: perche non sarebbe per questo la conditione uguale, che perdẽdo un'occhio gli ne rimaneua un'altro & e'l prouocato niuno. Questa openione a mio giudicio e molto ridicula, ne molta differẽte a quell'altra, che uedemo essere in fatto riprouata. Vn corpulento, e grasso contendeua con un scarmo, & asciutto d'auanzarlo ne'l correre, pur che ogni cosa tra loro fosse pare. Disposto il pegno dimãdaua quello, che era pancione, che'l magro toglieffe adosso tanto altro peso quanto egli era per la grassezza sua piu graue. D'altra parte diceua il magro, che'l grasso tanto s'astenesse da'l mangiare, e da'l bere,

E che's'un zoppo o un priuo d'un occhio.

che macerato, & attenuato da la fame, e da la sete diuenisse piu leggiero, che acquilino: che cosi potrebbono contendere di pari. Sono cosifatte cose di troppo sottigliezza: e da'l consentimento de piu dotti co'l tacito uso leuate de la legge de le dodici tauole, ne la quale era permesso il talione: com'elegantemente disputa Cecilio giurisconsulto appresso Aulo Gellio. Parmi essere cosa piu ispediente che se'l prouocatore e priuo d'un'occhio, imputi se stesso, che ha prouocato un'huomo intiero: pero che deuea antiuedere, che'l prouocato potrebbe eleggere una barbuta, che hauesse chiuso quell'occhio, che fusse piacciuto à lui. Il difetto de'l prouocante non dee nuocere a'l prouocato, ch'egli non possa eleggere l'armi à piacimento suo. Ma se'l prouocato hauesse tal difetto: haura legitima scusa di ricusare per la debilitatione de la persona sua: e questa ragione gli compete: altrimenti imputi a se stesso, che potendo: non ha uoluto ricusare il combattere. Ma quando alcuno pò combattere per campione, à l'hora maggiormente si suole ricercare la uguaglianza. E se'l prouocato nõ ritrouasse altro campione, che uno priuo d'un'occhio, il prouocante non combattera se non con l'habito de'l campione, cioe co'l beneficio de la uista d'un solo occhio. E questo e parere d'alcuni, e consentaneo a la legge Longobarda.

DE LA DISVGVAGLIANZA per conto de la nobilta. Cap. XXX.

NAsce spessissime uolte contentione de la parita de la nobiltà: che'l prouocato in Duello istima di potere sotto fuggere, per esser il prouocatore inferiore di grado di degnità: quale iscusatione molti nõ hanno uoluto ammettere. Di questo parere fu quel prudentissimo capitano de la disciplina militare Giouan Giacobo Triuultio. Sendo Generale del Re di Frãcia nõ accetto una tale eccettiõe proposta da un capitano d'insegna di gente d'arme, ch'era stato ricercato da un priuato fante a piede, di cõbattere seco, et gl'haueua intimato il di. Cõcio sia che era scritto ne'l rollo de soldati, era da essere tenuto nobile, perche da la militia nasce la nobiltà. Poni p caso un Re stato preso in guerra da un fantacino priuato, che tocca la paga sua, hor non sera quel Re dedititio di quel mercenario soldato: Chi dũq; pò cõbatter cõ un Re, potra cõbatter cõ un capitano inferiore. Aggiugnesi à questo che sendo il Duello una specie di proua, ne laqual alcuno si sforza di uoler prouar la causa de soi, o propria essere giusta, cõe da'l giudicio ciuile sotto pretesto di questa disuguagliãza nõ saria ripulso, meno deu'essere in questo certame, ne'l qual e soprastãte Iddio giusto giudice: pche apresso d'Idio nõ e accettatiõe di psona, ma tutti sono uguali, E se noi ammettessemo questa eccettiõe, di rado, hauria luoco la pugna de'l Duello, ritrouãdosi pochissimi tra se in tutto, e p tutto uguali Sono alcuni homini honorati, quali eccellono d'honori, e de dignitadi cõferitegli da principi

altri generosi, nobilitati da'l sangue, da l'imagini de soi antecessori: altri nobili, la fama de la cui uertu à le lingue de gl'homini fatto gl'hà illustri. Onde sono detti nobili pche conosciuti sieno, E apresso Plauto, & altri antichi la uoce nobile significa il medesimo, che conosciuto. Dũque a pena che ritrouar si potrebbe, chi in tutto e tutto corrispondesse a'l suo riuale in queste tre specie di nobilta. Hor cosi essendo meglio fia ributtare questa odiosa, e scrupulosa eccetione, e p il giudicio de l'armi giudicare nobilissimo chi maggior cuore dimostrera cõtra'l suo auersario E che fara ad un combattitore, come disse colui.

De l'alto sangue de suoi Drusi Planco
Gonfio: Ne'l giudicio de lo scudo d'Achille disse Vlisse.
Il sangue, e gl'aui, e gl'alieni fatti
A pena chiamo nostri. Giouenale anchora disse La nobilta e la uera, & unica uertude. Si che io stimo uera la sentẽza de'l Triuultio, quale pero deggia essere nondimeno modificata in alcuni casi.

CHE SI PROVOCA VNO A CVI siamo tenuti per debito di ragione naturale, o ciuile rendere honore. Cap. XXXI.

Colui, che da noi per lo editto de'l pretore non po essere chiamato in ragione senza licenza, molto meno potra essere prouocato in Duello. Per la qual cosa quelli, à cui siamo obligati per ragion

gion naturale rendere honore, non deggono essere tratti da noi a'l Duello. Dunque non solamente noi non prouocheremo i padri, & i patroni: ma ne a'l Vassallo, ne al suddito e lecito prouocare a cōbattere il suo signore. Ne giusto e ch'el discepolo prouochi à questo pericolo colui, che gli e stato maestro ne l'armi, non si conuenendo a'l maestro minor riuerenza, che a'l padre. Il filiastro in questa medesima causa non potra prouocare il patrigno: perche non e giusto, ch'ei tragga in pericolo di morte il marito de la madre. Ne sera giusto prouocare il Zio materno: il che e stato approuato da gl'antichi Greci mentre che fauoleggiano Meleagro essere istinto da'l materno tizzone, perche haueua uccisi gli Zii materni. Ne ponno essere prouocati quelli, che per i grādi honori deggono essere in osseruanza de sudditi, quali sono il consolo, il prefetto, il pretore, il proconsolo, e gl'altri maestrati, che hanno imperio, e potesta d'imprigionare. Da'l cui essempio non seranno prouocati i podesta de le citadi de'l tempo nostro, ne i generali de gl'esserciti, ne i tribuni de soldati, che hogidi sono detti collonelli, ne i prefetti de le cohorti, che chiamiamo a'l tempo d'hoggi uolgarmente capitani. Gl'alphieri, & i metatori, che sono detti forieri non hanno questa prerogatiua, non sendogli cōceduta autorita di dire, e d'amministrar ragione. Non e la medesima causa ne i maestri di cāpo: perche sono diputati da'l principe, e ponno astringere altrui. Queste cosi fatte degnitadi quan

l. medicus. C. de profe. lib. x.

l. i. C. de in ius uo.

l. i. ff. eo.

per tempo alcuno è stato suggetto a l'Imperatore, ne adesso riuerisce, ne osserua l'Imperiale maestà, di che adducono queste ragioni. Se uogliano ripetere le cose antiche. Li Franchi primieramẽte discẽderono di Sarmatia in Germania: qual debellata, oppresso l'imperio Romano da li Gothi, fatta lega cõ le Romane legioni, che stauano a'l rheno passarono e fermarõsi in Gallia, quale haueuano preso per forza. Poi d'indi à lunghissimi interualli de tempi regnãte Clotario, ò com'altri uogliono Theudiberto, si fece una conuentione con Giustiniano Imperatore, che Francesi non uolessero dare aiuto cõ l'armi à i Gothi, che esso haueua determinato di cacciare d'Italia: ma che l'uno si portasse uerso l'altro da buoni collegati: che l'Imperatore Romano non hauesse ragione alcuna in la Gallia. De laqual cosa n'e autore Procopio. Se noi habbiamo risguardo à le cose moderne, per una costitutione di Gregorio quinto pontifice fu trasferito il titolo de'l Romano Imperio da Francesi in Germani. Et non e uerisimile cio esser stato fatto, che'l Francese, a cui si deueua quell'honore, quale Gentilitio, sie soggetto a'l Germano: Assai è se interpretiamo per quella costitutione di Gregorio essere stato leuato il titolo de la degnitade Imperiale à Francesi. per che seria iniquo, ch'egli fosse soggetto a'l suo riuale: ne le leggi de Pontefici sogliono sminuire l'altrui ragioni, massime quando alcuna cosa sia stata fermata da le oritioni de gl'huomini, e l'altra

Francesi.

l. i. §. nemo res d acqui pos.

da celeste, è diuino fauore, Che'l Re di franza s'in onge con olio, se uera e la fama, diuinamente mandato da'l cielo. A questi dui uicini sono gl'altri Re

Regi. *gi, de quali alcuni sono inonti d'al pontefice Romano, quali son l'Inglese, il Siciliano, il Hierosolimitano. Questi credesi hauere hauuto l'amministratione quando sono coronati di corona d'oro: quale e successa in luoco de la diadema cio e de la fascia di lino di cui gl'antichi Regi si cingeuano il capo. Dopo*

Duchi. *questi in grado sieguono li Duchi; de quali alcuni sono adornati di regia potesta, quali sono il Duca di Melano, di Borgogna, e l'arciduca de la Pannonia superiore, che chiamiamo Austria. Questi per le insegne de soi maggiori hanno autorita di portare corona. Alcuni altri non sono tali, che tal'hora sono costituiti da Pontefici Romani ne'l Ducato di Spoleto, ne la Marcha d'Ancona, & in altri luochi. Questi sendo soggetti a'l Papa, e soggetti a l'al*

Marchesi. *trui leggi nõ portano corona, ma il birro. A presso questi uãno i Marchesi, nome Germanico, che significa à loro maestro de cauallieri: perche quelli chiamano Marca il cauallo: onde Marcomani uogliono dire i popoli potẽti di caualleria: e Manoboduo Re che haueua il corpo come un cauallo. E'l triplicato ordine de cauallieri fu detto Trimarcisia da que Celti, che erano in l'essercito di Brenno, Pausania autore. Marchare ancora in lingua uolgare Frãce*

Conti. *se uuol dire caualcare. Siegueno i Conti, in latino Comiti, perche erano mãdati de la Comitiua di Ce-*

fare à reggere qualche prouincia, o parte d'essa prouincia. Ma queste degnitadi, che da Carlo magno, e da figliuoli erano conferite à quelli, che amministrauano in nome de'l principe, passarono poi sotto i Germani Imperatori in titolo di propria potestà, & autorità. Inferiori à questi sono uulgarmente hauuti quelli, che chiamano Baroni, cosi detti da la grauita per deriuation Greca. Ne la lingua latina questa non si troui: se non che ne le antichità per lo piu si piglia per cognome. Quelli che dicono d'hauer trouato questo nome apresso M. Cicerone in le pistole ad Attico, non potranno mostrare, che in quel luoco si tratti d'alcuna degnità. Baldo V. o de primi tra nostri giurisconsulti istimò esser illustrati di questa degnità tutti quelli, à cui sia stato da'l principe conceduto alcun Castello, o Cita con mero, e misto Imperio, Ma io sono d'altro parere: che sappiamo in Germania, & in Francia essere solamente detti Baroni quelli, à cui special mente sia stata conceduta questa degnità sopra la giurisditioni de le Castella. Sono i Capitani, cosi detti in lingua Italiana, quali chiamano Francesi Vassi, Vassalli Valuassori: onde appare questa uoce essere sarmatica nata da i Salii, quali furono i primi progenitori de Francesi. Ond'hebbe il nome la legge Salica. Questi, che hanno mero, e misto Imperio sopra qualche uilla concessagli senza titolo di maggiore degnita, sono uassalli de Principi. E per che apresso noi ne l'autentico habbiamo quattro

Baroni.

Bal. in c. in notuit de elec.

Capitani.

Vassi. Vassalli.

gradi di degnità, sopr'illustri, illustri, spettabili, clarissimi: si suole cosi distinguere. Il Pontefice Romano, e l'Imperatore sono sopra illustri, ne'l cui numero giudico da essere posto il Re di Francia, adeguando l'Imperiale degnità, e non l'osseruando in tutto'l Regno suo in alcuna cosa. Tutti gl'altri regi sono illustri, ne'l qual loco possonosi à giudicio mio porre i Duchi coronati, e non soggetti ad altrui leggi, ne in fatto temono de la potenza l'Imperatore, come il Duca di Milano, d'Austria, di Borgogna, di Bertagna: spettabili si credono essere i Duchi, i Marchesi, i Conti, & altri chiamati Principi: pur che la degnità loro prendino da l'Imperatore. Quelli, che sono stati costituiti da principi di piu basso grado, sono da essere annouerati tra questi altri di sotto, Clarissimi sono i Conti fatti da i Duchi, & i Baroni, & i Valuassori, & altri simili Signori di uille. Questo è chiaro, che coloro, che meno ciuilmente uiuono, e non fanno professione de soldati, ò sono rimasi priui de soi beni, si deggono istimare dicaduti da questi gradi di dignità. Per laqual cosa sendo in alcuni luochi di Lombardia molti, che s'arrogano titolo di Marchese, ò di Barone poi ne la uita, e ne costumi loro poco ò nulla differenti sono da uillani. Questi denno essere hauuti per ignobili. Però in questa cosa è molto da tribuire à la consuetudine, quale per lo piu in ogni luoco non e sempre quella una istessa. Per laqual cosa in Francia i Conti precedono i Marchesi: è di

molto ualore la principale concessione. E conciosia che tutte le dignitadi pendano da l'arbitrio de'l Principe, s'ei uuole po adornar di tal dignita un Barone, che serà antiposto à i Conti: ne quella openione de'l uulgo milita punto. Da laqual mossi alcuni istimarono, quello propriamente essere uero Conte, che sotto di se haueua dieci Marchesi: e uero Marchese che commanda à dieci Baroni: e uero Barone, che sottoposti haueua dieci Capitani. Si deggono guardare le patenti, ò priuileggi, che s'habbino de le loro degnitadi, e da quelle giudicare, qual deggia essere preferito.

SE'L MAGGIORE E PROVOCATO DA LO INFERIORE. Cap. XXXIII.

QVivi hora è da uedere s'alcun maggiore è prouocato da un'inferiore: come per essempio, s'un Duca fusse prouocato da un Conte, di ragione potesse ricusare il combattere. In questa controuersia paionmi tanti huomini, e tanti pareri. Colui, che scrisse in la lingua Lemonicese, & in rima de la materia de'l Duello, dice non potere essere ricusato: di questo medesimo parere fu il Signor Giouanni Giacobo Triultio, come dicemo di sopra. Il contrario stimarono, quelli che hãno interpretato le constitutioni de Longobardi: perche in quella legge si ricerca l'uguaglianza: però in quello molto cautamente è stato prouisto, che un Conte prouocato da

uno inferiore possi combattere per campione: mal che accadeua ciò fare, se la legge propulsaua i prouocatori de nobili. Paride Neapoletano distingue: se alcuno da la quarta generatione de suoi maggiori sia nobile, ch'egli possa prouocare qualunque Duca, mentre che sia per uendicare alcuno riceuuto oltraggio: perche per rispetto de l'ingiuria fatta, pare da lui approuato per ligitimo combattitore, e fatto habile par suo, altrimente non possi combattere con lui. Ma questa openione per le nostre leggi non e probabile: conciosia che l'ingiuriatore habbia approuato con la sua ingiuria il prouocato à Duello, piu che a'l giudicio ciuile: e massime che ragion ciuile le persone illustri possono diffendere per prouocatore la causa sua ne'l giudicio criminale de le ingiurie. Arrogasi à questo, che'l Duello è stato ritrouato per uenire in cognitione de la uerità in cambio d'essamine, e di tortura. Ma contra gl'huomini illustri, e clarissimi non si procede à la tortura. Meritamente io stimo che si deggia tenere il contrario: percio che tra li gradi de le degnitadi u'è anche qualche ordine: ma il mio parere è, che quello, che sia ne'l medesimo grado, anchor che fusse d'ordine inferiore, non possa essere in Duello ricusato. Dunque un Conte non sarà ricusato da un Marchese, da un Conte, perche tutti sono spettabili. Ma se fusse di grado inferiore, per la disparita penserei, che si potesse ricusare. Che non pare, che si deggia concedere ad uno Valuassore, o ad un Barone di prouo-

l. fi. C. de iniur.

l. senatũ. C. de dig.

care i grã Marchesi. Chi è nobile sino da la quarta generatione, parmi che serebbe assai a dire, che potessero combattere cò i clarissimi. Sendo questo l ultimo grado, e poca disparita questa eccettione non haurebbe in tutto luoco, & in cio sieguò Paride.

S'VN RE POSSA PROVOCARE un'Imperatore. Cap. XXXIIII.

DA le cose, che habbiamo detto di sopra si ponno terminare alcune differenze; qual è quella. Se ad un Rè sia lecito prouocare uno imperatore ne'l dubbio de'l Regno? Se questo Re non e soggetto a l'Imperatore, e non si gouerni per le leggi Imperiali, creggio che gli sia lecito, e questo medesimo sentono la maggior parte. Ma se un Rè coronato possa essere prouocato da un che non sia coronato? questo occorse in fatto, e fu dubitato assai. Renato d'Angiò gueregiando con Alphonso de'l Regno di Sicilia gli mando il guanto sanguinoso de la battaglia, due cause erano allegate in eccettione: L'una chè Renato era coronato, Alphonso nò: l'altra che Renato possedeua, Alphonso haueua solamente il titolo di Rè. Nondimeno fu approuato per autorità d'huomini sauii, e prudenti, che la disfida era giusta: conciosia che la corona non accreschi dignitade, e la posessione de'l dominio pigliata per Renato, qual diceua Alphonso pertenere a lui, non faceua peggiore la conditione sua. Ma se

un Conte, che in tutto, e per tutto non rendi ubidienza altrui, e ritenga luoco di supremo principe possi prouocare un Duca? Se questo Conte fusse stato longo tempo in possessione di questa sua giurisditione, crederei che sì: altrimente chi di fatto s'è tolto di sotto l'altrui leggi, & a'l principe suo ha fatto quasi come furto di sè stesso, non sia per cio riputato di miglior condione.

Che dì i Palatini.

Ma che diremo di quelli, che ne la corte de'l principe hanno diuersi ufficij, quali sono il prefetto de'l pretorio, che Francesi chiamano gran contestabbole: i maestri de soldati, che nomano Marescialli, il primicerio de'l cubiculo detto gran Camariere: il Prothospatario, che dicono gran scudiere. Essendo per le nostre leggi difinito, quali sieno i gradi de le degnitadi di ciascuno, diciderassi tutto con la sou radetta distintione. Ma che sia, se un soldato rustico prouoca un nobile, qual' pero non sia in grado alcuno di degnità. S'egli non e licentiato da la militia, non si deue accettare alcuna sua scusa: perciochè quanto hà conseguito da'l sangue de suoi progenitori, il soldato sè lo hà acquistato con la propria uertude. Da militia nobilità l'huomo, e de rustici nascono fortissimi soldati, come scriue Flauio Vegetio. Di che apresso gl'antichi sono chiarissimi essempi di Mario, apresso Moderni di Gatamelata, di Nicolò Piccinino: e de molt'altri che felicemente passarono da l'aratro à l'armi. Ma se'l soldato non sia piu obligato, & habbia hauuto honesta licen

Doc. in l. I. de off. eius cui.

za, giudico il medesimo, perche cõseguisce i priuileggi de Veterani. Intendendosi però se sia stato licẽtiato, perche la sua republica nõ habbia piu bisogno de l'opera sua, per la pace fatta, nõ combatterà, se nõ si proua, ch'egl'habbia militato p diece anni, chi p dieci anni hà datto opera lodeuolmẽte à qualche uertu, s'hà acquistato la nobiltà, e cosi parue à Paride, la cui openione nui istimiamo essere uera in questo.

Bar. l. quotiens. C. de dig. lib. xii.

QVANDO SIA LECITO DARE il campione. Cap. XXXV.

HAuendo noi di sopra annouerato piu casi, ne quali pò licitamente il prouocato ricusare il cõbattere, horà uerisimilmẽte si pò dubitare, se per un'altro potrà procurare al meno la difesa di se stesso, e s'egli darà, come uolgarmẽte si dice il cãpione. Ne la legge Longobarda prouasi, quãte uolte il prouocato à Duello allega se essere impedito per giusta causa, ò dice il prouocatore nõ essere suo pare, che i pò mettere un'altro in suo luoco, à cio che non si differisca il cõbattere, e perche i delitti cõmessi non paiano impuniti. Sera il campione uguale a l'auersario che ha da cõbattere seco, non macchiato d'alcuna infamia, ne che altre uolte sia stato uinto in steccato, e giurera, ch'egli crede, che quello, per cui combatte, habbia ragione, e per lui la giustitia fauoreuole. Furono alcuni quali istimauano meritamente potersi ricusar colui, che è ditenuto in qualche pec-

cato mortale contra Dio. Fortissimo argomento pare à fauore di questa openione che'l uasallo, qual deue dare aiuto a'l patrone in guerra: per la giurisditione concessagli per causa de la fede: giustamente pò essere priuato de'l beneficio, se e apostata, cioè abandonatore de la fede: che meritamente pò ricusarlo per compagno in guerra, chi è reo di tanta sceleraggine, à cio che egli per il peccato de la'ltro, non uenga à patire qualche male. Ma io non uego come ciò possa essere, perche chi hà eletto, uolontariamente hà eletto, e da niuno e stato costretto à fare elettione de un scelerato. Colui, contra chi è per combattere, non pò fare questa opositione, che glie per giouare: egli dee hauer piacere che contra lui entri in un steccato persona, cui speri non poter schifare la uendetta de Dio. Puote dunque bastare, s'un macchiato di qualche infamia apresso gl' huomini graui, non sia campione, lasciata à i Theologi la cognitione de peccati mortali: Certo è, che se'l campione sera uinto, e renderassi, che farà prigione il suo principal Signore, se non si rendera, ma farà il suo auersario con l'armi in mano confessare essere uera la sua intentione, il suo principale lo haura per uinto, e per disdetto, E questo s'osserua in la legge Longobarda, & in la costitutione di Federico apresso Siciliani. Quelli, che sono sogetti a queste leggi, potranno a mio giudicio far'altre determinationi. Percio che colui, alqual e di ragione compare la eccettion dilatoria, è costretto litigare

Tfet. c. qui clericus si uasal. feu. pri.

per procuratore, giusto timore sera de'l prouocato à non confidare ne l'altrui mano la sua salute, il suo honore. Se quante uolte si tratta di publico delitto, nõ s'ammette il procurator in causa, perche si presume che'l patrone istesso con piu diligenza difendera la causa sua quãto maggiormẽte e da dire in questo cosi fatto giudicio, soprastando assai piu graue pericolo a le parti in Duello. Il mio parere, e che p le nostre leggi niuno possa essere sforzato a cõbattere per campione. Ma perche trasferito'l Regno de Longobardi de'l tutto sono tolte uia le loro leggi, e da'l contrario uso de gl'huomini anullate a fatto, pero non ho giudicato utile, ne necessario quiui annouerare, tutti que'casi, per i quali secondo le Lõgobarde leggi e lecito combattere per campione.

SE'L PROVOCATORE S'APARECCHIA À LA UIOLENZA NON OSSERUATE L'ECCETTIONI. Cap. XXXVI.

Fia detto à bastanza fin qui da le eccettioni, quali ribattono il prouocante da'l singolar certame. Ma perche tal'hora si ritrouano alcuni huomini furiosi, e bestiali, che fanno l'orecchia sorda à cosi fatte eccettioni, ma s'apparecchiano à l'armi, e minacciano di uoler ualersi de la forza. Come si prouedera in questo caso à la sicurezza d'uno: Sopra habbiamo dimostrato il modo, come procedere si deggia secondo la militar costuma. Ma di ragion ciuile Sopra, c.13

Io penso, che'l prouocato procedera rettamente, & ordinatamente, se andera a'i giudice, e dimandera, che gli sia proueduto per l'ufficio suo. Quante fiate auiene che alcun tema, che gli sia fatta uiolenza, a l'ufficio de'l giudice conuiensi astringere, a dar pegni, ò sigurezza à colui, de la potenza e fiero animo de'l quale hanno udito la querela, ch'egli nõ fara in quanto à se direttamente, o indirettamente, che l'attore nõ possi ouunque praticare sicuramente, e che p niuna maniera lo inquietarà. Ne in questo caso crederei, p la grãdezza de'l pregiudicio bastare la promessa rata p forza. E nõ importa per colpa di cui sia principiata la rissa, ò d'onde sia nato il timore: sempre deuesi prouedere, che nõ sia fatta uiolenza ad alcuno, pur che questa paura habbia dubitation probabile. Il perche se non uorra dar cautione di modo alcuno, toltigli i pegni permãga ne la sua ostinatione il giudice deue dare a quello che e ricorso a lui famiglia idonea, & a bastanza à spese de'l auersario, a ciochè si possa difendere cõtra questi militi gloriosi. Il medesimo stimerei, che si facesse, se p la smisurata temerita di costui paresse al giudice da nõ deuersi credere a la fragilita de la cautiõ presta ta. Poni questo sgomẽtitore e tale, che la ragione nulla po cõtra lui: ò pch'è di maniera pouero, che nõ gli si pò leuar robba, ò talmẽte partiale, che di lui temono li maestrati, Sera lecito in questo caso a'l prouocato ad una occasiõe offertagli ammazzarlo. Nõ è dubbio apresso noi p humana ragione essere lecito

Ias. l. si sup. C. de trans.

l. ut vim de iust. & iu.

ribattere la forza cõ la forza, e p difesa sua, seruato pò il tẽperamẽto de la defensione uccidere il suo nemico. E questo nõ solo si deue osseruare, quãdo si tratta de la defensione de la uita, e de la robba, ma anchora qñ u'è lo interesse de la fama, e de la riputatione, laquale apresso gl'huomini seueri nõ è men lieue, che la uita istessa. Ma se fusse chi in cio eccedesse il modo, nõ deuerebbe esser punito de l'homicidio, ma de lo hauere ecceduto il modo, ad arbitrio de'l giudice. Per laqual cosa se'l prouocato mosso da giusto timore, temẽdo di nõ essere ucciso, preoccuparà, et ucciderà cotal homo fattiso, e ricusãte d'ubidire le leggi, è cosi uẽdicato si sera di colui, che parlaua de'l honor suo nõ giudicherei, che fusse da essere castigato p la legge Cornelia de sicarijs, ma solamẽte esser punito, p il modo ecceduto de la uẽdetta ĩ qual che piu lieue pena, come d'essere bãdito à tempo. Bald. l.1.C quando lic. sine iud.

INDOVINATIONE QVAL DE dui habbia da esser vincitore. Cap. XXXVII.

Resta hora, che nui ualichiamo ad insegnare quelle cose, che põno occorrere, qñ alcuno s'è risoluto di uoler entrare in steccato, e far la co l'armi. Soglieno alcuni andare à gl'astrologi, à Phisionomi, interpreti de sogni, & altre sorti de simili indouini: e grãdissimo guadagno ne traggono questi Eruscatori, Cocioni. Et in prima questi che fanno le riuolutiõi secõdo la dottrina di Giulio Fir-

mico, e d'altri di questa professione osseruano l'hora in laquale alcuno e nato, e d'indi racolgono qual rimara il uincitore. Gl'interpreti de sogni seguaci d'Artemidoro d'Arnaldo e d'altri simili scrittori: e se uedranno alcuno animale in sogno, da la maniera de lo insulto, e difesa anche essi fanno i soi apotelesmi: pche come dice Homero, l'insogno e da Gioue. Narra Cornelio Tacito, che sendo Ceccinna p cōbattere cōtra li Romani spauētato da una dura quiete uide insogno Quintilio Varo di sangue macchiato, & uscito de la palude, ma chiamandolo à lui, e porgēdogli la mano lo rimpulse. Se egli hauesse cōsentito, hauria hauuto rato lo augurio de la suprastāte calamita. Quelli, che professione fanno de le cose naturali dicono, s'alcuno ritenesse in bocca una pietra detta Alettorio, qual nasce ne'l uentricello de'l gallo, ch'egli saria inuincibile in Duello, il che approua Marsilio Ficino anchora. Altri istimano, che ciascuno, che porti ne la celata una impresa, che chiamano sigillo d'Ariete, sia inuitto. Certi atribuiscono questa uertude à l'herbe, tra le quali principale e la Peonia, e l'Artemisia. Gl'herbolari istimano esser di grā uertu l'Hiperico appresso a'l collo, qual' herba alcuni la dimādano herba di San Giouāni, altri pforata, altri cacciadiauoli: pche ha molta forza di guastare gl'incāti, e le malie. Hebbono Romani anchora uersi magici, co quali l'uno e l'altro Decio s'auoto, e cōsegui uittoria de soi nemici. Hebbero, i Tartari Scithi, quando portauano il suo stēdardo,

su'l quale era scritto. X. lettera Greca, cō una horribile imagine, d'onde usciua fumo, nebbia, & insopportabile puzza: e cosi uincitori superarono i Poloni, & Henrico secondo loro capo, ne gl'anni di Christo. M.CC.XLI. Hebbero, & i suoi Soriani, de quali era Anthiocò Re, che per questa cagione fu cognominato Soter, perche col segno del suo uessilo sperse i Galli andati ad annoiare l'Asia, e canseruo i suoi. Sono poi alcuni, che quando entrano in steccato, con un salto trauarcano l'entrata, e cosi fanno riuscire uano ogni incanto de'l suo auersario: è questo è passato ne la commune persuasione, che si possino per l'arte maga fare incantesimi, co quali resta abbagliato, e distenuto colui, che co'l pie de haura calcato il limitare. istimo ciò essere stato tratto da la Pharmaceutria di Vergilio.

Quali adesso io ne'l limitare istesso
Terra ti do ne'l grembo questi pegni
E mi deggono Daphni.

Nondimeno per la legge Longobarda è stato ritrouato rimedio contra queste arti magiche: è uietato à quelli, che uogliono ire à combattere in steccato herbe, od altri simili ueleni legati adosso. E cio deue essere molto bene, e con ogni diligenza da i giudici, ouero da gl'auocati inuestigato, e trouandosi alcuna cosa la gittano. Apresso gli fanno per giuramento affermare, che non hanno procurato cosa alcuna, che pertenghi a l'arte maga.

QVEL, CHE S'HÀ A FARE, quando sono condotti in campo. Cap. XXXVIII.

CHi uuole entrare in steccato e necessario, che sia perito ne'l arte de lo schermire, à cio che cõ l'arte, e cõ l'industria sappia schifare i colpi, e ferire il nemico. Erano anticamente i Lanisti, che insegnauano quest'arte à i sõi gladiatori. Erano i Chironomi, che haueano le ragione de gesti di mano. Erano gl'Acrochiristi, la cui cura era di mostrare la destrezza de'l corpo con la cima de le mãni, e de piedi. Chi dunque ha da combattere, deue áuer seco questi tali, et essercitarsi in armeggiare, et in ciò usare l'opera di psona, cui habbia egli p fedele, à ciò che nõ habbiano à far sapere à l'auersario, cõ qual' armi piu gli piaccia di cõbattere, & in cãpo uenga piu di lui in quella sorte d'arme instrutto. Come nela guerra molto importa, e gioua à sapere i consigli de'l nemico: il medesimo è da cõchiuder in q̃sti Duelli. Ma nõ poco è utile sapere la natura, la gẽte, & i studi de'l suo nemico. Perche di quinci si fa cõgettura, e giudicio, che di raro falla. Quelli, che sono sanguigni, e colerici, anchor che fussero adusti, sono piu costãti ne'l cõbattere: quelli uniuersalmẽte sono quasi tutti i popoli de la Europa, che dichinano à mezzo di, ouero ad Occidẽte Spagnoli, Guasconi, Salyi, Italiani, Greci. Li Flẽmatici sono p lo piu di maggior statura e di maggior forza, ma pigri se non sono desti da l'ira, com'è la maggior parte de'l Set-

tētrione:tra quali po ſono molto ſtrenui quelli,che habitano i mōti.Ma e molto piu la uertu de l'arte,e de la eſſercitatione:da q̄ſta ꝑ lo piu ſono ammēdati i uitij de la natura:come ne i Flēmatici la tardezza, è poco animo. Li colerici ſono preſti,impetuoſi. Gl' aduſti hāno ottuſo ingegno,et una certa ruſtica durezza. I Sāguigni ſono temerarij, e piu animoſi di quello che ſi cōuerebbe. Queſto deue anch'eſſere in conſideratione di ueſtirſi arme accomodate a'l corpo che non lo ſtringano, Come l'armi troppo larghe s'inſaccano à la perſona,coſi le ſtrette faticano le membra, e ritengono il fiato e per la difficulta de lo ſpirare ſtrangolano il combattente. Ho conoſciuto ualoroſi cauallieri,mentre oue ſtudiano a la polidezza ſi fanno talmente ſtretti ſotto l'armi, che loro e uſcita di mano la uittoria. Tra quelli fu quella pſona ſegnalata di Hiacintho Simonetta Melaneſe che cōbatte cō Baiardo Frāceſe, ne'l tēpo che da prima uēne Frāceſi in Italia, manifeſto preſagio de la ruina Sforzeſca che, ſegui dopo incōtinente. Quello,che hà la elettion de l'armi deue cō diligēza oſſeruare d'eleggere armi uguali à le forze ſue,e nō coſi idonee à lo auerſario. S'egli ſera di grā forza, e di grā ſtatura, il ſuo nemico piu debbole,ma piu deſtro,deue eleggere armi piu graui,ouero deue cōbattere a cauallo armato da huō d'arme,ouero coperto di maglia co'l guāto di ferro in la finiſtra mano, cō cui poſſa facilmēte dar di mano a'l picciolo ſuo auerſario,e cō mano preſolo getarlo ꝑ forza in terra à

cioche egli allontanandosi con qualche arte nõ gl'esca di mano. Quello, che sera di picciola statura potra ne le sue armi fare attaccare le nauagge, che taglino da tutte parti, nè la celata, ne spalacci, accioche l'auersario suo nõ gli possa dar di mano: e se per auẽtura lo prendesse, abassato il capo gli desse de la põta de la nauaggia ne'l petto: che p cõsuetudine militare questa sorte d'armi nõ e riprouata. Come neanche ad un'buomo di grã statura nõ è probibito cõbatter co'l capo scoperto, et in questa guisa far peggiore la cõditione de'l suo nemico. Potrei annouerare in cio molte piu altre cose, ma perche pertengono piu a schermitori, che à dottori di legge, studiosamente le trapasso.

QVALI ARMI POSSONO ESSERE elette. Cap. XXXIX.

SPessissime uolte si disputa de la elettione de l'armi: ma li scuti, e li bastoni sono conceduti da la legge Longobarda, come piu fiate è stato di sopra detto da noi. Ma quella legge, quale ha cõceduto il Duello per causa di proua ciuile, non tãto deue si estendere, chell'habbia luoco, quando si combatte per la uita, per l'honore. Piu retta parmi la commune consuetudine de tutti, che si possi fare elettione di quella sorte d'armi, che piu piaccia, usata da i giusti soldati su la guerra, quali sono coltelli, spade, pugnali, mazze di ferro, rõche, corsesche, partigiane,

Gl. §. fin. de ali. feu. pa.

lance, spieti. Ma deggonosi usare archi, e saette: Homero antichissimo poeta dice i Greci esser stati prouocati a singular battaglia da Alessandro Paride, quale haueua à le spalle una pelle di Pardo, et un'arco pendēte, et il coltello. Ma sendo esso il prouocatore, nō sarebbe stata legitima la scusa de Greci, quali gia haueano prouisto cō che sorti d'arme era per cōbattere. E bēche ci tiri in cōtrario parere, quādo uene a le mani cō Menelao, Homero medesimo nō dice, che hauesse l'uso de le saette, ma solamēte de l'hasta. Onde apresso noi stimarei, che nō si potesse eleggere cotal sorte d'arme. Sendo massime prohibita l'arte de arcieri, e de balastrieri p li canoni de li Pōtefici Romani sotto pena di scōmunica, nō pur che sia giusta la elettione di tal sorte d'arme. Ilche tanto maggiormente e da dire in questi schioppi, & archibugi, & altre tal'armi, che sono di getto, quali sono stati inuentione de'l diauolo per distruttione de la specie humana. Credibil cosa e, com'alcuni istimano, che'l medesimo sentisse Virgilio, quādo scrisse per questa medesima cagione ne l'inferno punito. c.i.de sagit.

Salmoneo uidi patir crudelmente,
Mentre che'l folle con la sua caretta
E con la fuga de caualli suoi
Vuol'imitar de'l gran Gioue le fiamme,
De'l Cielo e i tuoni, e i nembi, e i lambi, e'l fulmine
Non imitabile.

E permesso, che si possi combattere co sassi anchora. Perche ne gl'esserciti de gl'antichi u'erano i

fiondatori, e Balearici: e sotto questa uoce telo istimano i giurisconsulti, che sieno compresi i sassi anchora. Ma approueremo noi l'essempio di Pittaco Mithileneo, qual fu uno de sette sapienti de la Grecia, perche nō paia, che giudichiamo uscire in Duello se non i caligati? Questi hauendo à combattere con Phrinone Capitano de Atheniesi, che ne la celata haueua una picciola imagine d'un pesce, portò ne lo steccato una rete, dicendo ad alta uoce, che uolena andare à pigliare un pesce, cosi lo auiluppò in quella rete, da cui non si seppe mai districare, & uccifelo. Veramente io penserei, che si potesse concedere. Lecito è a'l nemico con qualuuque modo arte, ingegno uincere l'auersario suo. Questi chiamanosi stratagemi, de qnali ampissimamente scrisse Polieno Macedonico appresso Greci, & appresso noi Giulio Frontino: e trouandosi l'opere de l'nno, e de l'altro. Se dubbitato hauesse di questo dal principio poteua dimandare che gli fusse data un'altra rete e penso, ch'egli fuse stato udito, e compiacciuto: à cio che si fusse seruata la parità de l'armi, ne è dubbio alcuno in tale caso, che sotto questo uocabolo arme non si possa contenere anchora la rete.

Ma che s'un prouocato disarmato con la sola spada si presentasse al steccato, e uoglia combattere con questa maniera. In ragione io non crederei, che si potesse ricusare questo abbattimento, ma penso bene, che'l Signore, qual'hà assicurato il campo, rettamente farebbe, à non lasciargli combattere in

così fatta guisa. E sono in ciò essempi d'huomini prudenti, che hanno riprouato questo habito, come piu conueneuole à ruffiani, che à soldati ualorosi. Se pur'alcuni maestri peritissimi de lo schermire, per la sola emulatione de l'arte uenissero in steccato in questa forma, non penserei, che fossero prohibiti, perche cotesti tali principalmente contendono de la drestrezza de'l corpo, e per dimostrare la eccellenza loro de l'arte. Questa è commune openione, che ad huomo nobile, e generoso piu si conuenga combattere à cauallo, & armato, che à guisa di priuato fante mercenario: sendo la militia equestre secondo le nostre consuetudini piu degna, & in piu frequente uso de nobili. sogliono regolarmẽte, se non è altra conuentione in contrario, i prouocati portare in cãpo arme radoppiate pari, perche i maestri, ouero auocati, che sono detti padrini possino ad arbitrio suo eleggere una per uno darle à i suoi combattenti.

DE LI MAESTRI, OVERO AVOcati de Duelli detti uolgarmente padrini. Cap. XL.

SOno i maestri, ouero auocati de combattenti, che'l uulgo chiama padrini, huomini di grãd'openione in l'arte de la guerra e che fanno professione de la scienza de l'arme. L'opera di costoro è sommamente necessaria à i combattenti: per

che se alcuna differenza, o dubbio nasca, oltra la risfa de combattitori, essi tra se la diffiniscono: hanno a guardare molto sottilmente la uguaglianza de l'armi, pongano lo steccato si, che sia senza fraude d'alcuno, lo percorrano tutto inanzi indietro, e da tutte parti: nanzi che si combatta dieno a'l suo combattente tutti i consigli, tutti i ricordi: e ne lo steccato istesso facciano ogni diligenza, che seco non habbiano quello che per le leggi non è lecito, Breuemente facciano in questo certame, quanto ne giudicij sogliono i prouocatori, e gl'auocati. Tal'hora hò ueduto dubitarsi, quando questi padrini tra se di parole contendono per difendere i suoi combattenti, e l'uno hauesse l'altro prouocato in Duello, se lecitamente si possa ricusar di combattere. Questo piace a tutti gl'huomini prudenti, che sia lecito ricusare anzi questi padrini persistendo ne l'openione de'l uoler combattere, niuno buon principe gli deuerebbe assicurare il campo: perche è contra la publica utilita, che d'una lite nasca un'altra lite, e d'una guerra un'altra guerra si perche anchora piu ritenutamente, e piu freddamente s'esserciteria l'uffitio de'l patrino, qual deue essere libero, & in tutto rimosso da ogni timore, quando temesse d'hauere ad essere chiamato a Duello. Aggiugnesi a questo che l'attione de'l giudicato in ragion ciuile non è mai data contra l'aduocato, procuratore, e tutore: e non e lecito questi pericolar de'l suo. Sendo a'l patrocinio d'una causa importante nanti a'l Duca di

Melano Francesco Sforza duo giurisconsulti di grã fama. Il Iasone, e'l Curtio, e dicendo il Duca merauigliarsi, come in una lite duo tanti huomini fussero di si contrario parere: era però necessario, ch'un solo di loro s'appigliasse a'l dritto. Rispose il Curtio. Ottimo Principe la parte, ch'io ho tolto a difendere, e giustissima, e uoglio diponere mille scuti d'oro, se non è cosi. A cui Iasone. Guadagnando tu in questa causa un paro de scuti, e tu ne uoglia risigare mille in euento de'l giudicio, tu dei pur sapere, per le nostre leggi che si fa essecutione contra gl'aduocati, perche non litigano de'l suo, ma de l'altrui: onde assai dimostri non essere huomo di giudicio. E come in cio fatto hai conoscere a'l principe l'imprudenza tua, di quinci sua eccellenza pò trarne fortissimo argomento, che tu non sappi anche discernere, chi habbia ragione in la causa principale. Rise il Duca de la contentione de gl'aduocati, e confessò, che nõ si daua assecutiõe cõtra loro, Antichissimo è stato l'uso de padrini, come dimostra Homero ne'l terzo de la Iliade, dando per padrino Hettore a Paride, & Vlisse a Menelao, e fugli.

Misurar primo il campo, e porre i termini
Metter la sorte in una uaga e adorna
Celata qual'il primo habbia di loro
Contra l'altro lanciar l'hasta ferrata.

E soggiunge incontinente.

Volgendo gl'occhi in altra parte il forte
Hettor uerso sozzopra la celata,

E la sorte de l'urna usci di Paride.

Ne quà uersi merauiglioso è, che'l poeta non attribuisse l'ufficio de la sorte ad Vlisse piu tosto, che era per il prouocato, conciosia che soglia essere piu fauoreuole il padrino de'l reo: eccetto se non uogliamo dire, che habbia hauuto rispetto à la causa generale de la guerra. Percio che i Greci haueuano mosso guerra à i Troiani, e però erano prouocatori. Laqual cosa penso che si possa giugnere a quello, che habbiamo scritto sopro assai scrupulosamente de'l discernere il procuratore.

DE'L DI DE LA BATTAGLIA: e che s'un di loro uerra tardi in campo. Cap. XLI.

SEcondo la nostra consuetudine la elettione de'l tempo s'aspetta a'l prouocato, però egli dessignera ad arbitrio suo il giorno, ne'l quale e l'uno, e l'altro si conduca in campo. Questo dì serà naturale, cio è da'l nascere a'l tramontare de'l Sole. E benche alcuni istimino essere fin'à l'apparir de le stelle, nondimeno la piu approuata sentenza è, che semplicemente s'aspetti il Sole à monte. Hauendo promesso il prouocatore di prouare la sua intentione in quel dì, da essere eletto per il reo: s'egli non haurà uinto l'auersario, non si dirà che habbia compito, à quanto era tenuto: e meritamente deu essere hauuto per uinto, ne piu è da tentare

Luc. de pe. l. i. C. vt arm. us. lib. xi.

Bald. cap. I. de pe. te.

la fortuna. Quanto dunque piu tardi arriuera il prouocatore a'l campo, tanto sia peggiore la sua conditione. Ma se'l prouocato tardi arriuasse, e'l prouocatore per la sopraueg nente notte non potesse finire di prouare la sua intentione stimerei in quel caso, che tanto gli fusse rifatto de'l tempo, quanto per colpa de'l reo gli fosse stato sottrato. Ne perche tardi sia uenuto il reo, pero é da giudicare contumace: sendo per le leggi di sposto, che, colui, qual é piu tardi uenuto, non partito pero anchora il giudice da'l tribunale, sia restituito in integro contra la condannatione. Il medesimo è, se'l giudice si leuasse da'l tribunale: percio che il fatto de'l giudice non deue nuocere à la parte. Di quinci si po dicidere quell'antica differenza, qual'in fatto auenne. Carlo Re di Sicilia haueua prouocato à Duello Pietro d'Aragona. & erano conuenuti di combbattere in Guascogna à Bourdeus. Al giorno dessignato Carlo s'appresento a'l campo, & à l'hora undecima nanti'l tramontare del Sole non credendo, che piu il suo auersario ueniſſe a'l campo, parti insieme co'l giudice, & accuso la contumacia de'l nemico suo, che non era uenuto. Allontanato che fu Carlo sopravenne il Re Pietro, e parimente accusata la contumacia de'l nemico, e disse ch'era egli restato uincitore. Dubitossi, qual fusse di dui piu giusta causa. Se fusse uenuto, mentre che'l giudice sedeua, non è dubbio alcuno, che Carlo si poteua pronõciar con-

l.ii.ff.si quis cau.l.diuus d i inte. resti.

tumace, perche deueua aspettare il tramontar de'l Sole, che se in quel mezzo fusse uenuto il nemico, ei fusse stato parato a'l combattere, e trarotto il combattere per il successo de la notte, hauesse errato, che un'altro di gli fusse stato restituito. Ma sendosi partito il giudice, à pena che si po imputare à Carlo la colpa: ragioneuolmente si deueua statuire un'altro giorno, pche erano stati impediti d'al fatto de'l giudice. Ma in questo caso sendo ad ambidoi costituito un'altro giorno a'l combattere, ne hauendo accettato il Re Pietro, dicẽdo che era egli il uincitore, e che non uoleua piu tantare la fortuna, meritamente fu condannato da Papa Martino, e priuato de'l Regno, di cui era la tenzone.

QVANDO ENTRATI IN STECcato, che è da fare, e de casi fortuiti. Cap. XLII.

COme seranno uenuti i combattenti in steccato, e come dice Homero fieno d'un salto entrati dẽtro a'l limitare, deggono questo sopra ogni cosa auertire di non si dire uillanie l'un l'altro, à cio che lasciata la prima querela, l'attore non dica di uoler combattere sopra l'altra. Laqual cosa anchor che non sia lecito contra la uolunta de'l suo auersario, nondimeno resta in qualche parte incarcata la fama di colui, che ricusa: Il che e stato da noi di sopra trattato diffusamente. Deggono anchora i

periti combattenti auertire di non si porre contra'l Sole, ò contra'l uento. Il Sole abbaglia la uista, tal che uacillando il lume de gl'occhi non può uedere in qual parte uadi la punta de l'arma de'l nemico. Il uento sminuisce le forze, impedisce che non si po pigliar fiato, & agiuta l'armi de'l nemico, ritiene le sue, e sparge la polue ne gl'occhi. Onde quelli che prefero à scriuere tal materia diedero in precetto che questi cotali cose ne la disciplina militare fusse prouedute. Se in combattendo ad uno cadessono l'armi di mano, non è tenuto il nemico aspettarlo, che le ripigli: anzi se po ferirlo ne'l tempo, ch'egli le uuol ripigliare, glie permesso di poterlo fare. Parimēte se colui, che combatte à cauallo, che se uuol dismontare da cauallo, po farlo: pur che sappia essere lecito far'il medesimo à l'auersario, e se ne'l dismontare fusse ferito, imputilo à se stesso. Ferire il cauallo, se non u'è altra conuentione in contrario è lecito, perche è potissimo istrumento de'l nemico. Lasciarsi cader l'arme di mano, e perderle è ignominia espressa, s'egli incontinente per uertu e per ualor suo non sono ricuperate: ilche secondo l'autorita di Titto Liuio fu fatto con molta laude da'l figlio di Marco Catone in la guerra Macedonica ributtati con lo scudo i nemici. Se ad alcuni in combattendo si rompessono l'armi, deggonosi dargli altre arme intiere? Ma in questo caso deuesi seruare quanto è stato conuenuto tra loro. Sogliono i caualliERI pattuire di poter pigliare, e rompere

tante lance:e cio spesso auiene ne le giostre. Nõ u'essendo altra cõuentione, nõ lece porgere a'l cõbattẽte altr'armi, ma tutto deuesi attribuire a'l giudicio diuino, qual'ha uoluto che simile caso intrauenga. Pur s'egl'ha portato ne lo steccato altr'arme, po girè à pigliare se'l suo auersario non gli lo uieti Se tra tanto fusse ferito, ò morto ligitimamente seria perito, e morto. Il finire di questo Duello, e che ò l'uno perisca, o si rendi, e dia prigione. Nanti che si uenghi à questo, tutto che l'uno paia superiore, non dimeno per i uarij casi, che intrauenir sogliono, non si dira che l'uno sia rimaso uinto.

QVANTO SIA DA INCRVDELIRE contra i uinti. & à che mercede di riscatto possino essere di ragione astretti. Cap. XLIII.

QVello, che s'è rẽduto prigione e da giudicar che uĩto p diuino giudicio habbia ingiustamẽte cõbattuto, e la intentione de'l uincitore sia hauuta p uera: et è permesso, che'l uincitor habbia l'armi de'l uinto, le bandiere, le selle, i caualli, e tutti gl'abbigliamẽti soi. E celebrato ne le historie l'abbattimento d'Othone Viscõte cõ un certo Saracino in Asia, ch'egli fece suo prigione, feritolo priuollo de l'ornamento de la celata, & aggiunsela sopra l'arme de la casata sua, qual'e una uipera, che uomita un fanciullo nato à pena, e tutto sanguigno, impresa tolta da Alessandro Magno, come si troua.

nel suggello dè l'antiche sue medaglie: con cui dimo strava sotto certi uelami, che era figlio à Gioue. Gioue era in molti luochi della Grecia adorato sot to figura di serpēte. In Asia sono specie de Serpēti, che p la cōmune psuasione sono creduti partorire p la bocca. Cosi Carlo Re di Sicilia hauēdo ucciso il Re d'Ongaria aggiūse à l'insegne sue il capo, e'l pet to d'un Elephāte tolto da lui. Trattare questi, che si sono p prigiō dati, quali schiaui, non e lecito. Se sono tenuti sotto guarda incorrono in delitto di priuato carcere. La cōmune osseruāza de tutti gl'huomini Christiani e di nō hauer p ischiauo un Christiano: ma lo deggono incōtinēte liberare. Ne uale patto ī cōtrario à q̄sta cōuētiōe, sēdo cōtra la phibitiō dela legge, e cōtra ogni buona usāza, et ogni buō costu- me, e cōciosia che niuno e Signore de le sue mēbra. Il pche li soldati principali e di grād'animo tratta no molto gētilmēte questi prigioni, gli donano, e cō tēti de la sola openione de la uertu, e de la fama gli pōgono in liberta sua. Grādissimo essempio di cio e apresso gl'historici di Philippo Maria Visconte Du ca di Melano, qual'hauēdo p̄so Alphōso Re di Na poli, e dui sui frateli, cō tutta la nobilta di Spagna, apresso Gaieta in un cōflitto nauale, nō gli tratto co me nemici, ma cōe hospiti, et amici, et cō un' essēpio p mai sempre memorabile gl'honoro, gl'arrichi de molti doni, e rimesse ne'l regno. Il che gl'acquisto a- presso i posteri grādissimo nome di liberalità, e di Clemēza: e di molto utile gli fu poi l'amicitia loro.

Ne la infelice fortuna sua Philippo altro amico nõ hebbe fuori che Alphonso, che gli desse aiuto. Sono altre specie de soldati, che piu tosto si ponno chiamare padri di famiglia utili, che huomini magnanimi. Questi non lascerebbono uscirsi un prigione de le loro mani se prima non hauessono il riscatto de la imposta taglia. E questa gli dimandano sotto questo colore, che gli sieno rifatti i danni, le spese patite per cagiõe de la battaglia. E come ne le liti giudiciarie il uinto e astretto restituire a l'attore ogni sua interesse, cosi riducono la loda de la uittoria sua a stima, & in uece de la fama pattuiscono pecunia. Non cosi di Pirrho Re de gl'Epirothi si legge apresso Ennio, la cui preclara sentenza ne'l rendere i prigioni fu questa.

Io non cheggio oro a me, ne mi darete
Pregio: non hosteggiando guerra, ma
Guerreggiando co'l ferro, e non con l'oro
Contendesi tra noi, espermentiamo
Con la uertu, qual uoglia di noi dui
La Patrona regnare, e quel che rechi
La sorte. E uoglio, a cui diede perdono
La fortuna in la Pugna, per donare
A la liberta loro: e cosi in dono
Conducetegli uosco a casa homai
Io gli dono e i uolenti co i gran dei

Cotanto lodati uersi da Marco Tullio Cic. contenenti una reale sentenza, degna de la stirpe de gl'Eaci. Tutto che Homero nõ dica cio essere stato osseruato

uato da gl'antichiſſimi Greci, inducendo Criſe ſacerdote hauer mādato il riſcattò, per la liberatione di ſua figlia. Et appreſſo il medeſimo Priamo per rihauere il morto corpo d'Hettore.

Dodeci ueſte molli, & altretanti
Tapeti, & altretante ſopraueſte
E ſemplici, e ſottili, & altretante
Toniche, & altri tanti manti, e d'oro
Sieco diſpoſe dieci gran talenti
Recare.

E quel, che ſiegue la terza ſpecie e di quelli infami, che nō contenti di ciò con le battiture inciuilmente trattano i ſoi prigioni, p trarre da loro quella maggior quātità de dinari, che ponno, aſpirādo a'l patrimonio, & à le facolta loro: è molte uolte gli uendono ad altri per certo pregio, che ne traggono poi eſſi maggiore aſſai. E tutto cio è contra le leggi, e li ſtatuti Deue eſſere trattato il prigione, qual'è ſecōdo le noſtre leggi libero e gētilmente, e liberamente & à i maeſtrati pertienſi di por modo, e riprimere la durezza, e crudeltà di colorò, che contra le humane ragioni con indegni modi affligono un'huomo prigione. Che'l far mercantia d'huomini, e tenergli à uendere non è atto di ſoldato, ma piu toſto di mangone. Chi poſcia gli compra, ſe per auaritia lo fanno, non merita minor punitione che un Plagiario: & iſtimerei eſſere utile caſtigar queſti tali ſecondo la pena de la legge Fabia. Sè per le uoſtre leggi ſi uieta, che non poſſa eſſere alienato colui, à cui è ſta-

ta lasciata la fide commissaria libertà, quanto maggiormente si dee fare il simigliante in questi tali prigioni, quali non perdono la libertà, ne hanno potuto alligarsi ad alcuna specie di seruitu.

IN CHE CASI NON SIA DA ESsere osseruata la promessa. Cap. XLIIII.

Poni per caso, è stato, rilasciato un prigione sotto la fede, & anche dati gl'hostaggi, qual'ha promesso ritornare ad ogni uoler de'l uincitore, quando lo richiamerà. Se costui indistintamente serà tenuto à ritornar. Chiaro, e che chi ha uoluto gl'hostaggi, non s'e in tutto assicurato sopra la fe
l.C. de pig. de de'l promettitore, percio che si sogliono dar questi per maggior cautione. Serauno per auentura chi addotti da l'essempio di M. Attilio Regulo dirãno, che è obligato à ritornar. E senz'alcun dubbio parlando cosi in uniuersale deuesi osseruare: benche questo non procede sempre per ferma regola ma trouansi alcuni casi, ne quali e lecito partirsi da la promessa. Il primo è, quando alcuno ingiustamente è preso da quelli, con cui nõ ha guerra alcuna. Questi cosi fatt'huomini, che guerreggiano contra'l giusto, e'l lecito, e l'honesto, è permesso, che si possono inganna re, quali corsali, e cõmunal peste. Il perche s'uno e
Bal.in.e.literis de re. stitu. spol. fatto prigione da que soldati, che non uiuono di publico soldo, ma de furti de ladronecci, e de'l sangue de poueri come gia era ne'l suo principio la militia

Turchesca: giustamente è permesso di nõ tornare à costoro, tutto che si gli fusse promesso sotto'l giuramẽto, qual'in questo caso si po prezzar assai ben poco: pche questi nõ sono soldati, ma ladrõcelli. E cio è approuato da Giuriscõsulti, e da Paride. Qual'openione molto elegãtemẽte difende M. Tullio ne'l terzo de gl'uffici. E nõ e pũto bona la scusa loro in allegar, che non son pagati da soi Capitani: pche piu tosto deggono lasciar la militia, d'onde non ne banno utile, che uiuere di rapina, Soldati, come ne l'Euangelio si legge, nõ date noia ad alcun, siate contenti de'l uostro soldo. Il secondo caso e, quando un prigione e mal trattato da'l suo uincitore: & egli non sia stato contento de'l semplice pregio p il riscatto: ma piu oltra habbia aspirato à le facolta de'l uinto, ilche e stato piu sù trattato da noi. Per laqual cosa Homero p che Agamẽnone haueua sprezzato il giusto pregio de'l riscatto di Chriseide induce Apollo pcio sdegnato: che non puote placar, fin che non ne fece poi senza altro premio, o dono libera restitutione al padre di lei. Che iniquamente si porta il uincitor insidiare oltr'al giusto a l'altrui robba: & il uinto lecitamẽte po uenirgli a meno de la fede. Il giuramẽto prestato contra le bone cõsuetudini nõ obliga di maniera alcuna. Qual'e piu da un'huom da bene alieno, quanto hauere un huom libero sotto sua guarda, & usargli asprezze, batterlo, martoriarlo, e p ingordigia uoler da lui cauar quel, che non e possibile, che pagar possi il prigione. Aggiungesi, che ipso iure in questi

casi il giuramento si presume prestato p paura:è pò mancādo de'l ligitimo cōsentimēto, nō è di niuno ualore, et a l'hora potrà hauer luoco quel prouerbio. Giurò la lingua, e non giurò la mente.

Sentenza de'l grauissimo autore Euripide in Hippolito coronato, Tragedia. Il che traporto Cicerone negl'ufficii suoi, come cosa molto degna.

Il terzo caso e: quando e publico interesse, che'l prigione non serui la fede. Che'l giuramēto cōtra la publica utilità e nullo. E che s'io t'ho pmesso una rocca cōfidata da la mia patria a la mia fede: quale ogni uolta che uenisse in poter tuo, tu saresti ogni giorno sopra'l capo de li mei citadini. Sera per mio giudicio lecito sēz'alcuna pena i patti non curare, e sprezzata la priuata fede tener conto de la publica sicurezza. Apresso i sapienti, dice Cornelio Tacito, che sono hanute p casse: uane, e nulle quelle cose, che non si pōno dar: ne toglier salua la rep. Et in fatto auien: che'l Duca d'Angio haueua sotto giuramēto promesso a'l Duca di borgogna à buona fede ritornar ī prigione, qual'hora egli lo ricercasse. Fatto poi Re di Sicilia giudico Papa Eugenio, e tutti qlli, che si ritrouaron ne'l Concilio di Fiorēza, ch'el Duca d'Angio nō poteua esser astretto a seruare la fede, cio riuscēdo contra la publica utilita di tutto'l reame di Sicilia. Il p che potea bastare se a'l Duca di Borgogna tāto s'isborsciaua, quāto fusse l'interesse suo: e cosi si pagasse semplicemēte la stimatione de la lite. Ne in questa cosa, punto ci osta l'essempio di M. Attilio: perche

anch'esso antipose l'utilità de la patria à la propria uita. Il quarto caso è, quando colui, à cui è stata fatta la promessa, è stato scacciato fuori de la congregatione de Christiani, e scõmunicato d'al Papa, ò da Vescoui. Il medesimo se è bandito. A cosi fatti huomini non si dee seruare promessa fede, ne loro è da dare alcun'agiuto: perciò che l'atrocità de'l delitto lo priua d'ogni beneficio, & è publico interesse offender simili persone: & è stimato bona malitia, & ingãno non seruare à costoro patti, ne fede. Sono ancora altri casi, quando per essempio uno è impedito da soprauegnente causa: o hà giusta scusa di timore: è s'altro caso è simile à questi, quali per esser stati da dottissimi giurisconsulti à i luochi suoi, non e mio proponimento ammassargli in questo luoco.

c. domino guerthie. ff. l. i. C. vbi se nat. l. opprimendatum. C. quando lic. ff iud. l. i. §. nó tantum d dolo. glo. cap. pastorales.

CON CHE POMPA RITORNI IL uincitore à casa: & una gentilissima ammonitione di Diogene Philosopho in questo caso. Cap. XLV.

CHi ha superato ne lo steccato il nemico suo, suole essere condotto à casa con trombe, e con altri uarij suoni, e canti, e con ogni specie dall'egria. & era appresso Greci cotanto stimato cosi fatto honor, che molti da letitia occupati, udita la nouella della uittoria de figlioli sono morti. Ma non cosi Diogene Cinico, uedendo Cicermo ritornante da la uittoria de'l Pancratio, adornato'l capo di co-

Essempio di Diogene.

rona,co'l ramo di palma in mano, seguitato di grandissima turba d'huomini, che con esso lui si rallegrauano, disse, qual causa tanto sopra gl'altri t'inalza rispos'egli, io ho uinto tutti ne lo steccato à singolar battaglia. Hor su disse Diogene. Hai tu uinto li piu forti di te, o forti come te, o men forti di te? Li piu forti di te non hai tu uinto, n. gl'uguali à te di forze, sendo tu riuscito maggiore: dunque hai tu superato quelli, che erano di te men forti. Anch'io agenolissimamente uincerò quelli, che sono di me piu debboli, niuno pregio, dunque niuno honore ne siegue per ciò. Lascia dunque questa dishonorata specie de abbattimento, oue tu sperimenti la tua gaiardia, quale si sminuisce per ogni poco d'infermita, ò per qualche lieue accidente, ò al meno per la sopraueguente uecchiezza, e poni ogni tua forza à combattere contra i uitij de l'animo, e contraponi à la lussuria, à la gola, a la superfluità, à l'ambitione, à la superbia, la castità, la sobrietà la parsimonia, l'essilio, la sofferenza, & il dispregio del humane cose. In queste essercita ogni fortezza, og'industria de l'animo. Cosi serai beato, e niuna stima farai di questa misera uita: Il che udito Cicermo gittò la palma e la corona, & accommiatò i fautoni, e compagni e diedesi à seguire la philosophia.

Fine de'l Libro de'l Duello
de l'Alciato.

CONSIGLIO IN MATERIA DI DVELLO TRATTO

de'l Quinto Libro de li risponsi de lo Alciato.

Qual ragion sia, che quello, che è detto essere mentito non possi diffendere l'honor suo, se non cò l'armi. 1

In che modo si possa conoscere, chi sia prouocator, e chi sia il prouocato. 2



INVOCATO IL NOME DEL sommo, ottimo, massimo Iddio.



ENDO nata contentione, e discordia tra gl'illustri, e ualorosi Colonelli Signor Cagnino, e Signor Cesare Fregoso, io imiterò la legge di Solone, di cui fa ricordo Aulo Gellio a'l Secondo Libro a'l.xii.cap.e m'accosterò ad una parte, qual istimi hauere la causa sua piu giusta. Questo e lo illustrissimo Signor Cagnino, che e stato per un Cartello prouocato a singolar battaglia: quale a mio giudicio non sostenta la parte de'l prouocatore, ma de'l reo, e de'l difenditore.

Primieramente è da sapere, ch'ogni sorte d'abbatti mento, chiama ò Monomachia, ò singolar battaglia, o singolar certame, o Duello è prohibito, e questo nō solo è in ragion ciuile (.l.i.C.de glad. lib.decimo vbi omnes) ma anchora canonica de pontefici. (ii. q. v, monomachiam. c. i. de purg.uulg.e per essempio de santi huomini, de quali fu Dirimacho autore de la legge fatta da gl'Imperatori Arcadio, & Honorio di leuare i Gladiatori: come si legge appresso Othone Frisingese nel. iiii. libro de l'historia sua al. xix. cap. Hassi anchora appresso Cassiodoro una Epistola di Theodorico Re de Gothi, & d'Italia a i Romani, in laquale danna molto questo abuso lasciamo il pericolo de la vita, a cui non sogliono punto guardare i valenti huomini, quali come Virgilio pone desiderano patir la morte per la gloria, ma deggono pur hauere inanti a gl'occhi il rispetto de l'anima, e temere l'ira di Dio, e non si sottomettere a quel caso, ne'l quale morendo sono priuati de li sacramenti de la chiesa, & hanno la sepoltura commune co i cani (.§. sed si non de consec. dist.ii.) Non si puote però tanto efficacemente uietare per quelli, che feciono le leggi, che non sia preualuta la consuetudine, che al meno in certi casi di fatto non si esserciti il Duello: & in ragione non è dubitare, che non uoglia la consuetudine (c.ii. de cl. pug.in duel.) Hora essercitandosi in fatto il Duello, nui disputaremo di questa corrottela, come che ualesse, perche quelle cose che si fanno di fatto, al'ho

rà sono tirate à la causa de iure (l. mulier §.i.de con di insti.tut. l.qui habebat de manu test.) Il che potrei dimostrare con moltissimi essempi, s'io stimasse ciò essere ispediente (Alexan. cons. 107.col.vi.) Questo non pretermetterò, che anchor che altrimente ualesse la consuetudine, pure in caso nostro u'è la speciale ragione de la probibitione. Sendo l'uno e l'altro Colonello in su la guerra a'l soldo de'l Rè di Francia, par che colui faccia contra la disciplina militare, qual senza licenza de'l suo generale prouoca un'altro suo commilitone à singolar battaglia e però come turbatore de la pace deuria esser punito ne'l capo (.l.fi.§.fi.de re mil.) ò al meno per l'ultima legge di Federico, quello, che è Capitano, deue essere punito in uinti libre d'oro (.c.i.de pace ten. in feud.) Per tal maniera questo delitto fu odioso à gl'antichi nostri, che non uolsero pur conceder ad un suo soldato combattere à singolar battaglia co'l nemico, senza saputa, e licenza de'l suo Capitano, e de'l generale de l'essercito. Ciò si legge appresso Tito Liuio ne'l terzo libro, e ne'l.xxiii.ne T.Manlio Torquato, ne Cla.Asellio si condussero à combattere à corpo à corpo col suo nemico, che primo non hauessero dimandato a'l Dettatore, ò a'l Consolo, se era lecito fuori de l'ordine combattere contra'l nemico prouocatore. Hò udito tal'hora Baroni de'l Re dare questa imputatione à soldati Italiani, che seditiosi tra loro, & inchinati à le questione cō questi suoi cartelli d'abbattimenti peruertiuano la

disciplina militare. Sono da i dottori annouerati molti casi, in quali di consuetudine il Duello è ammesso: e generalmente come dice Baldo, si concede per urgentissima causa, e di non poco momento. Bal. in.l. hoc iure.q.vij. de iust. & iu. (& è preualuta questa consuetudine, che per conseruatione de'l proprio honore si conceda questa prouocatione. Bal.d. c.i.de pac. ten. col.vi.) come che di grandissima portata sia questa causa, che appartiene a l'honore, & a la degnità (xii.q.i. nolo.l isti quidem quod met.cau. E certo l'honore deesi antiporre a l'utilità.) l.iul. si quis om. cau. E benche sia altra consuetudine in Francia, & altra in altre parti, nondimeno questo in Italia s'osserua, che se tu m'incarchi di qual che delitto, & io risponda, che tu menti, possi offerirti prouare in un stecato con l'armi uero quello, che tu m'hai detto, à l'hora, è ammesso il Duello, come una specie di proua. (Host .in summa de cler.pug.) come ne le cause criminali, quando appaiano indicij, si uiene a la tortura, cosi in queste cause militari si uiene a'l Duello, come a lo sperimento de la innocenza, e de la uerità. E però in caso chiaro non ha luoco il Duello (Bal.d.c.i.col. vii.l. i.C. de delit. li. tol. cum filius de leg. ii. cons. 345. in. iiii.) Laqual cosa non pure in un sol luoco ha detto Baldo, & è stata riferita da gl'altri, & in ultimo ha consigliato il Decio (Dec.cons. 487. 687.) Io intendo caso chiaro, quando per altra uia facilmente si pò prouare, che per il Duello. E però i principi, quali concedo

no campofranco ne i suoi territorij, se ueggono per uia ciuile potersi prouare l'intentione de la parte, non deuriano darlo: perche questa proua de'l Duello è irragioneuole, & estraordinaria, e da essere ammessa solamente in sussidio (Bal.d.l.cum filius.§.fi. Barto.cons.62.col.pen.lib.i. Calcia. cons. 2. col. xii.) Penserei però, che in questo caso fusse da stare a'l giuramento d'esso prouocatore, qual dicesse non potere in altra guisa prouare sua intentione.(c.pe. de test.c.quotiens de purga.uulg.) à cio che sempre a'l prouocato fusse la strada aperta, onde potesse sotterfuggere il combattere, con suo honore: benche in questo par che'l Decio sia di contrario parere. Ma qual sia la ragione di questa consuetudine, che chi habbia detto a'l suo auersario, ch'ei mente, non cerchi piu oltra, ma sia scacciato, & habbia intiero l'honor suo, & il carico de lo auersario sia di prouocarlo a combattere. Certo parebbe assai, se'l prouocatore replicasse, anzi tu menti: (l.qui eum maior.§. libertus.de bon. lib.l.siquis.§. utrum ad Syll.) conciosia che ogni ingiuria, che e fatta di parole, deggia poter purgarsi, e cancellarsi con le parole (l.nihil tam. de reg iur. Et e da sapere, che quello, che fa la legge, presume sempre per la innocenza.(c.estote de regu.iur.) ne si crede, che alcun habbia peccato, se nõ appaia ꝑ qualche ragione (l.merito pro socio.) Chi dũq; mi rinfaccia qualche delitto, se è uero, non mi fa ingiuria alcuna (l.lex cornelia.in fi. de iniur.) Se e falso, fa ingiuria a me: & esso com-

mette diletto, perche è calonniatore. (.l.i.ad turpi.) Se dunque io dirò à quello, che m'incolpa, tu menti, io mi scarco, e ne l'autore io ribatto il delitto; perche lo affermo calonniatore, (d.l.i.de his qui not. infa.) E lecito à chiunque ingiustamente accusato, dire, à l'accusatore, tu menti: (.l.quæ omnia de proc.ubi doc.) perche è da credere che tale mia risposta sia per difendermi, e non per ingiuriar'altrui (Abb.c. cum te. de re iud.col.vi.) & anche se d'indi nasca ingiuria alcuna (Doc.l. si quis extraneus de acqui. hæred.) Conciosia ch'ella deue essere ricompensata, qual m'era stata da te fatta calonniã domi, à cio che le parole con le parole sieno ritagliate de'l pari. (.l. uiro. atque uxore sol.matr.) Il perche se si ammettesse la tua replica, ne laquale tu diceßi, anzi tu menti, &c. la cosa anderebbe ad una moltiplicatione infinita di parole uane (.l. in hoc iudicio. §. si conueniat commu.diuid.) e nõ haurebbe fine. Il che massime uituperoso si nota in un ualente soldato, che paia piu pronto di lingua, che di mano. Assai è che una uolta si sia promesso il combattere con le
11 *parole, piu oltra non sia lecito (.l.boues. §. hoc sermone de uerb. sig.) Perche ueggiamo necessariamente essere tenuto a seruirsi de la medesima legge, che ciascuno iniqua hà statuito contra altri: ne piu oltra puossi estendere, ne contraporre a'l talione altro talione. (.l.si quod quis. uir.ubi* Doc. *) D'al cui argomento disse Bartolo, & altri non essere da'l giudice ammessa la recontentione de la reconuentione.*

*(l.iusiurandũ & ad.§.prætor de iure. iu.) Ma piu
in proposito fa quel, che da tutti è cõmunemente ap* III
*prouato, che cõtra la eccettione de'l dolo uale niu-
na replicatione de'l dolo .(l.apud.§.Marcellus de* IIII
*doli excep. Chi risponde, tu menti arguisce opponen-
do il dolo de'l prouocante, & allega la calõnia.) Ma
se si replicasse e tu menti, diriasi che ei replicasse de'l
dolo, il che nõ si concede à niuno.(l.transactione fini
ta.C.de transac.ubi dixi.) Deue il prouocatore esse
re uie piu sollecito de la proua de la sua intẽtione,
che dalla nuoua ingiuria. Che se questo s'ammettes-
se, la legge induria una uana superfluità di parole.
(l.si quando de leg.i.) Che si cõterrebbe in la replica
tione di piu, che una uolta si sia dedutto ne la intẽtio
ne. Imꝑcio se la intẽtione è uera, è necessario, che mẽ
ta il reo, che ciò ha imputato à l'attore. Ma ꝑ che'l ꝑ
lare spesso replicato cõtinoamẽte nõ torni a'l mede
simo luoco, & à guisa di pestello intorno s'arruoti.
(l.Claudius qui potio.in pig.) non è stato giudicato,
che si deggia piu multiplicare in parole, ma che sia da
uenire a'l modo de la proua, qual'è per singolar bat
taglia E questa ꝑ la ragione di questa cõsuetudine.
Il primo cartello, ne'l che sia in colpa di qualche de
litto, hà forza di libello giudiciario.(l.i.C.de litis* V
*contest.) La mia risposta, ne la quale io dico, che' ei
mẽte, è in uece d'eccettione, e cosi ad un certo modo
dicesi esser cõtestata la lite.(l.turpia.in prin. de leg.
i.ubi doc.) Onde siegue di uenire a le proue (c.quo
niã in prin.ut lite non cõtest.) quali sono indotte da'l*

fine de lo abbatimento . Certo è che gl'ãtichi nõstri soleano argomentar da i giudici a'l Duello . Il che fa Giouanni da Lignano, e altri che hãno scritto in que sta materia, et approuollo Bartolo anchora. (Bar. l.i.col.ij.C.de lit.contest.) Serãno p auẽtura alcuni, che isporanno piu grossolanamẽte. e secõdo la capaci tà de'l loro ingegno iscogitarãno altre ragion .. Certo, pche queste parole, tu mẽti, inferiscono tale atroce ingiuria tutto, che sia detto, saluo l'honor tuo. (l. itẽ apud.§.ut prætor, uersi. iõ puto de iniur.) che nõ si pò purgar ne leuar cõ alcuna maniera di parole, ma cõ solo fatto, cioe cõ la uiolẽza de l'arme, Dũque à ciochè grauato nõ rimãga colui, a'l quale è stato rinfacciato il delitto, necessario e di puocare l'auersario à Duello, cosi giudicano cõmunemẽte i uolgari . Qual ragione senz'alcun dubbio non e uera. Et e falso, che la ingiuria sia cosi fattamẽte atroce, che nõ si possi rintuzzar cõ altre parole cõtrarie. Sẽza manco è senza cõparation piu graue carco, quãdo alcuno è accusato di tradimento. di parricidio, di sacrilegio d'assassinamẽto. (l.i.de pub. ind.) Che'l carico de la mẽtita di sua natura ptiene à i priuati giudicij, quali sempre sono piu crudeli de li publici delitti. (l.ij. l.fi.C.de crim.stel.) Tra i delitti militari di rado è, che la mẽtita sia annouerata . (Bart.l.assumptio ad municij.) sendone da i legislatori annotati molt'altri assai piu graui.(l. iii.l. oẽ de re mil.) Anzi talhora la mẽzogna nõ è pur specie di delitto quãd'un senza malitia , e senza fraude mente. (l.fundum.§.fi.de

euic.) Ouero quando uno p far buon'ufficio e a'l ri scato de'l suo, ò de l'altrui sangue. l.i.de lon. eorum. l.iii.de testib. Onde sappiamo essere molti casi, ne quali per le leggi diuine, & humane e lecito il mẽti re. (l.fi.ff.quod fals.tut.l.fi ff.de interr.act.) Ma se cõcediamo.che pur sia grauissimo il carico de la men tita, pche nõ si leua con un'altra mentita? che ogni in giuria fatta di parole con parole cõtrarie si deuria poter rintuzzare: ilche scriue Paride ne'l sesto libro del Duello. (rub.an.facta hinc inde propulsatione) Necessario dunque e ricorrere à le ragioni di sopra: altrimente seria sempre in potere de lo accusato sotterfuggere il giudicio de'l Duello. Poni per caso. Tu m'hai rinfacciato qualche sceleraggine. Io ho risposto humanamẽte, e nõ ho uoluto dire che tu mẽti: ma semplicemẽte ho risposto, che nõ e uero quello, che tu mi opponi: ouero che l'openione tua s'inganna, ouera mente che io non ti consento. Tu replichi: dunque fac ciamo isperienza con l'armi. Certo parria che tu cio far non potessi: perche tu non sei stato da me prouocato d'ingiuria alcuna. Et io con questi addolcimẽti di parole schiferei il combattere. Il che non è da credere: perche ne la ciuilità de l'oratione, ne la mode stia impediscono la uertu de la disfida. (l.si is qui mi hi §.si pater de acqui hered.) Ouero po ristringere le proue de l'attore. (l.curent.ff.de testib.) Anzi l'u no e l'altro è da esser lodato, che ha usato questa ciui lità, di lasciar le uillane parole: e se piu oltra non procedono quãto sia necessario à far quella cosa, che

intendono. Ma tanto basti, quãto s'aspetti à la chiarezza di questo articolo. Hora e da uenire a'l thema de la questione.

CARTELLO DE'L SIGNOR CESARE Fregoso à'l Signor Cagnino.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, fatto dire, scritto, fatto scriuer in pregiudicio de l'honor mio, altretante hauete mẽtito per la gola, e dinegando similmente mentite. Ne dirò uillanie in lettere, parendomi che tale ufficio conuenga più ad huomo maligno, inuidioso, e uile, che a caualliere. Riseruandomi, se dà uoi non manchera, parlar con l'armi in mano. Et in fede &c. ali. 2. di Gen. 1537

CARTELLO DE'L SIGNOR CAgnino à'l Signor Cesare Fregoso.

Signor Cesare a'l primo capo de'l uostro Cartellonon intendo per hora far risposta, giudicando nõ m'essere necessario. Ma per offerirmi uoi ne'l secondo capo parlar meco con l'armi in mano, io molto uolontieri da uoi inuitato accetto parlare con uoi con l'arme in mano. E fra tempo conueniente chiarirò non sol uoi, ma tutto'l mondo, se da uoi non manchera, e certificherommi se'l disiderio uostro sera conforme à la offerta.

Ne lo proposto thema ricercasi qual di loro dui sia il prouo-

il prouocatore. E ne la prima ueduta parria non esse I
re il Fregoso, ma il Cagnino. Hauendolo il Fregoso
carcato di due mẽtite, s'egli cõ l'armi non se le lieua,
pur che rimãgã grauato. Dunque ad esso pertiene la
uarsi questa macchia dunque è egli da essere giudica II
to il prouocatore. Il Fregoso ꝑ la parte sua ha fatto
quello che ha uoluto, che ha detto uillania a'l Cagni
no: ne si deue altrimente curare, che piu oltra si pro
ceda. Nõ sera detto dunq; sostenere le parti de l'atto
re, si come ne giudicii ueggiamo, nequali attore e ql
lo, che dimanda che gli sia, detto dato, o giudicato co
sa alcuna. (inst. de act. in prin.) Ma chi non uole, che
sia innouata alcuna cosa, e detto reo. Onde il reo ne la
possessione de cui beni si sia andato ꝑ contumacia: se
dimanda, che sia riuocato il decreto de'l giudice so-
stiene la persona de lo attore. (l. si finita §. iul. de-
dã infec. ubi doc. & §. eleganter ubi Alex.) Parimẽ
te quando, chi che sia dimãda la riuocatione di qual
che essecutoria, od altro grauame, tutto che per al-
tro fusse reo nondimeno diuiene attore. (l. si prius
de. op. no. nunc l si pater. C. qui. bo. cedere ubi Saly.)
E si come chi dimanda, che sia tagliato lo istrumen
to, se non possiede, e attore. (Doc. c. uim inter de ex
cep. l. de, die. §. tutor, ubi Pau. qui satisd. cog.) Nõ uo
lendo l'auersario, che s'innoui alcuna cosa, ma pia
cendogli, che la cosa rimãga ne lo stato, in cui è. Il
che piu certo e approuato per la costitutione di Fe-
derico, che colui che e dannato ꝑ causa d'homicidio,
se egli alleghi cio hauer fatto a sua difesa, & offeri-

H

sca la proua de'l Duello, e tenuto prouocator. (c.i. §.si quis hominem de pac.ten.ubi.Iser.) Perche esso è quello, che nõ si contenta de lo presente stato, ne'l quale è: e lo auersario non cerchi piu oltra, ma lo lasci tra i condannati. Il medesimo par che sia da dir'in questo caso. Quella ragione anche non poco mi muoue. Che se'l Cagnino hauesse scritto a'l Fregoso alcuna cosa, che fusse contra l'honor suo, & il fregoso hauesse risposto, ch'ei mẽte, senza alcũ dubbio il Cagnino seria il prouocatore. Dunque il medesimo e da dire se nõ habbia scritto a'l Fregoso, ma ad altri, come ne'l cartello appare. Non deue essere migliore la mia cõditione, quãdo io sparlo alcuna cosa de'l tuo honore in tua essenza, quando ch'io lo dico in presenza. Certo e che è maggior difetto dir mal di persone assenti, e che nulla ne sanno, che quando io lo rinfaccio ad un presente, e sciente. (arg.c.i.de caus. pos.) Onde appresso Luciano la calõnia è diffinita accusatione, quel'ignorãte il reo si rinuersia cõtra'l calonniatore. E ne'l epigrãma Greco, nelquale sono poste in comparatione la calonnia, e l'adulatione, in questo distiche.

Sa mi danni in assenza, e di me dici
Sconcie parole, à l'hor mi laudi: ma se
Parli bene in presenza, di me à l'hora
Tu dici male.

Cõciosia dũq; che piu pecchi, e degno sia di maggior odio, chi sparli d'uno, che no'l sappia, che chi offendi chi lo sa, e puo difendersi, nõ deue esser di miglior cõ

ditiõe. Questa sentẽza e suasa anchora de la risposta. Nõ hauendo risposto il Cagnino a'l primo capo: ne'l IIII quale si cõteneuano due mentite, par che le habbi approuate (l. si filiusfa. ad Maced.) E che le mẽtite ligitime habbiano effetto in Duelio. L'effetto e tale, che chi le ha dato sostenti le parti de'l prouocato: e benche forse p altro nõ fussero ligitime, nondimeno, p il silenzo de l'auersario cominciano à prendere suo uigore. Si come diciamo de'l libello inetto, e generale, che se la parte nõ oppõga, comincia à diuenire atto, et e hauuto p ligitimo. l. fi. C. de annali. excep.) Non osta che sia scritto ne'l fine, riseruãdomi di parlar con l'armi in mano, se da uoi nõ mãcherà: perche V questa clausula nõ innoua cosa alcuna, ma s'intende secondo i precedenti termini. Tale è la natura di questa parola, riseruãdomi si come diciamo anchora saluo e riseruato & c. (Gl. l. idẽ Labeo. fam. herciscũ.) Parola anche cõ l'armi in mano quel, che cõbatte come prouocato. (l. ut uim. de Iust. et iur.) E dicesi mancare da'l Cagnino, se non uendica quelle mentite, e sostiene le parti de'l prouocatore. (l. qđ te si cer. pe.) Ne si po uedere che'l Fregoso sia stato il primo hauer puocato a'l giudicio de l'armi. (Bal. l. nõ cogendũ. §. procurator qui satis. cog. Paris. in tua, quis sit prouoca.) Quello, che usa questa parola riseruare, se gl'ha ragione alcũa, se la serua, ma nõ induce nulla di nuouo. (l. iurisgentiũ. §. prætor de pac.) La ragione de'l Fregoso, che gl'hauesse a cõtender come reo, che haueua detto, che l'auersario suo mẽtiua due uolte.

IIII *Ne pare, che soperfluamente habbia parlato colui, che s'habbia riseruato la facolta di parlare con l'armi in mano, hauendo dichiarato se essere parato à difendere per qualũque uia quel, che haueua detto. Ne tanta è la cagione di fuggire questa superfluita che però habbiamo à partirci da la natura de la reseruatione: quale com'ho detto, non induce alcuna cosa di nuouo; ma conserua quello che è indotto. (d.§.prætor, dixi in rub ff. de pact.) Meno osta, se si dicesse*
VI *ch'el cartello del Fregoso fusse conditionale, e però non costrignere lo auersario à lo abbatimento. (l. prætor edixit. ff. de iniur. Dec. cons. 487.) Come quelle parole, quante uolte hauete detto &c. pertengino à la conditione. (l. quotiens qui sat. cog. l. uxorẽ. § inteſtõ de. l. i i i.) Rispõdo, che assai appare da la intentione de'l scriuente non u'esser alcuna cõditione, ma risguardare solamẽte à'l numero, qual'e la propria significatione di quella parola (l. sicuti. ff. quib. mod. usus fruc. amit.) la cui non cosi ageuolmẽte è da partire: particolarmente soggiugnendo, e dinegando similmẽte mẽtite. Da lequal parole manifesto appare, che'l Fregoso ha posto per certo, che'l Cagnino ha sparlato in dishonore suo, e quello, che si pone per certo non po pertenere à la conditione (l. i. C. de pactis.) Il medesimo senti il Cagnino anchora, quale nulla rispose à questo capo, e non allegò, che la conditione non fusse adiuenuta.*

Ma issaminato con maggior diligenza questo fatto, l'openion contraria senz'alcun dubbio è piu

uera: che piu tosto il Cagnino sia il prouocato, e'l Fregoso il prouocante. Perche quello è detto prouocatore, qual'infama altrui d'alcun delitto l.i. ad turpi.) & à lui pertiensi il carico di prouare (l. qui accusare C. de eden.) Il che se non pò fare scuopresi esso essere stato il calonniatore: e giudicasi, ch'egli sia stato conuinto de'l dolo. E non importa con che arte di parole sia formato il Cartello, percio che ella non muta la sostanza de la cosa, se non inquanto ambe le parti habbiamo prestato il commune consentimento. Si come ueggiamo ne le cauillationi giudiciarie, e nei giri de le parole non considerarsi, quali astutie sieno usate da le parti, ma solamente s'attende la uirtu de la cosa istessa, è la conclusione de'l libello (l. eo modo. ff. de le. Bar. l. inter stip. in prin. de uerb. ob.) altrimente preualerebbe la cautela de le parole à le cose istesse (l. iii. C. de lib. & posth.) e la sophistica ispositione serebbe piu potente che'l semplice, e sano sentimento, anzi cosi fatta induttione sarebbe contra la publica utilita: che fusse in arbitrio d'ogn'uno prouocare qualunque senza causa, e costringerlo à pigliar la parte de lo attore, e con lo preoccupare de le mentite pigliar di mano la elettione de l'armi a'l prouocato, laqual cosa che altro sarebbe che uno incentiuo à far de'l male, e trouare occasione e piu sicuramente commettere cose prohibite? (l. iurisgentium. §. si ob maleficium. ff. de pac. l. iiii. de pac. dot.) Ma è publico interesse rimuouere questi prouocatori, ò almeno astringerli qui, che

sappiano deuersi piu commodi a'l prouocato, che à loro. La interpretatione sempre deue esser tale, che la consuetudine fauorischi, & agiuti la publica utilità, e non che la togli, o sminuisca (l. ita uulneratus ad. l. Aquil.) Seria in questa guisa fatta fraude à la legge: laquale ingiunge il carico di prouare à l'attore se interpresa qualche parola cosi facilmente si potesse ritorcere cõtra l'auersario. Come per essempio: uno dannato d'homicidio, duolsi che ingiustamente dannato sia, hauendo cio fatto per difesa sua, l'accusatore, qual'hà gia ottenuto, niega, che habbia fatto per sua difesa La legge uuole, che in Duello il condannato sia il prouocatore. (d. cap. i. de pac. te.) ma se egli dira a lo accusatore, tu mẽti, che nieghi, ch'io cio habbia fatto per mia difesa: e cosi in una parola schifera la dispositione de la legge, e d'atore diuentera reo: e nondimeno sempre deu'essere intesa quella interpretatione, che non si faccia fraude à la legge (l. cum hi. §. sed cum lis de transact.) e perche niuno sia agiuttato da'l proprio dolo. l. de rebus de arbit.) Arrogasi a queste ragioni, che tutto che altro sia l'essere prouocatore de l'ingiuria, & altro l'essere prouocatore de'l Duello, come dice Paride, nondimeno in dubbio e da essere intesa quella interpretatione, che qual pri no habbia mandato il Cartello, & habbia ingiuriato (l. qui prior. de iud.) quello s'intenda essere il prouocatore de'l Duello, se appare de la ingiuria detta da colui, che gli da la mentita: e da la ingiuria di cui il dinonciante si querella,

che habbia sparlato contra l'honor suo, non appare. Dunque miglior' appare la conditione di colui, à cui è stato dinonciato, che sostenti le parti de'l reo (l.fi.C. de trãnſ. ubi dixi. l. liberis.§.fi. l. sequen.l. ordinata de lib. cau.) Il che si potria dimostrare con uarii essempi di ragion ciuile.

Non osta dunque in prima che'l Cagnino rimanga caricato, per essere due uolte stato mentito. Io rispondo, che cominciando la ingiuria da'l Fregoso, hà possuto rispondere il Cagnino, che anzi egli mentiua: il che non hà fatto con una gran ragione. Ma piu tosto ha uoluto rispondere con fatti, che con le parole. Perche la risposta, che si fa di fatto, e piu certa, e piu conueniente ad huomini di guerra, & accetto la conditione offerta de'l combattere: dunque rimane caricato chi non risponde. Ma esso usò un modo di rispondere molto efficace, accettando il combattere piu tosto; il che è tanto piu efficace, quanto che i fatti preuagliono à le parole (l. Paulus respondit. rem. rat. hab.) perche, come dice Baldo, le parole tal hora sono false, i fatti non mai. Di quinci è, che la interpellatione, quale si fa de fatti è piu efficace, che quella, che si fa di parole (.l. si mora.ubi Alexand. sol.mart) Il che è stato approuato ne la oblatione, per laquale si pò leuar l'indugio (.l. qui Romæ in prin. de uer.ob.) cosi anche l'ingiuria, qual'è fatta di fatto, e piu agra, che quella, che è fatta di parole (l.aut facta.§.qualitate de poenis.) Et a i ualorosi guerrieri conuiensi d'essere

maggiori, e migliori combattitori con fatti; che con la lingua te deggono imitare l'essempio d'Aiace Telamonio, qual disse ne la contentione con Vlisse.

Io non ho pronto il dir, ne costui il fare.
E quanto io uoglio in squadra, ò ne'l steccato
Tanto uale costui con la sua ciarla.

Cosi Homero ne'l terzo de la Iliade chiama huomo di poche parole Menelao, qual'era gaiardo combattitore. Incontrario dice Virgilio di Drance, che lo fa poltrone, & attribuiscegli una lingua uana, uentosa, & i piedi fugaci. Dunque meritamente il Cagnino ha piu tosto uoluto rispondere solamente a'l capo de la prouocatione, e tralasciare la parte de la ingiuria, seguendo l'essempio d'Hettore apresso Homero ne'l. V. de la Iliade, quando dice.

A cui nulla rispose il bellicoso
Hettor, ma pronto gl'ando incontra.

Puote anch'essere che'l Cagnino non rispondesse a'l primo capo de'l Cartello, stimandolo oscuro, & in
11 *etto, quando che dice, e dinegando similmente menti te. Quiui non s'esplica, che cosa negando menta l'auersario: che quelle parole si pono intendere cosi, se nieghi hauer detto, ò scritto. Possono hauere anchora un'altro senso, se nieghi d'auer mentito scriuendo. Possono hauer'anchora un terzo intelletto, se tu nieghi la soprascritta conclusione, che non habbia mentito, hauendo scritto in pregiudicio de l'honor mio, ne'l qual caso per la conditione non si porrebbe alcuna cosa in essere (l. si quis intentione de*

ind.) E cosi negando il Cagnino d'hauer scritto, non seria carcato, perche la conditione de la dinontia, e de la mentita non seria uenuta. Dunque non sendo chiare le parole, non era tenuto à rispondere: che doue è l'intentione oscura cioe perche habbia doppio sentimento, il reo non è tenuto rispondere à cosi fattto libello, si come niuno è tenuto risponde-re ad una positione dubbiosa. Vuolse dunque piu to-sto eleggere l'altro capo, qual'era, piu certo, per ue-nire à lo abbattimento.

Puote essere anchora, che non rispondesse perche sendo Colonello de'l Re, istimasse non essere utilità del Principe piu oltra procedere con le parole ne si dice esser fatto in pregiudicio d'alcuno, quel-lo, che altri fa per debito di suo ufficio (l. quod reip. de iniur.) e nondimeno non habbia per cio uoluto dimenticarsi del proprio honore, che non offerisse il combattere, ouero, per parlare piu significante mente, offertogli no'l ricusasse. Ma certo per qual si uoglia ragione, ch'ei non habbia uoluto rispon-dere, sono piu conferite da Paride ne'l suo tratta-to, e da me ne'l mio libretto, ch'io scrissi del singo-lar certame, quello certo è, che nulla importa; con-ciosia che l'accettatione de'l combattere sia in uece di risposta, e tolga ogni macchia di sotterfugio. E non par che dir si possa, ch'ei non habbia rispo-sto. Ne osta ancora, che'l Fregoso non paia attore, sendo contento de lo stato presente. Io rispondo, che hauendo accettato il Cagnino l'offerta de'l com-

III

IIII

battere, non pò l'auersario essere contento de lo stato presente, ma è tenuto procurare tutte quelle cose, che a'l combattere pertenenti sono; cioè di trouare il campo, determinare il di, e far tutte l'altre cose, che a prouocatori s'aspettano, altrimente resta macchiata la fama, e la reputation sua, come uoluto ha macchiare altri. Dunque in contrarii casi niun'altra cosa restaua a fare a l'attore: meritamente esso reo, qual procura la innouatione comincia a sostenere la persona de l'attore. Ma in caso nostro sendo stato accettato il Duello, il medesimo è, come se si fosse risposto, che'l denonciante mente. Onde non è da stimare, che colui habbia adempiuto quello che gli s'appartiene: Meriteuolmente niuna ragion ui cape, perchè il Cagnino sia diuenuto prouocatore. E se tu dirai, questo è dubbio, se'l Fregoso ha fatto quello, che à lui s'aspettaua. Rispondo, che in dubbio si prononcia contra esso, che ha scritto il Cartello, che hà posuto parlare piu chiaramente (l. ueteribus de pac.) che esso hà prouocato (l. stipu. ista. §. in stipu. de uerb. obl. d. l. qui accusare.) Che ha disturbato l'altrui quiete. Et è piu humana questa interpretatione, che ne'l capo de'l auttore ritorni il pericolo: e come dice quel uerso. Non è piu giusta legge, che da l'arte loro (l. i. quod quisque iur.) Non osta anchora quello che s'adduce, che sia stato scritto ad altri in dishonore de'l denonciante: che è altretanto, come se fosse stato scritto à lui. Io rispondo, che non è uero e u'è la ragione manife-

stissima de la differenza. Primieramente s'io scriuendo a te ti calonnio di qualche delitto, paio prouocarti: ma le cose, che io scriuo ad un'altro non si pono giudicare essere state scritte à fine di prouocarti: si come ueghiamo ne'l libello giudiciario, quale offerito à la parte è un certo preambulo de la lite con lui, (cap. i. de lit. contest. l. si præluso-rio de appel.) ma offerto ad un'altro non sarebbe di momento alcuno (l. ii. quod fal. tut. auctor. Bar. §. morte de op. no nunt.) ne quello che si tratta con un'altro, non appartiene cosa alcuna ad un'altro. l. quæcunque de act. & oblig.) Ma chi t'ha mandato un Cartello calonniatorio, non pò negare, che t'habbia incolpato. Onde se tu risponderai, che ei mente, si uiene a la proua dello Duello. Ma quando tu dici, ch'io hò sparlato di te ad un'altro, questo pò essere falso, e finto da te, per cercare occasione d'abbattimento; dunque ragioneuolmente migliore diuenir non deue la tua conditione, che per cio sia tenuto il prouocato. Quelle cose, che sono da le leggi ordinate in caso certo, non deggono facilmente essere tirate ad un caso, che non costi (l. fi. de transact.) Il che è stato con piu essempi dimostro da i nostri dottori. (d. l. fi. ubi dixi.) IIII

Aggiungasi, che chi ha mandato il Cartello a l'auersario, spontaneamente s'è sottoposto a le leggi de'l Duello. l. si unus. §. ante omnia de pact.) Ma quello che si manda ad un'altro, non si pò uedere, che sia fat II

to con quell'animo, che si ricerchi occasione di combattere. Però ne di quinci si pò argoire consentimento di sostenere la persona del prouocatore, che'l consentimento non s'estende al un'altro (l. si unus. §. ante omnia ff. de pact.) Puossi dire anchora, che'l
IIII *delitto, che io ti rinfaccio, e piu probabile, e piu uero, che quello, che di te dico ad un altro. Il calonniatore, che di nascoso incolpa alcuno, carica piu se, che l'auersario suo. (l. i. quod ui. aut clā.) Ma chi accusa alcuno in presenza, è creduto accostarsi piu a'l uero. (l. iii. de test.) Però piu grauemente preme il nemico. Tal che meritamente quella macchia non si pò cācellare, se nō per uia d'abbatimēto. Ma nō però mi muoue, che'l Cagnino paia hauere approuato il primo capo, nō gl'hauēdo risposto. (l. filius ad Mace.) Io dico chel'accettatione de le lettere, se incontinēte non contradiciamo, induce la prosontione de l'approbatione. Pur'in qualunque modo noi contradiciamo si lieua la prosontione. (Doct. clem. i. de procur. Cora. consi. 127. dixi d. §. morte.) Ma in caso nostro appare la manifesta contraditione per la offerta de'l cōbattere, e la mēte di colui, che nō riconosce la calōnia: una prosontione è tolta uia per un'altra, e la mē forte cede à la piu efficace. (l. cū de indebito. de pb.) Ne è dá credere, che per questo tacere nasca a'l pro*
II *uocato pregiudicio tale, che di reo diuenghi attore: non solendosi facilmente p solo per non picciola cōtumacia, ne le seruitu ciò cōcede la legge, poi che sia stata trasferita la possessione, che à l'hora il reo è*

astretto sostenere la parte dello attore. (d.l.si prius de op.no.nũ.) Qual caso e special,e nõ da esser trattato ĩ cõsegueza a'l nostro. Ne pmi,che uero sia,che la clausula de la reseruatione di parlar con l'armi in mano non nuoccia a'l Fregoso, pche anzi pare che gli sia pregiudicatiuo, pche se si ristrigne,che habbia uoluto parlar, come reo,nõ solamẽte è soperfluita, ma anchora seria indotta contra la uertu de le parole prononciate in quella. Hauẽdo aggiũto di uoler parlare cõ l'armi in mano, se p lui non stara. Quelle parole, se per lui non stara, pare, che faccino il Cagnino reo, e non attore: perche come l'ufficio de l'attore è di prouocare; cosi e de'l reo p lui stare, & iscusarsi. (l.properãdum.§.& siquidẽ.C.de iud.) Meritamente hauendogli attribuito le parti de lo iscusante, assai, è, che lo hà p reo, e per difensore. Massime dũque e d'attẽdere questa qualità, secõdo laquale il Fregoso l'ha ricercato. (l.si pponas.§.i.ubi Ang.de inoff. test.l.diui de re iud.) Massime perche, come hò detto quella clausula sarebbe supflua: ma sẽpre noi interpretiamo, che queste riseruationi non sieno supflue Ias.(l.si fundũ p fidei cõmissum de le.i.Dec.cõs.283. Alex.i 35.col.ultima in princ.) Ma piu tosto sieno di molta operatione.(l.si quando.de leg.i.) Tal che si pigli piu tosto quella interpretatione, p cui l'atto incõtinẽte saria corretto, e diuerebbe illusorio, che cotale clausula sia superflua.(gl.si debitor.§.i.quib. mo.pig. De la qual cosa trouansi piu essempi apresso li nostri Dottori, Aggiungo, che sendo dui modi II

di proceder, l'uno giudicialmente, l'altro p la proua de l'armi: & esso hauendo detto riseruandomi di parlar cõ l'armi in mano, pare che habbia eletto il remedio de l'armi e conseguentemẽte habbia uoluto sostenere le parti de l'attore. Conciosia che ne i rimedii de lo intẽtare la elettione non sia de'l reo, ma de lo attore (l.qđ. in heredẽ.§. eligere de tria.) & esso faccia tale elettione assai dimostra essere attore altrimẽte la riseruatione non serebbe stata ptinente à lui ma à lo auersario. Ne mi muoue, ch'egl'habbia usata questa pola riseruare, la cui natura è di seruare la ragione, che uno ha, e nõ d'inducere alcuna cosa di nuouo, perche anzi è uaria la significatione di questa parola. Et da la cõtinouanza de'l plare, che si uede ne'l cartello assai manifesto appare che hauendolo prouocato il Fregoso per scrittura, ha soggiunto quella clausula, p dimostrare, che nõ era contento di tale scrittura, ma ch'egli uoleua procedere p uia de l'armi, & questo fine usò tale parola, che significa tratanto di uoler differire l'armi, mẽtre che mãda il cartello, ma pero che uuol poi usar l'armi, (l.filiũ ubi Bar. de aur. & arg.leg.) Onde ispressa mẽte appe, che lo ha prouocato a l'armi, e po sostiene le pti de lo attore. Hor' hauendo eletto la proua de l'armi, gia non pò altra mutation fare, ma deue necessariemẽte psistere in quella elettione. (l.qđ in heredẽ. Imol.c.ii. de lib.obl) Perche ne la elettione de li rimedii nõ è lecita la mutatione, ò la uariatione, com'e la openion cõmune, e da tutti tenuta. (l. cuius

bonis.de cur furiosi. l.si mihi. in prin. de leg.i.) Per la qual ragione serà molto meno lecita la diuisione, cio e che giudicialmente uoglia in pte prouare, & in pte rimetterla ad arbitrio de l'armi. Ne tal diuisiō si po tolerare, doue la legge non permette la uariatione. (l.filiū emancipatū de acqui. hered.gl.c cū in multis. de rescrip.in.vi.) po puosi inferire, che se'l Fregoso uoglia prouare per le lettere de'l Cagnino come da lui sia stato scritto contra'l suo honore per uenir poi à Duello, non serà da tolerare: anzi quella sola strada, ch'egli s'ha eletto, aperta gli sia. (l.si mulier.§.fi.q̄d met.cau.) cioe che proui l'uno e l'altro, che'l Cagnino habbia scritto, e che sia mentito. (Clē.cau d̄ elec.) Imputi à se stesso il Fregoso, che con questa sua elettion del giudicio de l'armi s'ha trōcato tutti gl'altri modi di prouare. (l.diuus. de re iud l circa. de prob.ubi Bart.) e pare che si sia ptito da ogni altra specie di proua, & habbiala trasferita ne la causa de l'armi, e quasi innouata. Tutto che dūque offerisse di uoler presentare, le lettere de'l Cagnino p farsi di prouocator prouocato, nō istimerei cio giouargli in parte alcuna, sendosi ristretto à la proua de l'armi, e nō hauendosi riseruato la proua, che si poteua far p le lettere. Bēche p altra ragione nō paria che fusse ammesso. Se tali lettere furono da lui apte, nō gl'essendo cio stato lecito nō deue essere udito sopra la disputation di quelle (c.cū olim minor. d̄ offi. de leg.) Anzi aprendole cade in pena de'l stellionato (secūdū Bar.l. qui testamētum. d̄ fur. l. Titio ad muni-

cip.) Pero non deue essere ammesso à prouar quello che egli hà cõseguito cõmettendo delito, ne altrimente deue esser udito, chi allega la propria turpitudine. Dunque la sola proua de l'armi si gli lasci.
Vltimamente non me muoue quello, che io dissi di sopra, che conditionale non paia il cartello de'l Fregoso: conciosia che in esso per certo pone, che'l Cagnino habbia sparlato contra l'onor suo &c.
Rispondo che le parole del cartello sono incerte, e possono hauere tre sensi, com'io dissi di sopra. Dunque meritamente quella incertitudine deue essere interpretata contra colui, che scriue pche hà possuto parlare piu chiaramente. (l. ueterib. ff. de pac. l. stip. ista. §. in stipulationib. de uer. obli.) Il che uie maggiormẽte e uero, quando la incertitudine risulti da piu d'una causa, che possa apparere ne la proposta intentione. In quel caso la dichiaratione nõ pertiene a'l scriuẽte, ma a'l reo, (Bar. l duobus §. ergo de in. iu. Atẽ. l. siquis à filio: §. si qui plures. de. leg. i.) Onde il Cagnino pò dichiarare quelle parole, e dinegãdo la sopra scritta cõclusione, che se tu hai scritto, tu sii mentito, ne'l qual caso senza dubbio il cartello e cõditionale, et incerto e questa interpretatione deu'esser di maggior forza, pche altrimente il reo da la generalità di quelle parole sarebbe in dubbio, e da la ambiguita potrebbe esser gabbato meritamente dunq; il cartello deesi giudicare inettamẽte fermato, qual non rende certo l'attore. (l. i. ff. de ædendo.) Quãte fiate la incertitudine e tale, che'l reo non possa essere

chiaro, il libello è detto inetto, & è da essere ributtato. (glo. l. i. §. I. si mens. fal. mo. Castr. l. si quis intentione de iud.) E deggono i prudenti giudici, che hanno discorso naturale inchinare in questa parte, à la quale io mi sono apposto tanto piu uolontieri, quanto che io ho ueduto lo Illustrissimo Signor Duca d'Vrbino scientissimo de l'arte militare, e celebratissimo Generale essere stato di questa medesima sentenza, e tanti altri prestantissimi Giurisconsulti, quali hanno scritto in questa causa, le cui uestigia seguendo dopo le spalle de ottimi metitori ho raccolto queste spighe.

Fine de'l Consiglio de l'Alciato

SIEGVONO DVI CONSIGLI DE LO ECCELLENtissimo, e Clarissimo Giuriscõsulto M. Mariano Socino Patritio Senese nipote de l'altro M. Mariano de la medesima materia de'l Duello.

Il Punto.

Lo Illustrissimo Signor Cesare Fregoso scrisse un Cartello à lo Illustrissimo Signor Cagnino Gonzaga sotto queste infrascritte parole.

SIGNOR Cagnino quante uolte hauete detto, fatto dire, scritto fatto scriuere in pregiudicio de l'honor mio. Altretante hauete mentite per la gola, e dinegando similmente mentite. Ne diro uillanie in lettere, parendomi che tale ufficio conuenga piu ad huomo maligno, inuidioso, e uile, che a cauagliere. Riseruandomi, se da uoi nõ manchora, à parlar con l'armi in mano. Et in fede di cio &c. A li. II. di Genaro. M.D.XXXVII

Lo Illustrissimo Signor Cagnino à di. XXV. de'l medesimo mese rispose a'l predetto Cartello per le infrascritte parole, tralasciatiue per hora alcune.

SIGNOR Cesare a'l primo capo de'l uostro cartello non intẽdo per hora far risposta, giudicando nõ

d'essere necessario: Ma p offerirmi uoi ne'l secōdo capo parlar meco cō l'arme in mano io molto uolontieri da uoi inuitato accetto parlare con uoi cō l'arme in mano. E fra tempo conueniente chiariro non sol uoi, ma tutto'l mōdo, se da uoi non mācherà, e certificherommi se'l desiderio uostro serà cōforme à la offerta. e come piu ampiamēte si contiene in detto cartello risponsiuo, la copia del quale si manda.
Poscia niēte altro fu detto, ne scritto tra gl'Illustrissimi Signori sudetti, ma la cosa ando de'l tutto tacita fin à l'ultimo di d'Aprile de l'anno presente. M.D.XXXIX. Ne'l qual di lo Illustrissimo Signor Cesare publico certe scritture, ch'egli nomino manifesto, e cō quello una certa lettera patēte, ne la quale si cōtiene una certa dichiaratione de'l Christianissimo Re di Frācia, in fauore de'l prefato Signor Cesare, e fatta a sua instāza non citato di maniera alcuna, ma de'l tutto senza saputa de'l prefato. S. Cagnino. E con esse publico anchora certe lettere de lo Illustriss. S. Marchese de'l Vasto dirizzate a'l prefato Signor Cesare, date sotto di XIII. di Giulio M.D.XXXIX. contenente in effetto.
Che a'l predetto Signor Marchese pare, che'l prefato Signor Cesare, habbia giudicamente mentito il Signor Cagnino, hauendo scrittura autentica, che esso parli in dishonor suo.
E come piu diffusamente si contiene in le predette scritture publicate, de le quali si manda copia. Stāti hora le cose predette, piu cose uēgono in dubitatione

E primo se stanti li dui Cartelli mandati da ambe le parti non seguitò altro, lo Illustrissimo Signore Cagnino rimanga senza alcuna offesa, e macchia de l'honor suo.

Secondo a cui de li predetti Illustrissimi Signori s'aspetti la elettione de l'armi, occorendo che uenghino a Duello per la occasione de le cose antidette.

Terzo, se a lo Illustrissimo Signor Cagnino in alcuna cosa pregiudica la dechiaratione del Re Christianissimo, è l'altre cose contenute ne'l manifesto nuouamente publicato per lo Illustrissimo Signor Cesare.

Si presuppone circa le due prime dubitationi essere stati consultati moltissimi Principi, e generali, quali hanno risposto in fauore de'l predetto Illustrissimo Signor Cagnino de quali cōsulti si manda la copia. E si ricerca da la eccellenza uostra, che la uoglia rispondere circa le predette cose, quid de iure.

INCAMINI SIGNORE LE mie parole a la uia de la uerità, e de la giustitia.

VEramente io non uoleua scriuere circa la presente differēza di Duello, che uerte tra questi Illustrissimi Signori, per piu ragioneuoli & honestissime cagioni: ma p quella particolarmente,

ch'ella pare aliena da i nostri study. Acioche non mi fusse rimprouerato quel prouerbio, non giudicar oltra la scarpa. Ricordeuole anchora d'hauer letto apresso le memorie de gl'antichi, che Eudamida Lacedemonio figlio d'Archidamo hauendo udito un philosopho ragionante d'un ottimo conducitore d'esserciti, disse, che quel ragionamento era mirabile, ma chi cosi parlaua, non deueua essere creduto: perche non haueua mai intorno à lui udito rumor di tromba; o d'altro bellico istrumento, Io dubbitaua, che'l medesimo di me non si dicesse mentre io mi pongo à la discussione di questa militare differenza: che non m'hanno mai intronato l'orecchie suoni di trombette, de timpani, o de taballi, e pero giudicaua deuer essere lasciata la risolutione la presente contreuersia à piu periti ne l'arte de la guerra, conciosia che e da stare a la sententia de periti in ciascun'arte (ut. l. i. post principium ff. de uentr. inspi. l. semel. C. de re mili. lib. xii. & .c significasti el secondo de homi. cum si.) Nondimeno, e non mi è parso lecito tenersi picciol conto de tanti prieghi fattimi tante uolte da'l detto Signor Cagnino Gonzaga, da cert'altri mei Signori: si che io ho ditermimato a'l fine di condiscendere à i prieghi loro, e rispondere in iscritto, quel, ch'io senta di ragione, secondo la petitione de lo Illustrissimo Signor Cagnino. Certamente con somma modestia m'ha richiesto, ch'io uoglia rispondere quel, ch'io senta di ragione. Il che tanto piu liberamente, e con maggior fidan-

za faro, chè gia io mi trouo la uia aperta da piu Eccellentissimi Principi, e Generali d'esserciti, i cui uestigi uolontieri io seguirò in questa cosa, massime conoscendo le loro openioni corrispondenti a le leggi, & a le ragioni de le leggi. Et anche che essi in alcuna cosa fossero a le leggi contrarij, ad ogni modo stariasi a le loro openioni, come aperitissimi in l'arte militare, & in la causa di cui si tratta, per le sopradette ragioni. E per dire il uero, resto non poco merauigliato, perchè lo Illustrissimo Signor Cagnino non si sia acquetatò ne la sentenza de tanti, e tanti Principi Illustrissimi; e non habbia pensato abondeuolmente essere stato consultato a l'honor suo senz'altrimente ricercare l'openioni de Giurisconsulti. E particolarmente tra gl'altri Eccellentissimi. Principi hauendo la sentenza de lo Illustrissimo Signor uice Rè di Napoli, la cui intelligenza, & autorità quale e, quanta ella sia in cosi fatti casi ad ogn'uno e manifesto: parimente e de lo Illustrissimo Signor Duca d'Vrbino di Felice memoria, qual e stato di tanta autorita ne le controuersie militari, e Duellari, che ogn'uno concorreua à lui, come a l'oracolo d'Apolline, & à la sua openione s'acquetauano, come ad un risponso diuino. Ma tutto istimo deuersi attribuire à la modestia, & a'l gran zelo de l'honore de'l medesimo Illustrissimo Signor Cagnino: a cioche con la openione de iurisconsulti possa uiuere con piu quieto animo. Attento massime che le openioni de predetti principi per lo piu

sono fondate sopra le leggi, e ragioni de le leggi. E forse anchora e stato potissima cagione, che e sopraggiunta quella dichiaratione de'l Re Christianissimo, di cui per li soprascriti Principi non e stata fatta mentione alcuna per gl'antidetti Principi Illustrissimi, & Eccellentissimi generali, per quanto io habbia ueduto. Et propriamente pare che a giurisconsulti s'appartenghi questa cognitione, se quella dichiaratione arrecchi pregiudicio a'l prefato Illustrissimo Signor Cagnino.

Visto dunque il punto, cõ tutte le scritture mandatemi. Nanti ch'io uenga a la risolutione de le quistioni, di cui ne'l punto, perche paiono quistioni Duellari. Io presupongo in prima, che tra Christiani il Duello e prohibito per ogni legge. E primo per la legge diuina. Idio ha commandato, che non tentiamo il Signor Idio nostro come si legge: (Deuterono cap. 6. & Matthe. c. 4. cum similibus.) Ma ne'l Duello si tenta Dio (c. monomachia. 2. q. 5. ergo &c.) probatur hoc etiam alijs medijs ut plene scribit Ias in consi. 144. facti contingentia. in secundo dubbio. in. 5. col. uersic. sed præmissis omnibus non obstantibus secundo uolu.) qual'anchora soggiunge, che'l Duello e detto prohibito per ogni legge humana, canonica, e ciuile: allega (d. c. monomachiam, totum titulum de cleri. pugnan in Duel. & de purga. uulga. ac etiam l. unicam. C. de gladiato. li. xi. & l. negantes. C. de act. & obliga. & alia plura ut per eum.) E tra gl'altri fondamenti per questa general

conclusione, quella ragion è detta assai conchiudente: perche ne'l Duello sono causati gl'homicidii, e mutilationi de membra, come è notissimo. Queste cose sono per ogni legge prohibite, come per tutto'l titolo (extra de homic. et ff. et. C. ad. l. Corne. de sicariis) e di questo ne'l precetto diuino, non uccidere, (exodi ca. 20. Deutero. c. 5. & Matt. c. 5.) Allegaui anchora il Iasone molti dottori de l'una, e de l'altra legge per questa sua conclusione, e tutti i dottori de la sacra Theologia, che communemente tengono questa openione: e tra gl'altri l'abondatissimo Barbatia (in consi. 62. Illud in medium referam. col. 12. cum. 3. sequen. incipiendo in uersi. capio nunc aliam dubitationem primo uolu. qui copiose & iuridice hāc opi. defendit. Et ultra allegatos per Iaſ. ubi supra. Ita etiam firmat Matte. de afflict. in. c. i. §. si quis hominem. 3. col. post alios per eum relatos, de pace tenen. Et ita etiam de iure uerum esse asserit Deci. in consi. 487. in questione proposita in prin. et in cons. 686. Magnificus Pyrrus in prin. & Curti. Iuni. in consi. 173. Habita diligenti consideratione similiter in princ.) E questa conclusione apresso i Moderni dottori, regolarmente parlando fu sempre, & è hora indubitata. Benche si ritrouino alcuni, che in certi casi, come in crimine læsę maiestatis; di cui non si tratta in caso presente, concorrenti però cert'altre cose uogliono che sia permesso il Duello (calcan. in cons. 20. Quidam nobilis, & strenuus uir in. 7. col. cum multis sequ.) benche in indiuiduo

tra quelle medesime persone il Barbatia affermasse il contrario (d.consi. 62.) Ma sia quello che si uoglia in quel caso. Ne gl'altri casi è uera, e generale la cõclusione soprapostà, che'l Duello semplicement è prohibito per tutte le leggi. Il che è talmente uero, che non uale consuetudine in contrario; ne deesi seruare, perche uietando le leggi i Duelli, & i sanguinolenti spettacoli per rispetto de'l peccato, cio è per che si tenta Dio, e sieguono gl'homicidij, e mutilationi, e debilitationi de membra, e u'è il pericolo de l'anima, non dee ualere la consuetudine in contrario, quale piu tosto pò essere detta abusione, e corrottela E maggiormente sendo per le leggi riprouata cosi fatta consuetudine come (c.ii. de cleri.purg. in Duello, & in toto titulo de purga. uulga. iuncto. c. i. de tornea.) Da cotale prohibitione siegue, che non uale alcuna consuetudine, che sopra aggiunghi (iuxta auctẽn. nauigia. & quæ ibi tradunt docto. C. de furtis: & iuxta tradita per Bal. & alios in.l. non dubium.C.de legi.) E cosi in termini nostri, che non uaglia la consuetudine de'l Duellare, ne anche statuto lo afferma in Barbatia firmat Barba. in. d. consi. 62. col. 14. Ias.in.d.consi. 144. col.pen. Et Affli. in d.§.si quis hominem.3. & .4.col. & isti alios allegat & debet communiter teneri. Quod etiam fatetur Deci. et Curt. iunior in præallegatis eorum consiliis. E benche le cose predette sieno uerissime di ragione, nondimeno ueggiamo che di fatto s'osserua il contrario, & i ualorosi soldati istimerebbono es-

sere ditratto a'l loro honore, se in certi casi non prouocassero a'l Duello, ò prouocati non accettasseno. Et cosi uedesi ogni di soldati, e nobili prouocarsi in Duello, & in fatto s'essercita, onde per tale deuesi tenere, come se fosse permesso di ragione. In quel modo che ueggiamo, che à cioche di ragion ciuile la sigurtà non possi essere astretta à pagare le usure, nondimeno se di fatto è costretto per ordinatione de'l principe, ò per prouisione de lo statuto le potra ripetere d'al principal debitore, come se fusse stato astretto di ragione a parlare (ut tradit. Alexã. post plurimos quos allegat in consi. 107. pro inuestigatione predictorum. 5. col. uersi. unde hoc casu con uer. sequen. secundo uolu. Et ita in terminis nostris dicunt Deci. & Curti. Iun. in eorum consilijs supra allegatis.) Pur nondimeno questa osseruanza, e consuetudine, che si essercitino i Duelli sendo manifestamente contra tutte le leggi, essendo nutritiua de'l peccato deesi ristringere in questo si po, e strettamente interpretare, che meno s'offendino le leggi, che si possi, si come diciamo de li statuti correttori, & essorbitãti da la ragione, che s'interpretino, che s'offenda meno che si possa la ragion commune (iuxta tradita per docto. in c. cum dilectus. de consuetu & in. l. si serui uestri. C. de noxali. cum concordan. ut per Barba. in consi. 50. clementissimum Deum. 2. col. quarto uolumi. per Corn. in consi. 115. in hac consultatione. 3. col. secundo uolu per Curti. senio. in con. 78. Domina Frãceschina. 6. col per patruum et

D. meum Soci. in consi. 81. non est dubium. 3. col. tertio uolu. Et per Deci. in consi. 52. Viso elegāti consi. 2. col.) E tanto piu fortemente e da dire in questo nostro caso, che sendo la consuetudine, e la osseruanza de'l Duello iniqua, & inualida di ragione, oue li statuti benche siano correttori sono ualidi di ragione. Stanti cosi le cose, io dico che'l Duello non e da essere conceduto se non per grande anzi grandissima ragione, & à la proua de la uerita di quello, che uno hà detto contra l'altro, quando però in altro modo non si possi prouare, onde (Bal. in c. i. in princ. mihi. in. 6. col. uersi. porro. duella proprie) dice che il Duello è una singolar battaglia tra alcuni à la proua de la uerita, qual uerita intendo, quando uno ad un'altro imputi qualche delitto. Et questo, a l'hora che essa uerità non si pò prouare altrimente, secondo il medesimo (Bal. in. l. i. C. de libe. tol.) il Duello è detto isperimento d'innocenza, e solamente s'ammette in difetto d'altre proue. E non cosi in ogni qualũq; caso: ma in certi annouerati per i nostri Dottori (Io. de Lignano in tract. de Duello in. 8. capite, et p Paridem de puteo in simili tract. & Duello in 6 lib. sub rub. in quibus causis fiat duellum.) E cosi la consuetudine, e l'uso de'l duellare deue essere ristretta, p che dice Baldo (in. d. l. i.) il Duello e detto da le leggi molto odioso, uedendo molti pirne sotto giusto sento, come si legge in la Lõgobarda. E tutto che da la cõsuetudine militare sia stato introdotto, & approuato il Duello, non è prohibito pò che nõ si deggia ri-

stringere, in quãto si pò che solamẽte p grãdissima, et urgẽtissima causa sia tolerato secondo quello, che s'è detto inanzi. Il che disse anche Baldo. (in.l. ex hoc iure. 3.col.in.8 q ff.de iust. & iure.) E trouo che altre uolte Philippo il bello Christianissimo Rè di Frãcia ne'l tẽmpo suo che in Frãcia era molto frequente la materia de'l Duello, fece un Regio riscritto, ne'l quale cosi fatta consuetudine si ristringeua ad un caso quando quattro cose concorreuano insieme. Primo che'l delitto proposto contra qualch'uno importi la pena de la morte. Secondo che sia proposto esser stato fatto à tradimẽto, & in cotal guisa occulto, che bastevolmẽte nõ si possi prouare per testimonij, ò per altro modo ligitimo. Terzo, che q̃llo, che cosi è accusato, e pronocato à Duello, per quella causa p presontione, ò p inditii uerisimili sia hauuto sospetto di cotal delitto. Quarto, che euidentemẽte appaia esser accaduto, commesso il delitto del quale è accusato. Cosi dice questo riscritto: dichiarato e proseguito da Guido Papa (in quest.617. Dixi.plene.2.col.punit etiam Calc. in.d.cõsi.2.col.2.) In proposito nostro non stimo da essere hauuto in poca consideratione. Attẽto che a'l principio ne'l tempo che furono mandati inanzi, e indietro i cartelli entrambi questi Illustrissi. Sig contendenti erano a'l seruitio del Rè Christianissimo. Anzi pare che le predette cose sieno communemente, & in ogni pte da esser seruate, come cõsonãti à la ragiõ cõmune. Primo e fondato in quello, che si dice il Duello non deuersi cõcedere se non per causa di gran pon

do.(Bal.d.l.ex hoc iure.2.dix. Bal.in.d.l.i.C.de dec·lib.tol.3.posuit id.Bal.in.d.c.i.6.col.de.pa.te. 4.iustificatur p.l.i.§.itē illud ff.ad sen.cōs. Quid ēt. dic.Guid.pap.in di.q.617.facit.l.diuus ēt quod ibi Bar.& Bal.no.ff.đ mil.te.) E p tutte le predette co se.(Bal.in.l.cū filius.§.fi.ff.đ leg.2.)mentre dice ha uer'udito da lo Imp.che cinque cose deggono cōcor rere a'l Duello, tra quali in effetto sono tre principali,che si cōtengono ne lo antidetto rifcritto regio: & altri dui, quali per hora nō importa riferire, ma ueggano si per lui.Hora presuppofte le sudette. Venēdo a la risolutione de le prepofte quiftioni circa la prima cōcludētemēte plando istimo,che'l S.Cagnino habia pienamēte sodisfatto a l'honor suo,p il suo cartello,ò p la risposta, ch'egli fece à lo Illustris.S. Cesare. Nè a'l.S.Cagnino pteneua puocar il S.Cesare à Duello,à far'alcun'altra cosa, Nō ostāte,che'l S.Cesar p un suo cartello si gl'haueffe detto, che mētiua,e come in esso si contiene,e cosi gl'habbia scritto pole īgiuriose,pche q̄ste pole,tu mēti,dette cōtra alcuno,sono ingiuriose,etiādio che si dicesse saluo l'honor tuo.(Bar.et Albe.đ Ros.in.l.si quis extr.in prī. ff.đ acq.her.Alex.in.l.fi.ii.col.ff.qđ quis.iu.ubi ēt. Insignis Mod.Iac.de S.Geo.et Par.de put.in tract. đ Duel.ī 6.lib.c.15.Et dix.ēt Dec.in praal.con. 686.ii.col.et in d.cōs.487.11.col.)Molto piu dunq; sono state ingiuriose in caso nostro,non gl'essendo state aggiūte quelle parole.Pero io dico per la resolutione di questa difficultà,e penso che deggia essere

auertito cō molta diligenza, che quãdo uno cõtra un' altro usa cosi fatte parole, tu mẽti. Alcuna uolta, e primo lo fa prouocato a quello, p ribatter la ingiuria, e la calonnia appostagli per un'altro: e cosi dice a sua difesa: come p essempio. Sẽpronio ha detto a Pietro, ch'ell'era un ladrone, un traditor, un micidiale. Quali pole, com'ognũo sa sono grãdemẽte ingiurio se, facẽdo o importãdo Pietro colpeuol e se a l'hora Pietro non uolẽdo mãcar a l'honor suo, dira a Sempronio tu menti, non sera detto ingiuriar altrui, ma ꝓpulsare l'ingiuria fattagli: & a lui sera lecito dirlo impunitamẽte, e p cotal guisa ribbattere l'ĩgiuria (.§. arg.l.q̃ cõ maior .§. si libert.ff.đ bo. libert.et.l.q oĩa .§.i. & ibi hoc tradit Bar.ff.de proc.ubi ẽt. Ang.& Pau.de cast.) E nõ uerra ad essere punito đ la pola ĩ giuriosa (ut p predictos, quod ẽt dixit Albe.in.d.§.i. Et tradũt Pau.đ cast. Alex.et Iacob.de sancto Geor gio.in d.l.fi.ff.qđ quisq; iur. Et deci.in. d.consi.487. ii.col.post prin.cũ cõcordã.adductis p Alex.in. l.3.ĩ prin.ij.col.uersi. Sed quid si dixero. ff. de liber. & post.et p Fely.in.c.dilecti filii.i.col. uersi. tribus tñ modis, extra de excep.) Ne a l'hora sera lecito a Sẽ pronio impunitamẽte replicar, che anzi egli mẽta p che la ribattuta de la ribattuta nõ e ꝑmessa. (ut.d. l.fi.prout Ang.et alii plures illã sumãt: et ita in spẽ dicũt ibi Paul.đ castr. Alex.& Iac.de Santo Georgio.) & in tal caso pche Sẽpronio in quello, che spe cificatamẽte, & espressamẽte ha detto Pietro essere un traditore rimane mẽtito: ond'egli deue p scaricar

si di quella mētita, e p difesa de l'honor suo prouare esser uero quello, che ha detto. Et oue in alcu mõ non si possa ligitimamēte prouare, di cõsuetudine, & uso militare a conseruatione de l'honor suo deue eleggere i giudicio de l'armi, e prouocare l'auersario suo a Duello: ne'l q̃l dira di uoler prouare, che gl'e un traditore cõe specificatamēte haueua detto. Ma se in altro mõ prouasse il suo detto, haurebbe assai sodisfatto a l'honor suo. Ne seria tenuto prouocar à Duello il suo auersario: conciosia, che à q̃sto uēghi in sossidio, et in difetto de l'altre proue. Duq; p la pua da lui apparirebbe, ch'egli nõ fusse mētito, ma hauesse detto la uerita, e cosi rimarria ne l'honor suo. Questo non e il caso nostro: pche nõ si troua, che lo Illustris. S. Cagnino habbia detto alcũa cosa o specificato, che sia in biasmo, o in ingiuria del S. Cesare imputãdo gli alcũ delitto, p laqual cã giuridicamēte: et impuni tamēte si sia possuto dire p il S. Ces. in propulsando la ingiuria, tu mēti. Tal che il S. Cag. per la cõseruatione de l'honor suo sia tenuto a prouar cosa alcuna, ne per ligitime proue, ne p Duello ĩ difetto di quelle. Alcũa uolta, e secõdariamēte alcũo dice ad un'altro tu mēti. Nõ pche habbia hauuto ingiuria alcuna da lui ma replicata alcuna parola, cosi interparlãdo casualmēte proferita, quale di niũa maniera sminuisce la fama, o l'honore di colui: & in quel caso quelle parole, tu mēti, non sono dette a propulsare, o ribattere l'ingiuria nõ essēdo preceduta: ma esse p se stesse principalmēte ingiuriano: e come ingiuriose uerrebbono

ad essere punite. (Doct.in.d.l.si quis extran.de aequi.hære.& in.d.l.fi.ff.quod quisq; iur.) E fu detto di sopra. E tale ingiuria sendo di parole po esser propulsata da lo ingiuriato di parole. (iux. doctri. insignis Docto. Paridis de puteo, in suo elegãti tract. de Duello.in vi.lib.sub.Rubri..An facta hinc inde propulsatione &c.) E cosi propulsando, e ribattendo di parole tale ingiuria, dicesi hauer sodisfatto à l'honor suo. E per cio l'oppenion di lui appresso gl'homini graui non sera punto carcata. Come s'egli fusse stato imputato d'esser ladro, o traditore, d'onde restaua macchiata la fama, e l'honor suo, se ribattendo quella ingiuria di parole con parole propulsatorie dica tu menti (ut per doct. in locis prælleg.) Se diciamo questo per rispetto de la ingiuria fatta di furto, o di tradimento, che sono grauissimi delitti: tanto maggiormente deuesi dire per il rispetto de la semplice bugia, quale senza alcun dubbio e piu lieue assai. (auct. multo magis. C. de sacrosan.eccle.c. per uenerabilem, post prin. qui filii sint legitimi, & l. post prin.ubi Bart.not.C.de rei uxo.act. cum similibus.) Ma ne in questa anchora è il proprio caso nostro: pche anchora che il Signor Cesare habbia scritto, come ne'l suo cartello: e cosi habbia detto à'l Signor Cagnino tu menti, senza che appaia esser stato à'l S. Cesare imputato alcũ delitto, o fatta qualche pticolar ingiuria, tal che nõ si possa dire ciò esser stato da lui fatto à propulsare l'ingiuria. Nõdimeno quelle parole nõ diss'egli p rispetto d'alcuna parola detta, e cer-

ta, e certa proferita da'l S. Cagnino interparlando, come si presuppone in questo secōdo caso, ma cōditionalmēte ha parlato, cōe diro di sotto. Et oue si fusse in questo secondo caso, diriasi basteuolmēte hauer sodisfatto à l'honor suo lo Illustriss. S. Cagnino semplicemente rispondendo a'l S. Cesare, anzi tu menti che dici ch'io mento, & à l'hora a'l S. Cesare spettaria p non rimaner il calūniatore prouare la bugia imputata a'l S. Cagnino. E se per altra uia nō potesse prouar deurebbe ricorrere a'l giudicio de l'armi, quale attore prouocando il S. Cagnino. Alcuna uolta ne'l terzo, & ultimo luoco, uno dice ad un'altro, tu mentri non semplicemente, e assolutamente, p rispetto d'alcuna parola proferita, o scritta, ma conditionalmente, se tale parola sia stata scritta, o proferita. Et a l'hora la mentita pende da la uerita de la conditione, p altro ella e nulla, e di niuno ualore. (Iuxta l. cedere diem. uersi. ubi sub cōditione ff. de uerbo. signi. Et est tex. in. l. hac uenditio in prin. ff. de contrahen. empt.) La dispositione conditionale, p hauer il suo effetto, ricerca il compimento, o uerita de la cōditione. (l qui hered. §. plautius ubi Bar. et Patruus & Dñs meus Soci. tradunt ff. de cōdi. et demon.) E q̄sto intāto è uero, che procede anche, quādo tacita sia stata la cōditione. (ut tradit glo. cōmuniter appbata in. l. item quia, in prin. in gl. magna. ff. de pact. cum cō cor. ut p Deci. in cōsi. secundo, & pro tenui. 3. col. in prin. Et in specie in materia nostra. Ita firmat Deci. in. d. consi. 487. ii. col.) Dicendo che la mentita da-

ta ad alcuni sotto cōditione, quelle cōditione nō uerifi cata e nulla, cōe se stata data non fusse. E questo pare che sia il caso nostro, Perche q̃lle parole. Quāte uolte hauete detto, o scritto in p̃giudicio de l'honor mio, al tretātè hauete mētito. Oltra che sono molto generali, e nō si fondano in alcū particolare, sono anche ĩ effet to condnionali, come se si fusse detto, si e quāte uolte hai parlato, o scritto contra l'honor mio, tu menti, co me di cosi fatte, cose, & in questa materia signantemē te dichiara il Decio. (in dicto consilio 487. ij. colum. uersicu. Sed tamē his non obstātibus. Et ibi allegat. l. uxorē. §. testamēto quo. ff. de legat. secūdo. Et alia plu ra iura hoc probantia, ut p eū.) Il che stāte siegue, che se non appare lo Illustris. S. Cagnino ueramēte ha uer parlato, o scritto cōtra l'honor del S. Cesare, e cosi se non mostra adempiuta la cōditione de la mētita, la mentita rimane di niuno effetto, e come se nō fosse sta ta data. Fa anchora, la cōditiōe suole hauer la uertu de la forma ricercata ne l'atto. (Bal. in auctē. Matri, & auie. i. col. C. qñ mulier. tute. offi. fun. po. Refert, et sequitur Deci. in Rubrica, extra de p̃bat. col. xviij. prope fi. hoc dictum Bal. cōmuniter approbatum, ut per Iason. in. l. ij. §. prius. ij. col. ff. de uulga. et pup.) Onde cōe l'atto, mācādo la forma, è nullo. (l. Iulianus §. si quis in fi. ff. ad exhiben. Et. l. i. C. de prædi. curial. lib. x. Tradit Ias. in. l. cū hi. §. si p̃tor, col. xi. ff. de trāsa. Et plene Fely. in. c. cum dilecta. col. xi. uersic. Gesta contra formam de rescrip.) Cosi la dispositione condi tionale mancando la conditione, come da la mancāza

de la forma, e detto di niun momento. Dunque meritamente si cõchiude in propoposito nostro, che la p̃detta mẽtita cosi data cõditionalmente, e hauuta, cõe se data nõ fusse. Se nõ costi la cõditione uerificata, e che lo Illustrisimo S. Cagnino habbia detto, o scritto contra l'honore de'l. S. Cesa. Questo nõ costa dũq; ,&c. E se alcun dica, che nõ si po negare, che'l. S. Cesare nõ habbia detto, o scritto a'l. S. Cagnino) che mẽtiua: cõ animo di propulsare l'ingiuria, ch'egli si persuadeua da'l detto, o da'l scritto cõtra l'honor suo per il S. Cagnino, e cosi par che siamo ne'l primo caso. Rispondesi e de plano, che l'argomento procederia, quando cio costasse. & il. S. Cagnino specificatamente hauesse detto, o adesso cõfessasse hauer detto alcune parole ingiuriose contra'l. S. Cesare, com'anche io dissi ne'l primo caso. La qual cosa certo non e occorsa in caso nostro. Il S. Cagnino non dice hauer parlato, ne scritto. Ma circa cio uedendo le parole de'l Cartello de lo Illustrissimo S. Cesare conditionali, e molto generali, nõ conoscẽdo che cosa particolarmente habbia uoluto dire il S. Cesare, prudentemente nõ uolse alcuna cosa rispondere, ma tacque. Ne poteua p mio giudicio far meglio, conciosia che si niegano, o si confessano solamẽte le cose conosciute, & intese, Le cose incognite non possiamo noi ne confessare, ne negare.

Et quello ch'è detto de la prima mentita, e da dire anche de la seconda: mentre che ne'l Cartello del Signor Cesare si dice, e dinegando similmente mentite. Il senso de le qual parole, tutto che sieno troppo

generali, pare che sia questo, che lo Illustrissimo Signor Cagnino menta, anchor che nieghi hauer detto, o scritto contra l'honore de'l Signor Cesare. Pero io dico, che come la prima mentita è detta conditionale, secondo ch'e stato detto, cosi questa seconda e detta conditionale: cio è se'l Signor Cagnino negherà, e questa e propriamente conditione, sendo de'l futuro (Iuxta. l. itaque, et tradita ibi per Doc. ff. si cer. pet). E che tali parole importino cõditione, si proua, perche quando il gerondio risguarda il tempo futuro, importa conditione (prout dici: Bar. per illum tex. iuncta gl. in. l. si tu ex parte, in fi. ff. de acqui. hære. Quod etiam uoluit in. l. i. in pe. q. ff. de condi. & demon. remittens se ad dicta per eum in. d. l. si tu ex parte, cum concordan. ut per Deci. in concilio. 433. Visa copia. col. 2. uersi. non obstat quod secondo.) E per questo conchiude iui, che queste parole, e morendo la detta donna mia, importano conditione, e si risoluono, cioe s'ella muoia, come per lui: cosi dunque in questo nostro caso, queste parole, e dinegando, si deggono risoluere, cioe se tu dinegherai. Dunque importando conditione, e necessorio che tale conditione, propriamente, specificatamente sia adempiuta, Altrimente la mentita data conditionalmente per le sopradette cose e detta di niun momento. Ma che lo Illustrissimo Signor Cagnino habbia negato, o nieghi hoggidi, non costa, dunque &c. E se'l si dicesse, se non niega dunque confessa: il che uerificara la cõditione de la prima men

tita. Rispondesi, che non siegue, perche è dato un mezzo cioe sossistere, e tacere (l. qui iacet. ff. de reg. iur. et. c. is qui tacet, eo. titu. lib. 6.) oue la glosa pone, che'l tacere è un mezzo tra la contraditione, e la uolontade espressa. E cosi in proposito nostro, tra'l confessare e'l negare, com'anche dichiara il Decio (in. d. l. qui tacet.) Dunque lo Illustrissimo Signor Cagnino tacendo, e sossistendo non ha negato, ne confessato. E questo com'io dissi, fece prudentemente, non gl'essendo proposta alcuna cosa certa. E però non poteua confessare, ne negare. Si come simigliantemente diciamo ne la giudiciale controuersia. Che s'alcuno propona un libello generale, non sera di tanto ualore, ch'io possa essere per uertu di quello condannato: perche deue isprimere particolarmente quello, che si dimanda, e la causa, per laquale mi dimanda, accioche io possa diliberare di contendere, o di cedere. (l. i. in prin. ff. de edē. tradunt Doc. in. l. edita. de eden.) E questo massime procede in le cause criminali, oue non procede il libello generale, anchor che la parte non opponghi (Bal. in. l. i. col. x. uersi. iuxta hoc pone. C. de confes. cum concordan. ut per D. in. d. l. edita in secondo not.) Ilche molto serue in proposito, nostro, trattando di cose criminali. D'onde pare che'l Signor Cesare affermi ch'el Signor Cagnino habbbia parlato contra l'honor suo, e cosi habbia commesso delitto de la maledicenza. Ma cio proponendo generalmente, nō deue operar nulla, ma per la sua gene

ralita rimane nullo, oltra la nullita causata da'l difetto de la sua conditione come fu detto di sopra,

Hora non apparēdo, come costa da le p̄dette cose cōtenute ne li Cartelli tra li nomati Signo. Illustrissimi alcuna cōtradittione, o controuersia, cioe che uno affermi, e l'altro nieghi, non ueggio in che si possi fondare il Duello, che si dice tolerabile a prouare quello che l'un dice, & e negato per l'altro. Et in simil caso dice il Decio (in dicto consiglio. 487. iii. columna. in principio.) E massime questo io dico per rispetto de'l Duello, nelquale attore, e prouocāte deggia essere lo Illustrissimo Signor Cagnino, Non affermādo alcuna cosa, che egli habbia a prouare: a lui non s'aspetta di modo alcuno p̄uocare a Duello il Signor Cesare per le p̄dette cose: da le quali cōchiudasi senz'altra dubitatione, che lo Illustrissimo S. Cagnino pienissima mente ha sodisfatto a l'honor suo nel suo Cartello rispōsiuo. Ne in alcuna cosa rimane offeso ne l'honore, tutto che habbia sempre taciuto dopo'l predetto Cartello risponsiuo. E tanto basti quanto a la prima quistione.

Hora io prendo la seconda quistione, & in quella breuemente, e conchiudentemēte parlando istimo, che la eletione de l'arme, occorendo che uenghino in Duello li predetti Illustrissimi S. per occasione de li Cartelli, de quali nel punto pertenera a lo Illustrissimo S. Cagnino. Et a dimostrar questo persuppongo, che di commune consuetudine, & osseruanza l'uno e detto p̄uocatore, e l'altro prouocato. Si come anche in causa giudiciale uno e detto attore, e laltro reo: & at-

tore e quello che primo a mosso lite, e chiama alcuno in giudicio, come dicono Bart. Bal. & alii per illum text. i. l. libertus a patrono. ff. de ĩius uocã. Refert et sequitur Deci. plura ad hoc cõgerẽs in dicto cõs. 487. iii col. uersi. sed dato quod de iure. & in dicto consilio. 686. in fin. uersi. circa secundum.) & in l'uno, & in l'altro luoco conchiude in proposito nostro, che quello e detto attore, ouero prouocatore, che primo ha dato la querela, e per dir cosi in uece di libello ha mandato il Cartello a l'altro, e conseguentemente in proposito siegue che lo Illustrissimo Sign. Cesare giuridicamente po essere detto in questa controuersia attore, e prouocatore: perche primo è stato a dar la querela, e primo a mandare il Cartello. E cosi dopo molte cose conchiude Paride (in tractatu de Duello, sub rubrica quis dicatur prouocatur in lib. i.) Il che stante siegue, che la elettione de l'armi deggia spettare a lo Il strissimo Cagntno come a reo, & a prouocato. Cosi e la consuetudine, e la cõmune osseruãza piu che notissima, & assai ragioneuole. Che sendo il prouocare a Duello, e cosi a'l giudicio de l'armi in arbitrio, et in uolõta de'l prouocante, & a cio niuno po essere astretto: si com'anche ne'l giudicio ciuile, e criminale niũo e sforzato agere, od accusare (l. i. C. ut nemo inuitus &c.) e parso conueniente, che q̃llo che è prouocato e costituito reo nel giudicio de l'armi: attento che per difesa de l'honor suo sia astretto à Duellare, egli si conuenga uenire à l'arme, per essere rileuato in quello: che gli sia conceduta la elettion de l'armi,

argomento quella regola, chi in una cosa è grauato sia rileuato in l'altra (l.eum qui in princi. ff. de iureiuran. & . l. in seruorum §. fi. ff. de pen. cum similibus.) E questo pare essere stato ordinato da Federico Imperatore in una certa costitutione riferita, e dichiarata per Baldo (in. c. i. in princi. col. fi. de pace tenen. Nam inquit ibi Bal. in uersi. & nota tex.) Che ordine de la predetta costitutione la elettione deu'esser del prouocato, perche meglio si possa difendere. Che certamente gli serà data la elettion de l'armi. E cosi in proposito nostro afferma anchora il Decio (in duobus consiliis præallegatis. Et Curti. iuni. in. d. consi. 17. i. col. in fi. Idem etiam firmat Matt. de aff. l. post Bal. ibi. in. d. c. i. §. si quis hominẽ col. fi. prope fi. uer. subsequenter quærebat hic Bal. de pace tenen.) Qual dice di piu che anzi la elettione del luoco anchora, se uorra, pertenera a'l prouocato, come per lui laqual cosa pero non e di nostra presente discussione perche non sono cercato di consiglio sopra cio. Che lo Illustrissimo Signor Cesare deggia essere chiamato attore, e prouocatore, e lo Illustrissimo Signor Cagnino reo, e prouocato oltra la ragion predetta, cioe che sia stato il primo a'l porgere la querimonia si mostra in dui modi: e primo per la qualita, e natura di quello, che ne Cartelli si contiene. Perche'l Signor Cesare fu accusa il Signor Cagnino di bugia, senza che costi a lui esser stato imputato alcun delitto. E cosi pare, che'l primo sia ad ingiuriare. E lo Illustrissimo Signor Ca-

gnino non e grauato di prouocare in Duello, non hauendo affermato cosa alcuna, che gli conuenga prouare, per la conseruatione de'l suo honore. Ma assai ha sodisfatto a l'honor suo tacendo, come di sopra e stato detto. E se'l Signor Cesare uuole persistere in questo, che'l Signor Cagnino sia mentito, esso per suo honore deuria prouocarlo a Duello, se no'l potesse per altro modo prouar, per le cose dette di sopra. E cosi il Signor Cagnino costituito prouocato, e reo haura la elettione de l'armi secondo quello, che s'e detto piu su. Secondo posto mille uolte che la qualita de'l negotio no'l richiedesse, per qualunche ragione potesse occorrere. E che ad alcuno paresse in qualche maniera, che a'l Signor Cagnino spettasse il prouocare, e farsi attore. Il che pero stanti le cose come stanno, e falso in tutto. Nondimeno sarebbe da dire, che ne'l caso occorrente lo Illustrissimo Signor Cesare sia l'attore, el prouocatore, e conseguentemente che la elettion de l'arme pertenghi à lo Illustrissimo Signor Cagnino. Perche hauendo offerto il Signor Cesare a'l Signor Cagnino il giudicio de l'armi, oue per lui non stesso, dicendo quelle parole. Riseruandomi se da uoi non manchera parlar con l'arme in mano, dicesi in effetto hauer eletto la uia de l'arme, per dicidere le loro quistioni. E uirtualmente dicesi hauer rinontiato a tutte l'altre sue ragioni: onde apta gli sia q̃lla strada, ch'egli s'ha eletto (l. si mulier. §. si. ff. quod met. cau.) E conciosia che'l Signor Cesare inciti,

& inuiti il Signor Cagnino a l'armi, non e dubbio, che per tale offerta ha fatto se stesso attore, tutto che per altro egli fusse il reo: se rettameute, e giuridicamente hauesse detto a'l Signor Cagnino, che mẽtiua, Ma questo maggiormente è da dire, perche mentre disse, che uoleua parlar con l'arme in mano, attente le parole precedenti par che affermi uoler dire con l'armi in mano ingiurie, e uillanie. Cosi dicono le sue parole. Ne diro uillanie in lettere riseruandomi parlare con l'arme in mano, quasi ch'ei dica, à l'hora dirò uillanie, & ingiurie. Di che assai chiaro, e manifesto siegue, che à lui s'aspetterà prouare tali ingiurie, e uillanie. Et in fatto par che dichi di uoler cio prouare con l'armi. Meritamente dunque lo Illustrissimo Signor Cagnino à l'hora come reo, e prouocato haurà la elettion de l'armi: E quando anchora tali parole non s'intendessono cosi: e che'l Signor Cesare dicesse, che non intese uoler con l'armi dire uillanie, & ingiurie, oltra che le parole s'hanno ad interpretare contra lui, sendo in arbitrio suo di parlare piu apertamente (iuxta. l. ueteribus. ff. de pactis & .l. stipulatio ista. §. in stipulationibus. ff. de uerb. obl.) Io penso pero, che s'abbia pregiudicato a la elettione de l armi. Tutto che per altro fusse stata la sua. Se io calonnio alcuno di qualche delitto, & esso mi dica, tu menti, soggiungendo, che cio me lo uoglia prouare con l'armi in mano, & io lo acetti, senz'alcun dubbio io stimo deuersi tenere,

ch'io serò reo, e prouocato: e cosi haurò la elettione de l'armi: benche se solamente egli hauesse detto, tu menti, e non m'hauesse offerto il giudicio de l'armi, à me seria spettato prouocar lui à Duello, s'altrimente non hauessi possuto prouare il delitto, per quello, che fu detto di sopra in la prima quistione, ne'l primó caso. Ma quello non si curo farsi di reo attore, come spesso fanno gl'huomini animosi, e di gran cuore. Il medesimo e da dire de lo Illustrissi. Sign. Cesare. Dunque posto, non pero concesso, che se detto solamente hauesse ne'l suo Cartello à'l Signor Cagnino, tu menti, e nulla hauesse detto de l'arme, potriasi dire, che fusse stato da essere prouocato, e cosi sarebbe stato reo: Nulla dimeno perche soggiunge anchora, che uoleua parlare con l'arme in mano, dicesi uertualmente hauer fatto se stesso prouocatore, & attore, & il Signor Cagnino reo, e prouocato: e consequentemente hà hauuto la eletta de l'armi, oue altrimente non seria stata la sua: & di piu per suo honore seria stato costretto à prouare qualche cosa, ouero prouocare à Duello: Il che è stato de'l tutto negato di sopra altro non apparendo, perche le mēti te date per il Signor Cesare furono generali, e non specificanti causa particolare, quale hauesse il Sig. Cagnino à confessare, ò à negare. E perche anche furono conditionali, e non sono uerificate le loro conditioni, secondo quelle cose, che sono dette di sopra. Oltra cio appare, che la conclusione predetta, cioe che la elettione de l'armi sia de lo Illustrissimo

Sig. Cagnino, si conferma da quello, ch'egli ne'l suo Cartello accettò come prouocato di parlar con l'armi in mano con esso Signor Cesare offerendosi parato, quantunque sia richiesto, mostrare fra debito tē po che per lui non stara mai di uenire a l'armi. E cosi molto aperto dichiarò la mente sua cioè che intendeua per il Cartello de'l Signor Cesare uertualmente se essere costituito reo ne'l giudicio de l'armi, e che uolontieri accetta, & à questa sua dichiaratione parue che s'aquetasse, cosi con quella rimanesse lo Illustrissimo Signor Cesare. Attento che ueduto, & inteso il Cartello de'l Signor Cagnino inteso il suo tenore, e la sua importanza hà taciuto oltra dui anni. E nulla ha detto, ò scritto, contra ta le dichiaratione. Perche quando uno intese le lettere d'un'altro incontinente non contradice, stimasi affermarle: & accettarle con tutto cio, che dentro ui si contiene. (l. si filius famil. patre absente. ff. ad sena. consu. Macedonia. Et ita dicunt ibi Barto. Ange. Pau. de cast. & alij. & ange. in specie ualde.) Iui notando signantemente dice esserui caso singolare, che incontinente ch'io sò esser fatto alcuna cosa contra di me, e non la riprouo di fatto par ch'io l'approui anche in mio pregiudicio. E però dice iui Paulo da Castro, che se tu hai riceuuto lettere, ne le quale si contenghi cosa alcuna in tuo pregiudicio à cio che non paia, che tu ui consenta, ricercasi, che tu in continente protesti, che non consenti, altrimente riceuendole, e tacendo, tu porrai consentire, e di

ce questa dottrina deuersi mandare a memoria. Baldo nota questo iui per li mercanti, quali ogni giorno si scriuono l'un l'altro lettere. Perche chi le riceue, non contradicendo, par che le confessi, & accetti. Cosi dunque parria in proposito nostro da dire de lo Illustrissimo Signor Cesare, cioe che pare, che habbia accettato il Cartello de'l Signor Cagnino: poscia che oltra dui anni ha taciuto, ne mai contradetto, secondo che fu detto di sopra. E tanto maggiormente e da dire, per che lo Illustrissimo Signor Cesare poi che haueua taciuto per il tempo predetto, publico quel suo manifesto con quella Regia dichiaratione, e con le lettere de lo Illustrissimo Signor Marchese de'l Vasto: ne in quel suo manifesto, ne il Re Christianissimo in quella sua dichiaratione, ne lo Illustrissimo Signor Marchese de'l Vasto in le sue lettere fanno alcuna mentione de l'accettatione de'l libello offerto, e de la dichiaratione de la mente sua fatta per il detto Signor Cagnino. De questo si dimostra che lo Illustrissimo Signor Cesare fin'hora gli consente: e che il Re christianissimo, e lo Illustrissimo Signor Marchese non gli contradicono in cosa alcuna. E questo cõsenso de'l Signor cesare di quinci tratto maggiormente gli pregiudica, sendo piu lungo, e con maggior perseueranza (argumen. l. si mulier. & eorum, quæ ibi dicunt Docto. C. ad uellea.) In effetto il consentimento de'l Signor Cesare e radoppiato. Primo non ha contradetto, come s'è detto, Secondariamente tacẽdo non pur lungo tẽpo,

ma ne anche ne'l suo manifesto. Meritamente dee essere di maggiore operatione: e fargli piu pregiudicio, perche si dice hauer consentito con maggior deliberatione. (argumen. l. bauista. ff. ad trebellia. Et eorum quæ dicit Bart. in. l. cum scimus. C. de agricol. et censi. lib. xi. Tradit Roma. in consi. 290. In casu. Et Deci. in consi. 315. superioribus diebus. 2. col. cum cõcordantijs multis, quæ allegari possent.) E quel ch'io dissi, e conchiusi in queste due quistioni. Et anchor ch' io pensi cio procedere secondo le ragioni de le leggi, nondimeno piu audacemente, e con animo piu pronto ho affermato, hauendo uisto concorrere in questa sententza li predetti dui eccellentissimi, et Illustrissimi Principi, & hauendo udito molti altri anchora hauere il medesimo risposto, a quali in tutto e per tutto e da stare come in questa cosa piu periti iura uulgaria.)

Hora io prendo la terza, & ultima quistione, per la risolutione de la quale tre cose deggonosi considerare, di cui parla il manifesto de'l Signor Cesare. Prima la dichiaratione de'l Re Christianissimo. Seconda il giudicio, o la openione de lo Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Marchese de'l Vasto. Terza, quello che dice il Signor Cesare ne'l suo manifesto, & io considerato bene il tutto breuemente, e conclusiuamente parlando istimo per le predette cose nõ essere pregiudicato in modo alcuno a lo Illustrissimo Signor Cagnino. Et cosi conchiudo, che non ostãti queste tre cose uerissima e la conclusione fatta

di ſopra,ne le due precedenti quiſtioni. E coſi che fin' ad hora lo Illuſtriſſimo Signor Cagnino rimane ſenza alcuna offeſa de l'honor ſuo. E che in Duello, ſe occorra che ui uenghino, per l'occaſione de le coſe antecedenti, eſſo come reo, e prouocato haura la elettione de l'armi, ſecondo che s'e di ſopra detto, come incontinente ſono per dimoſtrare apertamente.

E pigliando la prima, ch'e la dichiaratione de'l Re Chriſtianiſſimo, iſtimo che ſia d'auertire, perche primo o nui uogliamo, che'l Re come giudice tra loro habbia uoluto per ſentenza terminare tal controuerſia: & o l'ora coſi fatta ſentenza deue eſſere detta di niun ualore in pregiudicio de lo Illuſtriſſimo Signor Cagnino: e tralaſciate piu coſe, da cui manifeſtamente s'argoiſce la nullita quali ſe biſogno fuſſe s'addurrebbono, ma queſta una baſti, che tale dichiaratione, e ſentenza fu data ſenza citatione o alcuna monitione de'l Signor Cagnino: ma eſſo de'l tutto ignorante, e molto ſecretamente, per il che eſſo non puote dimoſtrare i ſuoi fondamenti, e ragioni a la Reale Maeſta. E coſi non puote ſe ſteſſo difendere. Dunque meritamente non deue in alcun modo pregiudicare a lo Illuſtriſſimo Signor Cagnino, ma deue eſſere detta nulla, ſendo la citatione il fondamento de'l giudicio. (Specu. in titu. de citatione in princi. & ita per illum text. Tradunt Abba. & alij in c. quoniam contra falſam. in uer. citationes. extra de probatio. Et ibi hoc tradit Deci. col. 10. uerſi. in gl. in uerſi. citationes. Et dicit Bart.

in.l.prolata. C. de senten. & interlocu. omnium iudi.post antiquos per eum relatos.) Che la citatione e detta di sostanza de'l giudicio. Almeno per quel rispetto, che traslasciata la citatione contra uno assente non citato ella e di nullo momento, e non pregiudica ad alcuno. e con Bartolo passano tutti gl'altri dottori. E pero diciamo per regola; che in ciascuna causa deue interuenire la citatione di tutte quelle persone, de'l pregiudicio de le quale si tratta. Altrimente la sentenza non fa pregiudicio a la parte assente, non citata: (& ibi dicunt Docto. maxime nouissimi Bono. ff. de re iudi. l. ea quæ. C. quomodo. & quādo iudex. Tradit Bar. in suo tracta. de citat. in pri. Probatur etiam in. c. inter. quatuor de maio. & obedi. & in clemen. pastoralis, de re iudi. cum similib. Et pro regula, ita docet Auus meus D. Ma. Soci. in suo tractatu, de citationibus in septimo articulo principali in prin.) E questo citare e stato in dotto da la ragion naturale, la citatione opera, che alcuno si possa difendere: e negando la citatione par che si nieghi la difensione. Quale sendo naturale, ò concedasi per ragion naturale (l. ut uim. ff. de iust. & iur.) non deue essere tolta à niuno (d. clementina pastoralis.) E piu diciamo che la citatione e de iure diuino. Che Dio onnipotente, à cui sono tutti i secreti manifesti, nō primo cōdāno Adam, che lo haueße citato. Quādo disse Adā, doue sei: come si legge a'l terzo del Genesi. E ita dixit Bart. in extrauag. ad reprimendū, in uersi. & figura, in uersi. quæro igitur

utrum

utrũ sit necesse. Trádit Abb.in.c.cũ olĩ col.penul. de re iudi. Auus meus D. Mari.Soci.ĩ.d.tractatu;de citationibus ĩ secũdo articulo. E Curt. Seni.in cõsi. 49. Memoria recolẽdæ col.7.ubi alios allegat. E piu altri potrebbõsi allegare,quali si tralascião p breuità. Onde ĩ ꝑposito nostro trattãdosi di grãdissimo p̃giudicio del S.Cag.deueua essere citato:il che nõ essẽdo stato fatto siegue,che la p̃fata sentẽza,se tal'e,nõ pò p̃giudicare a'l S. Cagnino. Che la mãchãza de la citatione rẽde la predetta sentenza nulla. E questa manchanza de la citatione e talmente potente,che annulla anchora la sentenza data infauore de lo assente non citato (prout signanter post glo.ibi cõcludit Saly.in.d.l.ea quæ.C.quomodo,et quando ind.in prima quæs.) E cio procederebbe in questo caso anchor che il Re Christianissimo fusse Signore o superiore di tuttadua:
Che nõdimeno si niega a'l tẽpo di tal sentẽza: che la sentẽza senza la citatione data anche dal Principe,e detta nulla (ut.l.fi.in prin.cũ glo.secũda. C.de legi.secundũ quod Bald.ibi not.& tradit Alex.in cõsi.xi. alias cõsului prima col.lib.7. Et Auus meus in.d.tractatu de citat.ĩ septimo articulo prĩcip.in prĩ.uersi.) E queste cose procedono anche nel processo del prĩcipe. Nõ tralascero ancora di dire,che in la p̃detta dichiaratione,ouero sẽtẽza, se p tale l'habbiamo,pare che'l Re Christianiss.fondi la sua intẽtione ne le parole del S. Cesare,dandogli piena fede,in quello,che'l S. Cesare disse hauer testimoni idonei p la sua intentione p liquali offeriua ꝓuare quãto esso affermaua: e che

certe lettere, che gli mostro a S. Maestà erano scritte di mano del S. Cagnino, & fermate de'l suo suggello. Qual cosa certo e fuori di tutte le regole de le leggi, e fuori de l'ordine giudiciario. Che nõ si dee prestar fede ad uno, che dica essere parato prouare la sua intẽtione p testi idonei, ma e necessario producere i testimoni: e fargli issaminare con giuramẽto: E per colui, che ha da giudicare, acciochè meglio intenda esso stesso, se a loro detti e da prestar fede (iuxta l. iij. ff. de testib.) deggono interuenire anchora certe altre cose ne la prodottione, & issamine de testimonii: e circa le persone, e detti loro considerar piu cosi (ut Barto. in suo tractatu de testibus, & in tractatu de reprobat. test. Et per omnes ubiq; materiam testiũ tractantes. Et nouissime p Ioan. Crotum in suo tractatu de testibus.) Altrimente se si credesse ad ogn'uno, che dicesse di prouare per testimonij, facile sarebbe a chiunq; ottenere in giudicio quanto si dimandasse sendo ageuolissimo ad ogn'uno il dire. Il che quanto sia assordo, et aliẽo da la mẽte de la legge, niũo e, che nol sappia. Similmẽte nõ si dee facilmẽte credere ad alcuno, che pduca lettere, cõe mie: ma bisogna molto bene aprire gl'occhi, primo p il paragone de le lettere iux. plene tradita p Bal. et Saly. in l. cõparationis. C. de fide instrumẽ.) Laqual cosa non sendosi fatta in questo caso dunq; sopra qlle lettere nõ si po far fondamẽto alcuno. E piu potriasi dire, che'l S. Cesare nõ potesse ualersi di quelle lettere, anchor ch'elle fussero state scritte p il S. Cagnino, come di giudicio incõpetente a la pro-

ua de la sua intentione attento ch'elle furono da lui in tercette. Et cosi sono appresso lui ꝑ dolo suo: e in q̃sto nõ ha cõmesso picciolo delitto e uerriane ꝑ cio punito (argu. l. si quis aliquid. §. quini. ff. de pẽ. Et eorũ q̃ dicit Bart. in. l. titio in prin. in uers. uenio ad secundã quæstionẽ. ff. ad muni. Et. l. si quis ĩ graui. §. si quis aũt ff. ad senat. consul. sillanianũ) Non conuerrebbe, che per cio miglior facesse la sua conditione (. l. non fraudatur. § nemo. ff. de reg. iur.) Che nõ si tolera che uno prẽda utilitade alcuna, e põga la cosa sua ĩ miglior stato cõ delitto cõmesso da lui, de'l quale n'hauesse ad essere punito (l. si ab hostib. §. i. ff sol. matr. Et ibi notãt Bal. Imo. Alex. Ias. et alii. l. trãsactione, et ibi gl. et Doc. tradũt. C. d trãs. Et. l. siue hereditatis. ff. de neg. gest. cũ multis concor. de quibus ibi ꝑ gl.) O uero noi uogliamo secondamente, che la ꝑdetta dichiaratione de'l Christianissimo nõ sia sentẽza, ma piu tosto certa espositione de la sua openione. Il che forse piu sicuramẽte e da tenere, nõ sendo uerisimile tãto eccellente, prĩcipe essere cosi ꝓceduto a la sentẽza contra la forma de la ragione, & hauerla fondata ĩ fondamẽti nõ giuridichi: ne anche è uerisimile che sua Mae. imitatrice de le cose bẽ fatte de suoi antecessori habbia giudicato cõtra'l rescritto de'l Re Philippo in materia di Duello, di cui feci mentione piu sopra ne la prima quistione. Conciosia che non concorrino quelle quattro cose, che si ricercano al Duello secõdo l'antidetto riscritto, anzi niuna, non si po dire, che sia luoco al Duello, qual nõdimeno pare che q̃lla regia dichiaratione uo-

glia hauer luoco: quando in essa dice, al S. Cagaino tocca di risentirsi &c. E q̃sto massime p͡che al tẽpo de la p̃detta dichiaratione l'uno e l'altro era caualliere de l'ordine de'l Re Christianissimo. Onde pare che de ueuano eẽre giudicati secõdo le regioni, e cõsuetudini de Frãcesi, e di q̃llo real seggio Christianissimo, e fin' ad hora io dico, che tale openiõ Regia nõ p̃giudica a lo Illustrissi. S. Cagnino: p͡che anch'esso ha piu openio ni d'eccellentissimi Principi, come fu detto di sopra. Quali tutto che nõ sieno Regi, sono po ne l'arte mili tare peritissimi, e di grãdissima autorita: e l'openiõi lo ro fõdate sopra Cartelli certi ꝓposti tra q̃sti Illustris. simi, e sopra tutta la loro q̃rela ben cõsiderata, dicõ si gittare a terra l'openiõ p̃detta de'l Re Christianissi mo, qual'e fondata sopra lettere incerte, e testimonij nõ piu issaminati, ma ne anche nominati, come hab biamo dimostrato di sopra. E maggiormẽte che tale sua openione e detta cõditionale. Cioe se lo Illustrissi mo S. Cesare mostri essere uero quãto ha affermato, che co' testimonij legitimi proui la sua intẽtione, e giu stifichi le lettere essere state scritte di ꝓpria mano de lo Illustrissimo S. Cagnino. Quali conditioni nõ sono uerificate. Meritamẽte dũque rimane l'openion de'l Re di niũ ualore p le cose, che furono dette di sopra. Ma piu oltra e d'auertire. Che posto mille uolte, sẽza pregiudicio pero de uerita, che tale dichiaration Re gia, ĩ qualunq; modo, ch'ella si pigli proceda col suo uigore, e se deggia attẽdere, poni, che si prouino quel le cose, che iui si presuppongono, o p qualunq; altra

ragione. Nondimeno et anchora io dico, che circa'l Duello nõ pgiudica in parte alcuna a lo Illus. S. Cagnino, caso che gli uenghino, che come reo, e prouocato nõ habbia la eletta de l'arme p le cose, che disopra sono state addotte: e particolarmẽte p qllo fondamento, che lo Illustri. S. Cesare offerendogli il giudicio de l'armi, e puocãdolo primo a l'arme par che si faccia attore, et rinõciato habbia a tutte le sue ragioni, s'alcuna ne haueua, e cosi habbiasi pgiudicato, come è stato detto disopra. Di qsto ne la pdetta Regia dichiaratione nõ si fa mẽtione alcuna: e po senza mano circa qsto nõ po operar nulla. Perche tale dichiaratione è (stricti iuris,) com'anche il contratto, e pero deuesi intendere quãto in esso s'esprime, che le parole de la sẽtenza deggonosi strettamẽte interpretare, come gientilmẽte dice p ql testo lo Abbate (in. c. dilectus in secũdo not. de offi. ordina. cum concordan. ut plenè per Alex. in cons. 48. Visis et accurate põderatis. iii. col. lib. 6.) Et è da credere tãto, e cosi sapiẽte Rè studiosamẽte hauer tralasciato di dire, de la eltion de l'armi da essere elette ne'l futuro Duello: e chi deggia essere detto puocatore, e chi puocato. Perche circa qsto ql l'ottimo, e prudẽtissimo Rè nõ hauria possuto dire altrimente: che lo Illustrissimo S. Cagnino come prouocato sia per hauere la elettione de l'armi, p qllo, ch'è stato addotto di sopra. Il che a l'hora com'io stimo sua Maesta nõ uuolse fare, ch'ella intese di uoler far solamẽte a lo Illus. S. Cesare supplicante quello, che giusto le pareua: tutto che hauesse ecceduto i confini

de la supplicatione, come e manifesto a chi con diritto occhio risguarda. E quello, che conobbe far contra'l Signor cesare uuolse tacere, non sendo a l'hora ch'instigasse, e supplicasse per lo Illustrissimo Sig. Cagnino: da lo argomento, che si dice che'l giudice nõ imparte l'ufficio suo, se non a cui lo dimanda. (l. iiii. §. hoc autem. Et ibi Barto. Imo. et Alexan. tradunt. ff. de dam. infec. cum similibus)

Rimane duque da le predette cose ferma, e uerissima conclusione, che da la predetta dichiaration Regia, ò uogliamo dire sententia data da'l giudice, o semplice openione de'l Re, che non pregiudica in alcuna cosa a lo Illustrissimo Signor Cagnino.

Et il medesimo e da dire senz'alcun dubio ne'l secõdo luoco de le lettere de lo Illustrissimo, & eccellentissimo S. Marchese de'l Vasto. La sua openione cõtenuta in le dette lettere ha l'openioni de molti Principi pari suoi ripugnanti secondo che m'è detto. Et io n'ho ueduto alcune, de le quali feci mention di sopra, cioè de lo Illus. S. Duca d'Vrbino, e de'l uice Re di Napoli. Et è detta conditionale, che in la detta lettera dice. Hauẽdo scrittura autentica del S. Cagnino, che parli in dishonor suo: quelle parole importano manifesta cõditione, e si risoluono: cioè se tu hai autentica scrittura, etc. Per quello, che fu detto piu su ne la prima quistione sopra quelle parole: e di negando similmente mentite. Onde finche non appaia la sopradetta conditione uerificata, tale openione non è di ualore, alcuno come sopra fu detto ad alcuno proposito.

Oltra tio è secondarimento dico, che lo Illustrissi. Signor Marchese nòn ha fatto paròla alcuna de la elettione de l'arme ne l'futuro Duello, quandunque occorra. Meritamente dunque in cio in niuno modo pregiudica a lo Illustrissimo S. Cagnino, che tale elettione nõ si conuenga a lui come a prouocato; per quello che s'è detto. Et ĩ quel modo, ch'io dissi di quel la regia dichiaratione, è da dire di questa medesima anchora, atiento le openioni de li predetti dui Principi Illustrissimi, de quali hò fatto mentione di sopra. E d'altri anchora, quali secondo ch'io intendo hanno consultato per il detto S. Cagnino: a le cui openioni è d'acquetarsi; per essere come sono peritissimi in arte militare, ꝑ quello, che fu detto da principio. Attento massime, che le loro openioni, com'è detto, sono fondate sopra li certi Cartelli, e sopra tutta la querela, e non parlano conditionalmente, ma puramente, e risolutione.

Quanto s'appartiene a'l terzo, cioè a'l manifesto de'l S. Cesare, e supfluo farne parole, sendo tutto fondato sopra la regia dichiaratione, e ne le predette lettere de lo Illusti. S. Marchese. Nõ deue ꝑ se stesso operare cosa alcuna, ma solamẽte quanto oprano le predette cose. Onde quelle nõ facendo pregiudicio al S. Cagnino, come di sopra pienamente e stato dimostrato siegue che ne tale manifesto in alcuna cosa gli puo pregiudicare. Perche ne per se stesso, ne per la publicatione de le sue scritture fussero di qual tenore si uogliono quelle cose, che uscite sono da lui, põno

ſcemare punto de le ragioni de lo Illuſ. Sign. Cagni-no: che le noſtre ragioni ſenza la noſtra uolonta ǫ fatto nō ci pōno eſſere leuate (l. id q̃ noſtrū. ff. de reg. iur.) Altrimēte ſeria lecito chiunque por la falce ne l'altrui biade il che apertamente è riprouato (c. uenerabilem in prin. de electio. & . c. ſcriptum ſexta queſtio. in prima cum ſimilibus, et tradunt Doctores per illum textum in. l. ſicut. §. Ariſto. ff. ſi ſeruitus uend.)

E mentre che lo Illuſtriſſimo Signor Ceſare quaſi gran liberalitade uſando par che rinōcii a la elettion de l'armi, certo non pertenendo à lui, neceſſariamente non ſia per hauerla non po eſſere detto liberale per che come ſi dice ne'l uulgo, ne le neceſſità niuno è liberale (l. rem legatam. ff. de adim. leg. l. proxima. ff. de ritu nuptiarum, & . l. donari cum ſimilibus. ff. de reg. iuris.)

LAVS DEO.

SECONDO CONSIGLIO DE LO ECCELLENTISSIMO,

e Clarissimo Giurisconsulto M. Mariano Socino in materia medesima di Duello.

INDRIZZI IL SIGNOR LE mie parole ne la uia de la uerita, e de la Giustitia.

BEN che la materia del Duello, di cui si tratta al p̃sente pertẽghi piu tosto a Capitani, e cõducitori d'esserciti et a Principi eccellentissimi, che a Giuriscõsulti. E per cio io uolontieri mi serei rimaso di consigliare ne'l proposto caso. Pure perche tal'hora i nostri maggiori hãno per trattato questa materia in lo uinto dai prieghi di coloro, che molto in me põno, non ho dubitato secõdo l'openiõ mia di ponere in iscritto, che cosa io senta di ragiõe, cõe sono stato ricercato cõ molta modestia. Visto primieramente il Cartello de lo Illustri. S. Conte Vguccion Rangone mandato a lo Illustriss. S. Galeotto Pico Signor de la Mrandola.

Cartello de lo Illustrissi. S. Conte Vguccion Rãgone a lo Illustrissi. S. Galeotto Pico S. de la Mirandola.

Signor Galeotto, Nicolo Losco mi ha esposto in nome uostro, che uoi dite, che il bando per me mandato, che alcũi de mei soldati nõ ardisca pigliar danari cõ alcũ Principe senza espressa mia licẽza, è stato fatto p q̃-

sta sola cagione, acciochè uoi nō possiate hauere huomini per difesa de la Mirādola, & acciochè ne riceuiate dispiacere. Circa di che ui dico, che quante uolte hauete detto, dite, o direte, che p le dette cagioni mi sia mosso a far detto diuieto, tante uolte hauete mentito, mētite, & mentirete. Et tanto di questo, quanto de ogn'altra cosa, che haueste detto, diceste o fuste p dire in preiudicio de l'honor mio. Et perche ancho uoi dite, che hauete conosciuto il mio mal'animo cōtra di uoi, in hauer fatto tal diuieto, pero di nouo ui dico, che mentite. E mandandomi uoi campi franchi, mi offero sostentarlo con l'arme in mano &c.

Visto po l'altro Cartello mandato per lo Illustr. S. Galeotto Pico. S. de la Mirandola a lo Illust. S. Cōte Vguccion Rangone in risposta: nel quale si leggono queste parole.

Cartello de lo Ilustr. S. Galeotto Pico. S. de la Mirandola a lo Illustrissimo S. Conte Vguccion Rangone.

S. Vgoccione, A li primi capi del uostro Cartello questo solo rispōdo, che quādo io commessi l'imbasciata a Nicolo Losco, tal quale io gli cōmessi, nō mētij. Et altra risposta per hora nō intendo fare, giudicādo nō mi essere necessario. Ma offerēdomi uoi ne l'ultimo capo sostenere quāto dite, cō l'arme in mano, ui dico, che uolētieri da uoi cosi inuitato e prouocato, acceto lo inuito, e benche come prouocato ancora li campi io (uolendo) potesse eleggere, si come uoi me li domādate, nōdimeno uoglio, che questo ufficio resti, a uoi, come a prouocāte. Et pero quādo me li mādarete frā-

chi, e sicuri a l'hora fra tẽpo conueniente cõ l'arme ĩ mano difendero in commettere quella imbasciata a nõ hauer mẽtito Dichiarando pero non prima uolere far tale effetto, che uoi habbiate sodisfatto a le querele, che auanti questa nostra di uoi sono fuori &c.

Visti gli predetti dui Cartelli uengono piu cose in dubitatione.

PRIMO, se stanti le predette cose sia luoco a'l Duello, in genere: e poste che tal'hora sia da essere tolerato il Duello.

SECONDO, se noi siamo in caso, nel quale deggia esser tolerato.

TERZO, se lo Illustrissimo Signor Galeotto, non seguendo altro, rimanga senz'alcuna offesa de l'honor suo appresso li principi, & huomini graui.

Circa la prima quistione, quanto s'appartiene a la diterminatione de la ragione, e facile la risolutione, pche il Duello è prohibito appresso li Christiani da tutte le leggi. Primo è prohibito da la diuina legge, per piu, massime per due ragioni.

La prima è che da'l Duello nascono homicidij, e mutilation de mẽbra cõtra la legge diuina, perche Dio nè commanda particolarmente, che non si faccia homicidio, come si legge ne l'Essodo a'l xx. ca. a'l Deutoro. a'l. v. & in Mattheo a'l. v.

La secõda ragiõe, è che Idio si tẽta nel Duello, (habetur hoc ĩ. c. Mono. 2. q. 5. et ĩ. c. fi. de purg. uulg. cũ si.) Il che parimente dicesi phibito p la diuina legge. Nõ tẽterai il tuo S. Iddio leggesi in Matt. al. 4. et origi-

nalmente si legge al sesto, al Deute. (& in c.cũ quæritur.22.q.2.cum simili.) Questa ragione tra l'altre adduceua Gio. da Lignano ne'l trattato de'l Duello, ne'l settimo capo. E l'una e l'altra ragione cõ certe altre cosi cõchiudendo adduce il Iasone(cons.144.facti contingentia, in secundo dubio.in uers.In primis enim Duellum est prohibitum iure diuino.2.uolu.)

Parimẽte il Duello è probibto per le ragion de gl'huomini occorendo tal'hora in Duello essere condãnato o morire uno innocente, et un reo buomo uincere, et essere assolto, come ne mostra la isperiẽza, qual'è detta efficace maestra de le cose(c.quã sit.de elect.ĩ sexto, et c.2.de purg.uulga.) Il che certo ripugna la equita naturale, ne la quale è fondata la ragion de gl'buomini: cosi arguiscono, e conchiudono Giouanni da Ligna-no, e Iasone ne i predetti luochi.

Soggiũgono anchora che'l Duello è ꝓhibito da la legge canonica(iuxta totum titu.de purg.uulga.cum si. ꝑ eos allegatis) E questo massime dimostra ꝑche la ragion canonica inhibisce i peccati, come è notissimo. In Duello cõmettonsi molti peccati, e tra gl'altri si tẽta Iddio, e fanosi de gl'bomicidij, com'io dissi, duq;, &c. Di piu dicesi, ch'è ꝓhibito di ragiõ ciuile(ut babetur in.l.negãtes.C.de actio.& obliga.et in.l.unica.C.de gladiatori.lib.xi. Et ita etiã firmant Ia.et Ioã. de Lignano ubi supra.) Fa, ꝑche in materia, ne la quale cade il peccato, tutto che la legge ciuile fusse contraria cede a la cano.(iuxta tradita ꝑ doc.ĩ.c.possessor male fidei.de regu.iur.lib.6. Et in.c.fi.de ꝑ̃scrip.cum simi.

Ma in Duello caggiono peccati dunque,&c.

Hor da le p̃dette cose siegue questa cõclusione, che'l Duello generalmẽte e ꝓhibito da tute le leggi. Laqual cosa afferma anchora il Barbatia (in consi.62. Illud in mediũ afferam. col.12. cũ tribus sequẽtibus in primo uolu.) Qual copiosamente, giuridicamẽte difende questa generale cõchiusione cõ molte cõcordãze (de quibus ꝑ Iaso. & alios in locis prędictis et per eundem Iasonem in. l. ex hoc iure.4.&.5. col. ff. de iusti. & iure. & ultra allegatos in locis prædictis.) Questa generale cõchiusiõe afferma anchora dopo molti cita ti ꝑ lui Mattheo de gl'afflitti (l.i.c.i.§. si quis hominẽ 3. col. de pace tenen.) Oue dice molte cose in proposito. Cosi anchora dice essere uero di ragione. Paride (in tractat. de Duello. l.i. ca. nono idem etiam dicit. Dec. in cõs.487. in questio. proposita in princi. et in cõs.686. Magnificus Pyrrus in princi. & Curti. iunior in cõs.173. Habita diligenti in principio.) E q̃sta conclusione, cioe che'l Duello sia detto prohibito per tutte le leggi, regolarmente parlando fu sempre, & hora e apresso moderni Dottori uerissima.

E questo in tãto e uero, e procede, che la cõsuetudinẽ in cõtrario nõ uaglia, ne si deggia seruare. Attẽto che li Duelli, e spettacoli sanguinolenti sono prohibiti ꝑ rispetto del peccato, e ꝑ cõseguente deesi chiamare abuso, e corrottela piu tosto, che consuetudine.

E particolarmente e da dire, ꝑche tal consuetudine espressamẽte si ritroua ꝓhibita ꝑ le leggi (ca.2. de cleri. pugnã. in Duello, ubi not. Abb. & toto tit. de pur-

ga uulga.iuncto ca.1. de torneamẽ)Onde da cotal ꝓhibitione siegue che nõ uaglia tal cõsuetudine cõtraria sopr aggiũta.(iuxta auct.nauigia, cum his, q̃ ibi doc.scribũt C.de fur.& iuxta tradita p Bal.et alios in.l.nõ dubiũ.C.de legi.) Et in termini che non uaglia,ne si deggia seruare la consuetudine del Duellare,ne costitutiõe,s'alcuna si facesse lo dice Paride (de puteo in d.trac.de Duello in d.c.9.lib.i. Et audacter cõcludunt And. barba.in d.cons. 62.col.14. Ias.in d.cons.144.col.pen.Et Afficit.in.d.§. si quis hominẽ.3.&.4.col.et p istos plures alij allegãtur. Quod ẽt fatẽtur Deci.& Cur.Iuni. in præallegatis eorum cons.) Che per consuetudine alcuna non po diuenir lecito il Duello riprouato dar la legge per rispetto de'l peccato (per illum tex.dicunt Petr.de anch. & allij in.d.c ii.de cle.pug.in Duello.) E da la ꝓdetta cõclusione,cosi generalmente posta ne siegue, che a ciascũ Christiano è lecito senz'alcuna infamia, e senza offesa de l'honor suo ricusare il duello. Percioche ꝑdẽdosi ĩ esso per lo piu l'honore,la uita,l'anima,tẽtãdosi Dio e nõ nasca uera,e giusta ꝓua:conciosia che molti si sono ueduti perire sotto giusta causa,come dice Bal. (in l.i.C.de ded.lib.toll.)non si deue per alcuna maniera permettere.E che lecitamente si possa ricusare il Duello,e senza infamia consilio gia Angelo Perugino. (Ang.de Perusio prout refert et sequitur Imo.in.l. is q reus mihi in.10.col.sup gl.in uer.purgetur.ff.de pub.iudi.Et dixit ẽt Ias.predictos referẽdo in.d.l.ex hoc iure,et in.d.cons.144.et Barba,in.d.cõ.62.cum.

plurib. aliis. q ad hoc allegari possent.) Et il medesimo afferma di ragione, et approua cō certi essēpi. Pari. (de puteo in.d. trac. li:6 in c. 18.) Ben che dica seruarsi ī cōtrario apresso i soldati. E pō grauemēte peccano i Prīcipi che permetono i Duelli, nel suo territorio dādo a i Duellāti cāpo frāco. Il che nō è altro, che impunitamēte pmettere, gl'homicidij, & altri mali, che da'l Duello sieguono: sendo stato ritrouato per suggestione diabolica come dice Paride (de puteo in d.c.9. Et tradit Abb.in.c.2.ī fi.de cleri.pug.ī duel.) Oue disse anchora nō nascere sufficiente proua: e che Dio si tenta, dichiarādo in che modo. E cōchiudēdo in tutto, e p tuto essere prohibito il Duello, e che peccano i Principi cōcedēti il Duello. (Dixit Par. de puteo in prelle.c.9.& Ias.in.d.con.144.) E cosi sia da me p le sopradette cose risoluta la prima dubitatione nē la quale di ragione sta questa cōclusion ferma nō essere in proposito nostro luoco a battaglia di Duello: sēdo p le sopradette cose phibito il Duello per tutte le ragioni. E tutto cio nō la predetta generale cōclusione dopo gl'ātichi p lui riferiti (Henr. Boic.in.c.i.de cleri.pug.in duel.) allegādo sette bellissime ragioni come per lui. E dopo esso seguendolo cōferma Gio. Lericier (in trac.de iure primogeniture in. 25.q.) in quella q̄stione riprouādo l'openione d'Othone Imperatore, et oltra gl'altri allegati allega anchora Gio. de Ana. et Oldrado, come p lui. Et in tanto le predette cose uere sono che se di fatto il Prīcipe secolar cōceda il duello po esser phibito per il prelato del luoco hauuto ri-

ſpetto al peccato, cõe dice (Par. ꝗ put. ĩ pra. tra. li. i. c. 75. (E benche ſieno veriſſime le coſe dette diſopra. Nõdimeno veggiamo di fatto eſſere ſeruato il cõtrario, nõ oſtãte che tale cõſuetudine ſia praua, e dãnata (Abb. in d. c. 2. in. 1. not. de cleri. pug. in du.) Anzi alcuni dicono deuerſi permettere il Duello in certi caſi (ut Laur. calca. in cõ. 2. Quidã nobilis. col. 7. cũ aliquibus ſequẽ. ut p eũ.) Ma ſia q̃l che ſi voglia di ragione sẽtẽdoſi di fatto, e cõcedẽdo molti Dottori ſcriuenti che in certi caſi deggia eſſere ſeruato da i ſoldati, e da i nobili. Hora e da uedere de la ſecũda dubitatione propoſta di ſopra. Se li predetti Illuſtriſſ. Sig. ſieno in caſo, ne'l quale ſia lecito di conſuetudine almeno di uenir a Duello. Per la riſolutiõe de la cui dubitatione e d'auertire, che Lorenzo Calcagno nel detto ſuo cõſiglio dice che'l Duello ſi ꝑmette in crimine læſe Maieſtatis, di cui qualũq; accuſato intẽda di purgarſi, e l'altro intende di ꝑuarlo co l'armi, in difetto de l'altre proue. Ma per la legge di Federico nel titolo (de pac. tenẽ.) ſi cõcede il Duello. Se alcuno haura ucciſo un'altro tra i tempi de la pace, ouero l'haura ferito (ut ibi in. §. ſi quis hoĩem. & §. ſi quis aliũ. Et tradit Io. de Lignano in d. tra. ĩ 7. c.) altri dicono che'l Duello ſi cõcede ꝑ riſpetto di qualũque delitto, di cui uerrebbe punito ne'l capo: e coſi tra l'altre coſe queſto uolſe il Sereniſſimo Re Philippo Chriſtianiſſimo Re di Francia, in quel ſuo regio reſcritto riferito, e dichiarato ꝑ Guido Papa (in. q. 617. Dixi plene. 2. col. Qual in effetto pone anchora il Calcagno

nel.ij.cõsi.2.col.11.) Il medesimo pone Bal.d'autorita de lo Impatore i.l.cuifilius.§.fi.ff.de leg.ij.) qñ riferisce hauere udito da la bocca de lo Imperatore, che a cõcedere il Duello cĩque cose deueuano concorrere. Tra le quali era la quarta, che'l delitto, di cui si trattaua, fusse personale. Nõ cosi sarebbe se si tratasse di condannatione pecuniaria.

Et di quinci e che Bald.(in.d.l.& hoc iure ff.de iust. et iur.in.8.q.) dice che'l Duello se pur si cõcede, solamẽte deuesi cõcedere ꝑ urgentissima cagione, come riferisce, e siegue Iasone (in.4.col.) Sendo hor dunque il Duello cõtra le leggi, & a quelle grãdemẽte odioso come dice Bald.(in.l.i.C.de dedit.liber.tol.) deuesi al piu che si puote ristringere, e strettamẽte interpretare, che le leggi restino meno offese, si come dicesi de statuti cõtrarii a la ragion cõmune, e da q̃lla essorbitãti (iux.trad.ꝑ docto.in.c.cũ dilectus de cõsuet.et in.l si serui uestri.C.de noxali.Tradit Barba.in cõsil.50. clementissimum Deũ.2.col.4.uol.Corne. in cõs.115. In hac consultatione.3.col.2.uolu.Patruus, et Domeus Socinus in cõsi.81.non est dubium.3.col.3.uol. Curtius senior in cõsi.78. Domina Franceschina.6. col.& Deci.in cõsil.52.Viso eleganti.2.col.) Se tali statuti si ristringono, tutto che sieno ualidi, ꝑche sono cõtrarij a le leggi. Tanto maggiormẽte e da dire che la predetta cõsuetudine, sendo inualida, e riprouata da le leggi, e questo e di ragion cõmune. Confesso io bene, che per le leggi de Longobardi il Duello e permesso per piu cause quali sono circa. xx. annoue-

rate da Paride nel trattato de'l suo Duello (lib. 6. cap. 6.) E per Giouãni da Lignano ne'l simile suo trattato (8. cap.) quale per breuità non riferisco, perche si ponno uedere appresso lui.
In qualunque caso pero che si cõceda il Duello molte cose deggono cõcorrere con la causa principale e tra l'altre, che chi imputa l'auersario suo qualche delitto, e non habbia altra proua, per dimostrare la uerita ricorra la battaglia di Duello: e di quinci e che'l Duello si suole descriuere, che sia una singolar battaglia tra alcuni a la proua de la uerita, e come dice Bal. (in c.i. in prin. col. 16. uer. Porrò Duellum propie. de pace tenen. Et tradunt Ioã. de Ligna. & Par. de puteo in prædictis tractatib. Primus in. c. i. in fi. Secundus in libr. primo. ca. 6. in princ. & Henri. Boic. in. c. i in prin. de cleri. pugnan. in duel.) E questo e per parte di colui, che imputa: ma per parte de lo imputato si richiede, ch'egli sia sospetto in qualche modo di tal delitto (ut per Bal. in. d. l. cum filius. §. fi. de leg. ij. Et per Guid. pa. in. d. q. 617.) Et in altro modo nõ possono mostrare l'innocenza sua, e pero Bal. (in. d. l. i. de dedit. lib. tol.) dice, che'l Duello è isperimento d'innocenza, al quale si ua in difetto de l'altre proue. Dichiarate a questo modo le cose di sopra, io uengo a la risolutione di questa seconda dubitatione, quale, s'io non m'inganno, è chiarissima, cioè che questi Illustrissimi Signori, il Signor Galeotto, e'l Signor Conte Vgguccione non sieno in alcuno de questi casi, ne quali è permesso il Duello, non pur di ragion ciuile,

ma ne anche per le leggi de Longobardi. Non si dice che alcun di loro sia in crimine læsæ Maiestatis, ne habbia commesso homicidio, ne ferito tra i tempi de la pace: ne in altro delitto, oue ne uadi la pena de la persona, in quali casi di consuetudine si suole concedere il Duello, come è detto di sopra.

Parimente non ueggio, che sieno in alcuni de li.xx casi, o circa annouerati ne la legge Longobarda ne quali è permesso il Duello, quali sono a tutti notissimi, e pero gli tralascio.

Anzi io dico che tra questi Illustrissimi Signori la causa è liggierissima, e quasi di niuna consideratione. Percioche lo Illustrissimo Signor Conte Vguccione per rispetto de la sua giurisditione ha possuto far quel diuieto, senza hauer animo di dannificare, od ingiuriare lo Illustrissimo Signor Galeotto, ne altri. Meno e da cercare, perche egli l'habbia fatto, perche ciascuno e patrone, & a suo modo po disporre de'l suo (uulgata l. in re mandata. C. mãdati cum si. etiam ab utendo, ut. l. sed & si legge. §. consoluit. ff. de petitio. hære.) E tutto di ueggiamo p li principi, e per li Signori farsi cotali bandi, e prouisioni. Quali deesi presumere esser fatti p il cõmodo, e ben'esser del principe, o de la republica, che fa tali prouisioni. E cosi facilmente puossi dire de lo Illustrissimo Signor Conte Vgoccione.

Niuno però negherà essere possibile, che egli si sia mosso particolarmente contra lo Illustrissimo Signor Galeotto, com'e piu notissimo.

E pche questo fatto da lui, pche lo habbia fattoo, pē di da l'animo suo, di certo niuno il po sapere, se nō a cui esso, o Dio, che e perscrutatore de cuori, uorra riuelare. Si saria possuto pero presumere da qualche coniettura, come per essempio dal suo parlare (iuxta doctrinā Bald. in. l. Sed & reprobari, in prin. per illū tex. ff. de excusa. tuto.) Quando dice, che da la fauella de l'homo si manifesta l'animo, ouero anchora da le cose precedēte inanzi, o, che poi seguite sono, racogliēdosi spesse uolte da le cose seguenti quale sia stato l'animo ī le precedēti, ouero p il cōtrario (l. sed Iulianus. §. proinde. ff. ad Macedo. Et. l. post cōtractum ubi Bar. & aly. ff. de donat. Et. l si seruus pluriū §. si. ff. de. leg. primo cū similibus.) E doue altrimēte l'animo suo nō si potesse prouare, si starebbe a'l detto suo co'l giuramēto (iuxta tradita per glo. maiorem, et ibi Docto. in. § sed iste. insti. de actio. Et in. c. significasti extra de homicid. cū multis, quæ ad hoc allegari possent.) Et inanzi che si sia manifestato l'animo de lo Illustrissimo S. Conte Vguccione in la predetta prohibitione, facilmente ha possuto lo Illustrissimo Signor Galeotto da qualche indicij, o cause, che muoueuano l'animo suo essere indotto a credere, che tale prohibitione fusse fatta a suo danno, & ingiuria, come ueramente ha creduto. Ne laqual credenza persistendo, tutto che si sia possuto ingannare in la sua openione alquāto perturbato mando Nicolo Losco suo messo a lo Illustrissimo Signor Conte Vguccione con quella commessione, che mādo: e benche il detto Signor Ga-

leotto si sia possuto ingannare in congetturare l'animo de'l Signor Conte Vguccione, non pero si po dire ch'egli l'habbia mentito, come io diro di sotto. Il Conte Vguccione, qual'era certo de l'animo suo, uolendo dimostrare, che non hebbe animo d'ingiuriare o dannificare il Signor Galeotto, ne'l suo Cartello gli disse che mentiua, dicendo la detta prohibitione essere stata fatta a danno, & ingiuria sua fondando, s'io non m'inganno, questa mentita in quello che come certo l'animo suo sapeua non hauer hauuto tal animo, ne per cio essersi mosso a fare il diuieto che fece.

D'altra parte lo Illustrissimo Signor Galeotto ne'l suo Cartello risponsiuo ha negato d'hauer mentito ne la commessione, ch'ei diede a Nicolo Losco, non pero isprimendo, o affermando sè hauer detto il uero in tale commessione, ma ch'egli uuolse dire, che credeua esser cosi il uero. E cosi rettamente considerando la quistione, e la lite tra questi Illustrissimi Signori è solamente, se'l Signor Galaotto ne la predetta commessione habbia mentito, essendogli cio imputato da'l Signor Conte Vguccione, & esso il nieghi. Questa controuersia certa non è sufficiente a Duello anche per la legge Longobarda: non si connumerando il caso loro tra gl'altri detti di sopra. E certo parmi, che leuissima sia la differenza loro, e da essere facilissimamente composta, saluo sempre l'honore de l'uno, e de l'altro. E certo io ho fidanza che sia per seguire con l'auttorita e destrezza di qual

che prudentissimo principe amico ad ambe le parti compositione tra loro.

E cosi ispedita habbiamo la secõda dubitatione, in la quale rimane chiara, & apertissima conclusione, questi Illustrissimi Signori non essere in caso, oue sia luoco a'l Duello, etiandio per la legge Longobarda, posto mille uolte, che uogliamo attendere la consuetudine militare del Duellare, quale si serua di fatto, anchor ch'ella sia praua, e da essere dannata per le sopradette cose.

Hora io uengo a la terza dubitatione in laquale dira forse qualch'uno, ch'haura a poche cose risguardo, che lo Illustrissimo Signor Galeotto non parra a pieno hauer sodisfatto a l'honor suo, nel suo Cartello risponsiuo, ma che deueua disfidare, e prouocare a Duello il Signor Conte Vguccione: sendogli per lui stato detto, che mentiua, quali parole sono ingiuriose anchor che si dica saluo l'honor tuo (ut tradunt Barto. & Alberi. de rosa. Roma. & alij in l. si quis extraneus, in prin. ff. de acquiren. hæred. Alexã. et Iacob. de sancto Georg. in. l. fina. secunda col. ff. quod quisque iur. Et Paris de pute. in dicto suo tractatu de Duel. in sexto lib. c. 15. Quod etiam dixit Deci. in prælle gatis consi. 486. seconda colum. Paiono in caso nostro maggiormente ingiuriose, non gli sendo state dette le parole con la riserua de l'honore.

E benche tali parole in se contengano ingiuria, nondimeno paiono piu essere state dette o scritte dal Conte Vguccione per propulsa, che per fare, ad altri prin

cipalmente ingiuria, quasi che le habbia dette, o scrit te per difendere l'honor suo. Attento che per Nicolo Losco in nome de lo Illustrissimo Signor Galeotto era stato detto, che egli haueua fatto il sopradetto, dinieto con animo di dannificare, et ingiuriarlo, e che egli haueua conosciuto il suo male animo, &c. Il che riputando ingiurioso il Signor Conte Vguccione per propulsare tale ingiuria, gli scrisse, che mentiua, e cio pare che gli sia stato lecito. Come se ad alcuno si dica ladro o micidiale e lecito gli sia per propulsa re tale inguria dire, tu menti (iuxta lege quæ omnia.§.i. ubi hoc dicunt Barto. Ang. & Pau. de Castro ff de procura. Et tradit Decius in dicto consilio. 484. secunda columna cum concordan. ut per Alex. in lege tertia in principio secunda colum. ff. de libe. & postu. Et per Fely. in. cap. dilecti filij septima col. uersicu. tribus tamen modis. de except.) Et à l'hora quello, che lo ha chiamato ladro, ò micidiale, se no'l proua rimane mentito, & oue altrimente non pò prouarlo, per conseruatione de l'honor suo di consue tudine, e costume de soldati si dee eleggere il giudicio de l'armi, e cosi prouocare l'auersario a Duello, Cosi pare, che dir si deggia in caso nostro de lo Illustrissimo Signor Galeotto, che se non proua quello, che hà detto in suo nome Nicolo Losco rimane mentito, e non pare che habbia sodisfatto a l'honor suo.

Ma cio non ostante la uerita è in contrario ne'l caso proposto: e conchiudo, che anzi lo Illustrissimo

Signor Galeotto stanti li predetti dui Cartelli, anchor che piu oltra non proceda ha intieramente sodisfatto a l'honor suo.

E primo io dico che quanto a la mentita datagli, è detto giuridicamente sgrauato, dicendo nel suo risponsiuo Cartello non hauer mentito come ueramente non fu mentito, com'esso afferma. Che quello, che disse o per Nicolo Losco fece dire, in tutto credeua esser uero, e cosi non po dirsi, che mentisse: perche non è detto uno mentire anchor che dica il falso, eccetto se sapendo esser falso, non lo affermi (l. de ætate. §. si cum esset. Et ibi not. ff. de interroga. act. Et prosequitur. 22. q. 2. c. animaduertendum, etiam. c. is autem, & ferè per totam illam questionem.) Non è detta ueramente bugia se non quella, ch'è detta per ingannare altrui. E cosi uno, che sappia, o che pensi dire il falso. Di quinci Agostino diceua, che la bugia è una falsa significatione de la uoce, con uolonta d'ingannare (& refert gloss. in. d. §. si cum esset.) Et est text. in. c. beatus Paulus. 22. q. 2. Capiendo tamen stricte, ut ibi dicit glo.) Et di tal bugia parla il Salmo (cap. 5. Et perdes omnes qui loquuntur mendacium, ut declaratur in. d. c. animaduertendum. Et in. cap. in ipsarum, ea causa, &. q.) Et per le leggi non è punita la bugia, s'ella non è proferita da uno che scientemente la dica, per cio che d'altro modo poropriamente, e strettamente non è detta bugia (ut tradit Mattæ. de afflict. in. c. i. §. iniuria. in. 4. not. de. lege corra. Et in. c. i. §. uasallus in

in primo not. si de feud. fuerit contro.) E questo si suol dire generalmēte d'ogni delitto, per quello, che niuno delitto e, se uolontario non e. (*Et tradit Ange. de Aretio in tract. malefi. post alios per eum relatos, in glo. super uersi. Et appensate prima colūna.*) Di quinci e che giurando uno il falso non e detto propriamente spergiuro, ne po essere punito, se nō sa da giurare il falso (*ut. d. c. beatus, & ī pluribus alijs, ea dem causa eadem quæstione, & in. c. innocens credit post princi. Ea causa quæstio. 4.*) Con molt'altre cose, che allegar si potrebbono a questo proposito, e specialmēte in questa materia mostra, che non e detto uuol mentire, che scientemente non dica il falso (*uoluit Paris de puteo, in dicto tractatu in sexto lib. cap. 15. post princi. allegando Ange. in. l. qui interrogatus. ff. de peti. hæredi. qui in princi. hoc dicit. Idē etiam dixit Roma. in. l. si quis extraneus. in princi. in uersi, & adde quod ille mētiri dicitur. ff. de acqui. hæredi.*) Ma che lo Illustrissimo Signor Galeotto habbia cosi creduto, come commesse, che riferito fusse, e cosi che non habbia mentito. Il che era da essere prouato da lui per la conseruatione del suo honore. Dico che per lui assai dire, si po, che sia stato prouato, dicēdo espressamente in quel suo Cartello risponsiuo: e se bisogno sera, giurera anchora. Perche cio dipendendo da l'animo suo, s'ha a stare al suo detto, e massime con giuramento. Il che stante non sarebbe da uenire al giudicio de l'armi, conciosia che a quello si

uenga in difetto de l'altre proue, come s'e detto. Nõdimeno questo non ostante lo Illustrissimo Signor Galeotto, qual coragioso Capitano, e di gran cuore accettando la singolar battaglia offertagli, s'offerisse parechiato con la spada difendere questo detto suo: cioè ch'egli nou menti, come chiaramente appare ne'l suo Cartello risponsiuo. E rimanedo solamente sopra questo la controuersia tra questi Illustrissimi Signori, come hò detto di sopra: & al Signor Galeotto paia hauer prouato la sua intentione, e di piu s'offerisca difederlo con l'armi, non ueggo in che possa rimaner grauato, anchor che piu oltra non proceda: cõchiudo io dunque, che e detto in tutto, e p tutto sgrauato, & hà conseruato intieramente la fama, e l'honore suo (iux. tradita per Paride. de puteo in. d. tractatu in. 6. lib. c. 18.) e quello che habiamo detto di sopra ne la seconda dubitatione.

E se'l si dicesse, anzi pare che rimanga la prima controuersia: cioè se lo Illustrissimo Signor Cõte Vguccione ha fatto la probibitione, di cui ne'l Cartello con animo d'ingiuriare, e dannificare il Signor Galeotto: si risponde che anzi questa contesa pare sopita, che'el Signor Galeotto non sendo per scrutatore de li cuori, non lo afferma assolutamente, pendendo ciò al solo animo del Signor Conte Vguccione: ma ben dice, che hà creduto cosi quando commesse à Nicolo Losco quelle parole, ch'egli riferisse secondo che fu detto di sopra. Onde ogni

cosa allegata in contrario rimane chiarissimamente risoluta. E questo solo basteria a dimostrare, che lo Illustrissimo Signor Galeotto è detto hauer pienamente sodisfatto à l'honor suo.

Ma giugnesi à questo, che doue qualch'uno con non molta consideratione uolesse, che à lui spettasse la prouocatione a Duello, che assolutamente si niega, nondimeno io dico, che hà sodisfatto à l'honor suo, accettando il combattere offerto: si che dopo che ha accettato e rileuato da'l cararico di dimandarlo uolontariamente, e d'offerirlo.

Il contrario parere potria forse procedere, se'l Signor Conte Vguccione solamente hauesse detto al Signor Galeotto, che mentiua, e non hauesse eletto il gudicio de l'armi. Ma poi che lo hà eletto, quando disse. Mi offero sostenerlo con l'armi in mano, aperse la uia a'l Signr Galeotto, ch'egli possa essere ne'l giudicio de l'armi, senza che altrimente prouochi il Signor Conte Vguccione, egli basta (iuxta, tradita per Paridem de puteo in dicto tractatu in libro primo. c. 21. Et per Deci. præallegatis conf. 487. & 686) Et oltra questo si potria dire, che le cose considerate in contrario potriano procedere, quando la causa, di cui si tratta, fusse di quelle, per cui, è permesso di consuetudine il Duello, il che è falso, come costa da le cose dette di sopra ne la seconda questione, parlando massime di quello, che si dice essere imputato al Signor Conte Vguccione. Tutto sia detto ad abondanza, perche la uerità è,

che quella, tal qual'era, e rimasa sopita. E solo rimane la causa in quello, che è imputato a'l Signor Galeotto per il Signor Conte Vguccione, cioè che menta, ouero habbia mentito ne la commessione riferita per Nicolo Losco a'l Siguor Conte Vguccione. Per che lo Illustrissimo Signor Galeotto cio niega assolutamente, secondo che fu detto di sopra. E la sua intentione non pur proua il suo detto, ch'egli affermerà bisognando con giuramento, ma dice che lo sosterrà con l'armi anchora, poi che è prouocato à Duello.

E le predette cose procedmo per rispetto di quello, che'l Signor Conte Vguccione dice di certo, che'l Signor Galeotto mente.

Ma sopra quello, ch'egli in causa incerta dice, ch'ei mente, quando ne'l suo Cartello pone. E tanto di questo, quanto d'ogn'altra cosa, che hauesse detto, dicesse, o fusse per dire in pregiudicio de l'honor mio, &c.

Non e a giudicio mio da fare alcuna difficultà: perche sono parole troppo generali, & incerte, pero deggono essere ributtate, & non attese, come diciamo de'l libello giudiciario (iuxta, l.i §. i. ff. si mess. fal. modo dixe. & l.i ubi glo. Barto. & aly. maxime Moder. ff. de offi. assis. & tradunt Bald. & aly in. l. ædita C. de eden.) Che la pugna Duellare procede a la similitudine de la contentione giudiciaria (argu. c. i. in princi. quibus mod. feu. amit. cum concordan. ut per paridem de puteo in dicto tracta. in sexto lib.

c.16.in fi. Et tradit Ioan. de Ligna. in dicto tracta. in. 10. cap. Et dixit Signorol. in consilio. 96. quæst. disputanda. 2. columna in uersi. respondeo ad secundum ubi allegat. c. i. §. similes. de pace tenen. et alia ut per eum.) Appresso io dico, che le dette parole in effetto sono conditionali, et importano come se fusse stato detto. Si e quante uolte haurai parlato contra l'honor mio, come si proua chi ben mira (in. l. uxorem. §. testamento quo. ff. de leg. iij. pro ut per illum text. & alia plura in hac duellari materia de simil. uerbis declarat Deci. in d. consi. 487. ij. col. uersi.) Ma cio nõ ostante, apertamente siegue, che se non appare lo Illustrissimo Signor Galeotto hauer parlato contra l'honor de'l Signor Conte Vguccion Rangone, e cosi non mostrandosi la conditione de la mentita adempiuta, q̃lla mentita riman nulla, e senza effetto, e come se data nõ fusse: perche le conditionali pendendo da la uerita de la conditione non uerificata la conditione rimãgono nulle (l. hæc uenditio in princi. ff. de cõtrahen. emptio. & l. cedere diem uersi. ubi sub conditione. ff. de uerbo. significa. Facit. l. qui. heredi. §. plautius. ubi Barto. & Patruus meus Soci. tradunt. ff. de condi. et demon.) E cosi la mentita data sotto conditione, non uerificata la conditione e nulla (Dec. in d. consi. 487 ij. colum) Sendo nulla questa mentita sopra l'incerto data, e conditionalmente, prudentissimamente ha fatto lo Illustrissimo Signor Galeotto non risponden do sopra quella: e cosi ha sodisfatto a l'honor suo, che apresso gl'Illustriss. Signori, soldati, et huomini graui

non rimane in parte alcuna offeso l'honor suo.

Finalmente io considero quelle parole poste ne'l Cartello de lo Illustrissimo Signor Galeotto ne lo ultimo. Dichiarãdoui pero nõ prima uoler far tale effetto, che uoi habbiate sodisfatto a le querele, che auanti quella uostra di uoi sono fuori. Quali parole s'io nõ m'inganno le ha poste, come l'altre prudentissimamẽte. Perche di ragione quando uno si troua hauere piu disfide, o fatte da lui contra altri, o da altri contra lui, e mescolatamente, prima deue terminare le precedenti disfide, e querele (argu. l. qui prior. ff. de iudi. & l. in operibus. iuncta glo. ff. loca.) E cosi per queste, & altre ragioni cõchiude Pari.) in prædicto trac. in lib. iii. ca. fina.) dicendo, che huomini di guerra in questa cosa peritissimi hanno giudicato il medesimo: il medesimo tiene (in lib. de impresijs. et disdicta qui est post nonũ lib. in. c. 9.) Posto dunq; che la persona de lo Illustrissimo S. Conte Vguccione sia in alcuna querela attiua, o passiua proposta inanzi a questa, di che pero in fatto nonne so cosa alcuna. Sopra tutto primo de sodisfare a quella come precedente in tempo. E cio sendo chiarissimo apresso ad ogn'uno, non instaro piu oltra.

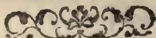
LAVS DEO.

TAVOLA CONTENENTE I CAPI DE'L *DVELLO DE* *l'Alciato.*



IL FINE.

TAVOLA COPIOSISSIMA CONTENENTE TVTTE LE MATERIE DE'L Duello, e de li tre Consigli.



D

IL FINE

In Venegia per Comin da Trino
di Monferrato, L'anno
M. D. LXII.

